



Comune di Capo d'Orlando

(Città Metropolitana di Messina)

VERBALE N. 10 DEL 24.05.2021

2° Commissione consiliare permanente

L'anno 2021 nel mese di Maggio il giorno 24 alle ore 09,00 si e' riunita, previa convocazione con apposito avviso, in seduta di prosecuzione, la 2° C.C.P. per discutere il seguente o.d.g.:

- 1) Gestione dei servizi ambientali: analisi e proposte;
- 2) Vertenza Ato Rifiuti – Tia : analisi e proposte;
- 3) Concessione degli spazi pubblici e piano di arredo urbano: analisi e proposte;
- 4) Rifunionalizzazione ex scalo merci : analisi e proposte;
- 5) Emergenza Covid- 19 : analisi e proposte;
- 6) Bike Sharing: analisi e proposte;
- 7) Compostaggio di campagna e di città: analisi e proposte;
- 8) Commissione biblioteca e Commissione pari opportunità: analisi e proposte;
- 9) Politiche di sviluppo turistico – mobilità cittadina (piste ciclabili, monopattini, biciclette elettriche, taxi – n.c.c., pulmino ad idrogeno, auto elettrica nella disponibilità del Comune, trenino turistico): analisi e proposte;
- 10) Programmazione e relazioni revisionali relative ad interventi in favore delle scuole: analisi e proposte;
- 11) Servizi Igiene Ambientale: audizione rappresentante Ecolandia srl ;
- 12) CCR, Depuratore, Elipista, Area Artigianale/CNR: analisi e proposte;
- 13) Problematiche sulla tutela e benessere degli animali: analisi e proposte;
- 14) Problematiche DE.CO: analisi e proposte;
- 15) Valorizzazione turistico-culturale sentiero Goletta: analisi e proposte;

Sono presenti alla riunione i signori:

- .Gazia Sandro –Vice Presidente
- Liotta Teodolinda -Componente
- Mangano Renato - Componente

Essendo assente il Presidente Scafidi, svolge le funzioni di Presidente il Vicepresidente Dott. Gazia Sandro. Svolge le funzioni di Segretario delegato il lavoratore A.S.U. Caldarera Roberto, giusta nota, n. Prot. 9887 del 02.04.2021, della Segretaria Fasola Carmelina, Funzionario Direttivo dell'Ufficio P.Istruzione e Turismo del Comune di Capo d'Orlando.

Verificata l'esistenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta e propone il prelievo del punto n.3 all'o.d.g "Concessione degli spazi pubblici e piano di arredo urbano"; la Commissione approva all'unanimità il prelievo del punto n.3.

E' presente il Professore Santaromita Villa, in qualità di esperto di botanica, alla cui attenzione è stata sottoposta la bozza di regolamento per il "verde pubblico e privato della Città di Capo d'Orlando" e si ascolteranno sue valutazioni, suggerimenti e contributi per il miglioramento del suddetto regolamento.

Il Professore Santaromita Villa relaziona che ha provveduto ad integrare la bozza del richiamato regolamento e di avere integrato in maniera minuziosa l'elenco delle diverse specie vegetali presenti sul territorio paladino; sottolinea la nota problematica della potatura indiscriminata degli alberi, non effettuata a regola d'arte ed auspica il maggiore utilizzo nel Comune Orlandino di piante autoctone come il Corbezzolo, presente sul monte della Madonna, o il Carrubbo, che aveva abbellito in passato la Piazza Trifilò; auspica, inoltre, un maggiore coinvolgimento dei cittadini nella cura del verde privato e del verde pubblico adiacente le proprie abitazioni, organizzando tra l'altro, come già avvenuto in passato nel Comune di Sinagra, un premio per i balconi fioriti, per trasmettere alle famiglie la cultura del bello attraverso una sana competizione, promuovendo così una collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la gestione condivisa dei beni comuni urbani, con interventi programmati per il verde pubblico e privato che andrebbero a vantaggio sia del singolo che della comunità.

Interviene il Presidente Gazia per chiedere al Professore Villa come sia possibile ovviare alla problematica relativa agli alberi di platano presenti sull'isola pedonale che, con la crescita, arrecano danni al manto stradale; domanda, pertanto, se sia possibile espianarli e sostituirli con altre piante.

Il Professore Villa replica che i platani potrebbe essere sostituiti con altre piante più funzionali al decoro urbano come l'Oleandro, il Corbezzolo o l'Alloro, sempreverdi, che abbisognano di poca manutenzione.

Il Presidente Gazia suggerisce la creazione nell'isola pedonale della "Via degli Agrumi", come prolungamento delle piante di arancio amaro già esistenti.

Il Professore Villa condivide tale proposta, sottolineando che si tratta di piante molto resistenti, con abbondante fioritura e ottima profumazione ed auspica la creazione nel comune paladino di strade tematiche: ad esempio la Via F.Crispi potrebbe diventare: "la Via degli Agrumi"; la Via Piave: "la Via degli Oleandri"; la Via V.Veneto: "la Via del Ligustro", la Villa Europa: "la Via del Carrubbo" o "dell'Alloro"; conseguentemente sarebbero messe a dimora delle piante sempreverdi e a foglie persistenti, scongiurando l'intasamento dei tombini, a seguito delle cadute delle foglie nel periodo invernale.

Riguardo al bosco di Amola il Professore Villa evidenzia la presenza di macchia mediterranea meravigliosa, con tantissime specie vegetali come il Castagno, la Quercia di Sughero, la Ginestra ed auspica una maggiore prevenzione sul fronte incendi da parte delle autorità preposte, per salvaguardare un inestimabile patrimonio boschivo.

Il Professore Villa, continuando nella sua preziosa esposizione, si sofferma sulla situazione del “Monte della Madonna”, elemento rappresentativo e punto di riferimento non solo di Capo d’Orlando ma dell’intero comprensorio nebroideo; avanza la proposta di una attività di collaborazione tra la Curia, il Comune e l’Istituto Professionale Agrario per l’Agricoltura, per rimboschire la zona con piante autoctone; inoltre la scuola Agraria, tramite i suoi tecnici ed allievi, potrebbe produrre i semi delle specie vegetali, spontanee o coltivate, presenti sul territorio e così, moltiplicandole in serra, in poco tempo il Comune di Capo d’Orlando potrebbe avere a disposizione un gran numero di piante a costo zero. Sempre a proposito del Monte della Madonna il Professore Villa suggerisce di piantare un rampicante di Glicine o di Edera oppure piante di Corbezzolo o di Lanterno per coprire il muro e dare colore all’ambiente circostante.

Soffermandosi sulle bellezze di Villa Piccolo, il Professore Santaromita Villa auspica una maggiore collaborazione, rispetto al passato, tra il Comune di Capo d’Orlando e la Fondazione Famiglia Piccolo di Calanovella, Ente quest’ultimo che potrebbe esercitare una funzione fondamentale per la produzione di piante, tramite il prelievo di semi, vista la ricchezza di specie vegetali presenti nell’Area, come il garofano delle Ande, unico esemplare presente in Italia; ne ricaverebbe anche un vantaggio la Fondazione sia in termini economici che di attrattive turistiche.

Continuando con la descrizione delle bellezze di Capo d’Orlando, il Professore Villa menziona la Villa Bagnoli ed il vicino Porto e segnala un libro: “Capo d’Orlando Marina” scritto dall’Ing. Favazzi, a cui lo stesso Professore Villa ha collaborato, da diffondere sia nelle scuole a scopo didattico che sul territorio come strumento di promozione turistico culturale.

Dopo ampia ed approfondita discussione, la Commissione approva all’unanimità la versione definitiva della proposta di regolamento per “il verde pubblico e privato Città di Capo d’Orlando”, con i preziosi contributi del professore Santaromita Villa e del Dott. Gurgone Salvatore, che ha trasmesso alla Commissione dei suggerimenti.

Il Presidente propone il prelievo dei punti n.14 e 15 all’o.d.g. ed approfittando della presenza del Professore Villa lo invita, in considerazione della sua comprovata esperienza, a dare un contributo in ordine alla tematica DE.CO. La Commissione approva all’unanimità il prelievo dei punti n.14 e n. 15.

Il Professore Villa conferma di essere stato nominato componente della Commissione di valutazione dei prodotti DE.CO e comunica di essere autore di varie pubblicazioni che potrebbero essere utili nella individuazione dei prodotti tipici locali, in quanto identitari, meritevoli della classificazione DE.CO; a tal fine manifesta la disponibilità a fornire le proprie produzioni librarie per la realizzazione di un’apposita sezione presso la Biblioteca Comunale di Capo d’Orlando; sottolinea con piacere che vi è la riscoperta da parte dei ristoratori dei piatti tipici locali, la c.d. “cucina con prodotti a km zero”, rispettosa delle tradizioni enogastronomiche; evidenzia, inoltre, che molti suoi libri, scritti in siciliano, trattano di cucina mediterranea, riferita però esclusivamente alla cucina siciliana ed auspica una sinergia tra Enti Regionali, Enti Locali, Associazioni e ristoratori, a tutela delle tradizioni locali.

Riguardo al punto n. 15 all’o.d.g. riguardante il sentiero Goletta Verde, il Professore Villa fa un excursus storico, sottolineando come il termine Goletta derivi dal nome Auletta, che in siciliano significa gola e rappresenta come tale sentiero in passato fosse non solo l’unica via di comunicazione costiera tra Capo d’Orlando e S. Gregorio ma anche la via di collegamento tra Messina e Palermo, molto panoramica e ricca di vegetazione; si augura pertanto che il sentiero venga dotato di apposita

segnaletica, attrezzandolo con sedili in pietra, con piazzuole di sosta pedonali, con bacheche contenenti materiale fotografico relativo alla variegata vegetazione mediterranea presente, in modo da renderlo pienamente fruibile alla cittadinanza.

Il Presidente ringrazia il Professore Santaromita Villa per la preziosissima testimonianza e per il notevole contributo fornito per il miglioramento e la tutela del territorio paladino.

Il Presidente propone il prelievo del punto n.7 all'o.d.g. relativo al compostaggio. La Commissione approva all'unanimità il prelievo del punto n.7.

Sono presenti gli esperti in materia ambientale Dott.Vinci Maurizio e Dott.Gurgone Salvatore, che relazionano in merito a delle ipotesi di compostaggio di comunità che prevedano:

- A) la costituzione di una associazione o rete di utenti (fisici o giuridici) con numero di conferitori non superiore a 1000 unità e conferimenti di rifiuti per un massimo di 80 tonnellate su base annua:
- B) l'Ente Locale con il ruolo di capofila;
- C) un Istituto bancario o Società finanziaria che dovrà supportare il Comune, il quale sosterrà inizialmente l'onere finanziario, per recuperarlo successivamente attraverso la fatturazione del servizio agli utenti; il Comune, inoltre, rivestirà il ruolo di coordinatore-garante dell'impegno finanziario che ricadrà sull'Associazione o rete di utenti (si prevede un costo di 2/3 euro al mese per singolo utente) e la ripartizione dell'onere finanziario potrà essere programmata per un massimo di 8 anni.
- D) Il costo impianto si dovrebbe aggirare intorno ad € 90.000,00 più € 10.000,00 per spese di logistica e disbrigo pratiche amministrative, a cui si dovranno aggiungere le spese di gestione, da quantificare successivamente, relative all'impiego di un'unità lavorativa addetta alla sorveglianza degli impianti.

Il Presidente, dopo aver ringraziato gli esperti per l'esaustiva relazione, propone l'aggiornamento del punto n. 15 all'o.d.g. alla riunione della Commissione Consiliare prevista per Lunedì 7 Giugno 2021, per consentire ai componenti della Commissione di valutare più dettagliatamente lo studio di fattibilità per l'impianto di compostaggio condominiale e la percentuale di risparmio per il cittadino utente.

Il Presidente propone il prelievo del punto n.13 all'o.d.g., relativo alle problematiche sulla tutela e benessere degli animali; la Commissione approva il prelievo del punto n.13 all'unanimità.

Il Presidente comunica che, a seguito della interlocuzione con la Responsabile Area Servizi Sociali, sono stati riscontrati refusi di stampa del Regolamento avente ad oggetto "la tutela ed il benessere degli animali"; la Commissione ha recepito tali segnalazioni ed ha provveduto, pertanto, alla correzione dei suddetti refusi di stampa presenti nel Regolamento.

Dopo ampia ed approfondita discussione, la Commissione approva all'unanimità la proposta di Regolamento per la "tutela ed il benessere degli animali", così come emendato e viene allegato agli atti del presente verbale.

Il Presidente alle ore 13,25 chiude la riunione e l'aggiorna a Lunedì 07 giugno 2021 alle ore 09,00.

Dal che il presente verbale

Il Segretario

f.to Roberto Caldarera

Il Presidente

f.to Sandro Gazia



Comune di Capo d'Orlando

Città Metropolitana di Messina

Area Lavori Pubblici

Servizio Ambiente e Territorio

Regolamento per il Verde Pubblico e Privato della Città di Capo d'Orlando

SOMMARIO

TITOLO I. PRINCIPI GENERALI PER LA TUTELA DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO	5
Articolo 1. Finalità.....	5
Articolo 2. Ambito di applicazione.....	5
Articolo 3. Salvaguardia del Patrimonio vegetativo	6
Articolo 4. Specifiche misure di salvaguardia	7
Articolo 5. Vigilanza	8
TITOLO II. NORME GENERALI PER LA TUTELA DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO	8
CAPITOLO 1 – DIFESA DELLE ALBERATURE.....	8
Articolo 6. Difesa Fitosanitaria.....	8
Articolo 7. Norme per la difesa delle piante	9
Articolo 8. Danneggiamenti.....	10
Articolo 9. Particolari disposizioni per la tutela degli alberi di grande rilevanza	11
Capitolo II- Abbattimenti.....	12
Articolo 10. Abbattimenti urgenti.....	12
Articolo 11. Abbattimenti	13
Capitolo III - Sostituzioni	14
Articolo 12. Sostituzione di esemplari abbattuti per motivi fitosanitari o di sicurezza.....	14
Articolo 13. Reimpianti coattivi.....	16
Capitolo IV – Potature	16
Articolo 14. Potature e rimonde.....	16
Articolo 15. Potatura di contenimento della chioma e di risanamento.....	17
TITOLO III. NORME PER LA TUTELA DEL VERDE IN PRESENZA DI INTERVENTI EDILIZI	17
Capitolo I - Abbattimenti in presenza di titoli edilizi abilitativi.....	17
Articolo 16. Abbattimenti in presenza di titoli edilizi abilitativi.....	18
Capitolo II - Aree di pertinenza: interventi ammessi	19
Articolo 17. Interventi ammessi all'interno delle aree di pertinenza.....	19

Articolo 18. Pavimentazioni ammesse all'interno delle aree di pertinenza.....	20
Articolo 19 - Verde realizzato a scomputo di oneri di urbanizzazione.....	20
Capitolo III - Prescrizioni e vincoli.....	21
Articolo 20. Prescrizioni per la realizzazione di progetti edilizi e scelta delle specie vegetali.....	21
TITOLO IV. NORME PER L'USO E L'ORGANIZZAZIONE DEL VERDE PUBBLICO	22
Articolo 21. Ambito di applicazione.....	22
Capitolo I - Usi e limitazioni.....	23
Articolo 22. Accesso a parchi, giardini e aree verdi	23
Articolo 23. Limitazioni d'uso ed attività consentite	23
Articolo 24. Gioco libero e attrezzature specifiche	26
Articolo 25. Uso del verde pubblico da parte di animali.....	26
Articolo 26. Installazione di chioschi su aree a verde pubblico o all'interno di aree di pertinenza di alberature	27
Articolo 27. Occupazione di suolo pubblico per cantieri, manifestazioni culturali e sportive, dello spettacolo viaggiante, di pubblico spettacolo e simili	27
TITOLO V. SANZIONI	27
Articolo 28. Sanzioni	27
Articolo 29. Indennizzi per danni o reintegri del patrimonio arboreo e arbustivo pubblico e privato	28
TITOLO VI – LINEE GUIDA PER LA PROGETTAZIONE DELLE AREE VERDI PUBBLICHE	28
Articolo 30. Premessa.....	28
Articolo 31. Criteri Progettuali	28
Articolo 32. Documentazione da produrre.....	32
Articolo 33. Prescrizioni tecniche - Indicazioni di carattere generale.....	35
Articolo 34. Caratteristiche del materiale agrario e complementare	36
Articolo 35. Caratteristiche del materiale vegetale	36
Articolo 36. Caratteristiche del materiale di arredo	38
Articolo 37. Modalità di esecuzione dei lavori	39
Articolo 38. Manutenzione delle opere a verde	44
GLOSSARIO	45

ALLEGATI	48
ALLEGATO 1. Specie ERBACEE ED ARBUSTIVE sottoposte a tutela.....	48
ALLEGATO 2. Specie arboree sottoposte a tutela	50
ALLEGATO 3. Classificazione degli alberi in base alla dimensione della chioma a maturità	52
ALLEGATO 4. Determinazione degli indennizzi dovuti per danni o reintegri del patrimonio arboreo pubblico e privato	54

TITOLO I. PRINCIPI GENERALI PER LA TUTELA DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

ARTICOLO 1. FINALITÀ

Il Comune di Capo d'Orlando intende tutelare, in quanto bene pubblico, le specie vegetali erbacee, arbustive ed arboree nelle aree sia pubbliche sia private, costituendo tale vegetazione una componente fondamentale del paesaggio, con valenza positiva per l'ambiente e per le funzioni sociali, ricreative, didattiche ed estetiche ad essa collegate.

L'obiettivo è la salvaguardia e la riqualificazione del verde di proprietà pubblica e privata per conseguire evidenti miglioramenti ambientali ed arricchire il patrimonio floristico in senso qualitativo e quantitativo e, conseguentemente, la biodiversità sul territorio comunale.

La tutela della vita vegetale presente sull'intero territorio comunale si attiva quando questa assume una qualsiasi rilevanza ambientale e paesaggistica, nell'ambito patrimoniale pubblico e privato.

Pertanto la tutela è estesa a tutte le formazioni vegetazionali, autoctone ed alloctone, caratterizzanti gli ecosistemi del territorio orlandino e comunemente individuate in macchia mediterranea e gariga.

La tutela è inoltre applicata anche alle singole specie vegetali, sia esse erbacee, arbustive e/o arboree, autoctone ed alloctone, di grande rilevanza dal punto di vista ecologico, paesaggistico e storico testimoniale.

La tutela del verde pubblico e privato si realizza definendo le modalità di intervento sulle aree verdi nonché le trasformazioni del territorio più consone al mantenimento e allo sviluppo della vegetazione esistente, incrementando le presenze vegetali nel contesto urbano e le connessioni tra le aree verdi, finalizzando gli interventi ad una più agevole accessibilità e ad una maggiore facilitazione di collegamenti naturali, allo scopo di realizzare un sistema complesso di reti ecologiche urbane.

ARTICOLO 2. AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Risultano compresi nell'ambito di applicazione del presente:

- a) essenze vegetali pubbliche e private insistenti sul territorio comunale;
- b) parchi, ville e giardini comunali (storici, di interesse paesaggistico, estensivi, agricoli, specialistici, urbani);
- c) aree verdi e giardini annessi a strutture di servizio (edifici pubblici, impiantistica sportiva, scuole con esclusione delle aree di esclusiva pertinenza scolastica);
- d) aree verdi libere, sia attrezzate sia non attrezzate per il gioco;
- e) verde di arredo (alberate stradali, aiuole, verde spartitraffico e annessi alla viabilità);
- f) verde cimiteriale.

L'Amministrazione Comunale si riserva di predisporre regolamentazioni specifiche per singoli parchi, ville e giardini comunali di promuovere la raccolta di proposte e valutazioni in merito allo stato di

manutenzione ordinaria, straordinaria, all'uso e all'arredo dei parchi e delle ville al fine della valorizzazione del sistema del verde, dell'incremento degli standard manutentivi, e per incentivare la qualità progettuale delle nuove realizzazioni.

2. L'Amministrazione Comunale, per la manutenzione ordinaria e straordinaria di parchi, ville e giardini, può attivare convenzioni con soggetti pubblici e privati.

3. Gli interventi colturali sul verde pubblico e di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle proprietà comunali, effettuati direttamente o tramite terzi dall'Amministrazione Comunale stessa, devono rispettare i principi del presente regolamento.

4. Durante tali interventi sono ammesse deroghe al presente regolamento esclusivamente quando non sia possibile nessun'altra razionale soluzione tecnica o progettuale, quando le opere da realizzare abbiano la finalità di eliminare potenziali pericoli garantendo in questo modo la pubblica incolumità oppure di contenere eventuali disagi alla cittadinanza.

5. Relativamente alle alberate stradali l'Amministrazione Comunale, tenuto conto delle specifiche caratteristiche di tale impianto, programma il rinnovo delle alberate in fase di irreversibile degrado o invecchiamento, tendendo, in ogni caso, ad un incremento complessivo del numero di esemplari arborei in alberata stradale, in tutte le situazioni nelle quali sussistano le condizioni per una corretta messa a dimora.

6. Prima di procedere al rinnovo di un'alberata o parte di essa, l'Amministrazione Comunale o il proprietario del bene, attua una capillare attività di informazione affinché i cittadini ne comprendano motivazioni e scopi.

7. Sono esclusi dalla presente normativa gli interventi sulle alberature che possano considerarsi coltivazioni in atto nell'ambito dell'esercizio della attività agricola e forestale (alberi da frutto in coltivazione intensiva, coltivazioni intensive di specie da legno, boschi cedui, pioppeti e vivai).

8. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento la dizione "tecnici abilitati" è da riferirsi a tecnici iscritti in albi professionali ed individuati all'interno degli ordini e collegi professionali per le esclusive competenze settoriali in essi previste.

ARTICOLO 3. SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO VEGETATIVO

1. Sono tutelate e rigorosamente conservate tutte le specie erbacee ed arbustive, in ambiti pubblici, di cui all'[ALLEGATO 1. Specie vegetali sottoposte a tutela](#) del presente, ubicati sul territorio comunale.

2. Sono tutelate e rigorosamente conservate tutte le specie arboree, sia in ambiti pubblici che privati, di cui all'[ALLEGATO 2. Specie arboree sottoposte a tutela](#) del presente, nonché le relative aree di pertinenza, ubicati sul territorio e aventi diametro del tronco superiore a:

> 15 cm (47 cm di circonferenza) appartenenti alle specie ascritte al gruppo A;

> 20 cm (63 cm di circonferenza) appartenenti alle specie ascritte al gruppo B;

> 40 cm (126 cm di circonferenza) appartenenti alle specie ascritte al gruppo C;

3. Sono inoltre tutelati e rigorosamente conservati gli "alberi di grande rilevanza" sia in ambiti pubblici che privati, di cui all'[ALLEGATO 2. Specie arboree sottoposte a tutela](#) del presente, definiti come esemplari arborei aventi il diametro del tronco superiore a:

> 60 cm (189 cm di circonferenza) per genere e specie appartenenti ai gruppi A e B;

> 100 cm (315 cm di circonferenza) per genere e specie appartenenti al gruppo C;

4. Le alberature a portamento policormico sono tutelate qualora i fusti di diametro superiore a cm 10 costituiscano diametro complessivo maggiore di quello delle dimensioni citate ai precedenti capoversi. In questo caso il diametro del tronco corrisponderà al diametro equivalente ottenuto dall'area di un cerchio derivante dalla somma delle singole aree appartenenti ai tronchi superiori ai 10 cm.

5. Le misure precitate dovranno essere rilevate a 1,00 m dal colletto.

6. Per “area di pertinenza” si intende l'area definita dalla circonferenza tracciata sul terreno avente come punto di riferimento il centro del tronco dell'albero e raggio secondo la seguente articolazione:

Diametro del tronco (cm)	Raggio (m)
Da 20 a 35	4
Da 35 a 50	5
Da 50 a 80	7
Maggiore di 80	9

Per “area di pertinenza” riferita agli arbusti si intende l'area definita dalla proiezione al terreno incrementato di una corona di 1mt di larghezza.

7. Per “volume di pertinenza” si intende il volume di un solido cilindrico ottenuto dalla proiezione dell'area di pertinenza ad una quota sia inferiore che superiore, al piano di campagna.

8. La quota inferiore al piano di campagna (profondità) viene definita in:

Diametro del tronco (cm)	Profondità (m)
Da 20 a 35	2
Da 35 a 50	2,5
Da 50 a 80	3,5
Maggiore di 80	5

La quota superiore al piano di campagna viene definita dall'altezza dell'esemplare arboreo rilevata dal colletto alla cima senza che quest'ultima abbia subito negli ultimi anni riduzioni con interventi cesori difformi a quanto prescritto dai successivi artt. 14 e 15.

Se sono state effettuate riduzioni difformi, l'altezza considerata sarà quella tipica della specie di appartenenza dell'esemplare arboreo a maturazione.

9. La tutela degli esemplari vegetali di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo in ambito di interventi edilizi (opere edili private – opere pubbliche o di pubblico interesse – opere di urbanizzazione) è disciplinata nel successivo Titolo III.

10. Eventuali sostituzioni degli esemplari arborei di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, nonché i nuovi impianti, sono disciplinati nel successivo Titolo II.

1. Di seguito si indicano normative e disposizioni attuative per specifiche problematiche:

- Circolare n. 204 del 16/03/1996 della Regione Siciliana Assessorato dell'agricoltura e delle Foreste
– Disposizioni attuative per l'abbattimento di alberi di olivo.
- Piano Regolatore vigente – Aree sottoposte a tutela ambientale ed essenze vegetali in esse presenti (es. Verde Naturalistico)
- Piano Paesaggistico Provinciale - Nuovo strumento di tutela dell'ambiente e del paesaggio.
- Albo degli Alberi Monumentali di cui al decreto dell'Assessorato ai Beni Culturali, Ambientali e della Pubblica Istruzione D.D.G. n.7538 del 29/09/2005

Nel caso in cui l'esemplare arboreo da abbattere o manutendere (sottoporre cioè a interventi cesori) appartenga al genere **Platanus** il proprietario o i soggetti formalmente delegati dovranno obbligatoriamente chiedere mediante comunicazione scritta le autorizzazioni al Servizio Fitosanitario Regionale e al Servizio Verde Pubblico del Comune di Capo d'Orlando.

2. I proprietari, tutori o fruitori a qualsiasi titolo di terreni incolti e abbandonati in ambito urbanizzato devono garantire il pubblico decoro e l'igiene urbana, evitare pericoli per la mobilità pedonale e veicolare e scongiurare il pericolo d'incendi.

ARTICOLO 5. VIGILANZA

1. La vigilanza relativa all'applicazione del presente regolamento è affidata al Corpo di Polizia Municipale del Comune di Capo d'Orlando.

2. Le violazioni al presente regolamento possono essere accertate e contravvenute anche da agenti e funzionari del Comune appositamente delegati dal Sindaco, secondo le modalità previste dal vigente ordinamento.

3. Il Comune di Capo d'Orlando si riserva di stipulare convenzioni con organizzazioni di volontariato, purché iscritte nei registri pubblici o con tecnici professionisti, al fine di migliorare la vigilanza e la tutela nelle aree verdi.

TITOLO II. NORME GENERALI PER LA TUTELA DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

CAPITOLO 1 – DIFESA DELLE ALBERATURE

ARTICOLO 6. DIFESA FITOSANITARIA

1. Per la lotta contro i parassiti, allo scopo di salvaguardare il patrimonio verde, è fatto obbligo di prevenire la diffusione delle principali malattie e dei parassiti animali e vegetali che possano diffondersi nell'ambiente e creare danni al verde pubblico e privato, nelle modalità previste da Ordinanze Sindacali, dalla normativa vigente o dal Servizio Fitosanitario Regionale e Nazionale.

2. Tra le metodologie di lotta dovranno essere privilegiate le misure di tipo preventivo, volte a diminuire

al minimo le condizioni di stress per le piante, migliorandone le condizioni di vita.

3. La prevenzione dovrà essere attuata attraverso:

- a) la scelta di specie adeguate e l'impiego di piante sane;
- b) la difesa delle piante da danneggiamenti;
- c) l'adeguata preparazione dei siti di impianto;
- d) il rispetto delle aree di pertinenza indicate dal presente regolamento e la protezione delle stesse da calpestio, ecc.;
- e) l'eliminazione o la riduzione al minimo degli interventi di potatura.

4. Per mitigare i disagi provocati da insetti pericolosi che normalmente vivono in gruppi numerosi entro particolari strutture protettive (nidi), una volta accertata la presenza di queste specie, sarà necessario provvedere in tempi brevi all'asportazione e alla distruzione dei nidi, che dovrà essere effettuata da personale specializzato.

5. Gli interventi di lotta obbligatoria sono attualmente istituiti dai Ministeri preposti e resi attuativi con appositi Decreti.

Essi si attuano con attività di:

- intensa sorveglianza del territorio al fine di individuare tempestivamente la comparsa dell'organismo nocivo;
- imposizione di interventi specifici di lotta al fine di tentarne l'eradicazione o ottenerne il contenimento.

Le lotte antiparassitarie obbligatorie attualmente riguardano le seguenti patologie:

- cancro colorato del platano (agente patogeno: *Ceratocystis fimbriata*);
- colpo di fuoco batterico (agente patogeno: *Erwinia amylovora*);
- processionaria del pino (agente patogeno: *Thaumetopoea pityocampa*);
- punteruolo rosso delle palme (l'insetto dannoso: *Rhynchophorus ferrugineus*).

Tali lotte si attuano in base alle modalità previste dalla normativa nazionale vigente e dal Servizio Fitosanitario Regionale.

ARTICOLO 7. NORME PER LA DIFESA DELLE PIANTE

1. Fermo restando il rispetto dei divieti di cui all'art. 8 comma 2, nelle aree di cantiere e nei casi di occupazione di suolo pubblico, è fatto obbligo di adottare tutti gli accorgimenti utili ad evitare il danneggiamento della vegetazione esistente (lesioni alla corteccia e alle radici, rottura di rami, ecc.).

2. Il transito di mezzi pesanti all'interno delle aree di pertinenza delle alberature è consentito solo in caso di carenza di spazio e solo se saltuario e di breve durata. Nel caso di transito abituale e prolungato, l'area di pertinenza utilizzata per il transito di mezzi pesanti, dovrà essere adeguatamente protetta dall'eccessiva costipazione del terreno tramite apposizione di idoneo materiale cuscinetto (come per esempio trucioli di legno grossolani ricoperti da ghiaia).

3. Per la difesa contro i danni meccanici ai fusti, tutti gli alberi isolati devono essere singolarmente protetti

mediante tavole di legno alte almeno 2 m, disposte contro il tronco in modo tale che questo sia protetto su tutti i lati prospicienti l'area di manovra degli automezzi. Le superfici boscate e cespugliate poste nell'ambito di un cantiere devono essere protette da recinzioni solide che racchiudano le superfici di pertinenza delle piante. Tale protezione deve prevedere anche l'interposizione di idoneo materiale cuscinetto e deve essere

installata evitando di collocare direttamente le tavole sulle sporgenze delle radici e senza l'inserimento nel tronco di chiodi, manufatti in ferro e simili. Al termine dei lavori tali dispositivi dovranno essere rimossi.

4. Per la difesa contro i danni agli apparati radicali, nell'apertura di scavi, oltre al rispetto delle distanze dalle piante esistenti, occorre porre la massima cura ed attenzione all'asportazione del terreno evitando lesioni che sfibrino le radici più grosse che andranno recise con un taglio netto, opportunamente disinfettato con prodotti fungostatici. Nel caso in cui l'apertura dello scavo si protragga nel tempo ed in condizioni di forte stress idrico della pianta, dovranno essere presi gli opportuni accorgimenti per mantenere umide le radici interessate dall'intervento (ad esempio il rivestimento con geojuta). In ogni caso, indipendentemente dalla durata dei lavori, gli scavi che hanno interessato apparati radicali andranno riempiti, per almeno 50 cm di profondità rispetto al taglio effettuato sulle radici, con una miscela di terriccio composto da sabbia e torba umida.

5. Per gli scavi necessari alla posa in opera di nuova impiantistica tecnologica interrata (tubazioni gas, acqua, linee elettriche e telefoniche, fognature, ecc.) si devono osservare distanze minime o utilizzare per la posa di passacavi il sistema nodig (assenza di scavi) e adottare comunque precauzioni tali da non danneggiare le radici degli alberi e comprometterne la stabilità.

Le distanze minime misurate dalla tangente al colletto, rilevata a 10 cm da terra sul tronco dell'albero interessato, dovranno essere maggiori o uguali al raggio della chioma così come riportato nell'[ALLEGATO 3. Classificazione degli alberi in base alla dimensione della chioma a maturità](#)

6. In casi eccezionali, a fronte di validi e documentati motivi, il Settore comunale competente potrà autorizzare deroghe alle distanze prescritte dal presente articolo a patto sia garantita, secondo le modalità espresse con Determinazione Dirigenziale, la salvaguardia dell'apparato radicale, o in contrapposizione potrà autorizzare l'abbattimento e la successiva sostituzione delle alberature qualora, attraverso una perizia tecnica redatta da un tecnico abilitato, venga accertata la mancanza dei requisiti di stabilità delle piante.

7. E' fatto obbligo agli Enti o Ditte promotrici degli scavi di presentare ai Settori Comunali competenti, almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori il progetto esecutivo degli interventi e la planimetria in scala adeguata delle aree interessate, comprensiva delle linee di utenza e della vegetazione esistente.

8. Nel caso che i lavori producano presumibile alterazione del normale regime idrico delle alberature, queste dovranno essere convenientemente e costantemente irrigate durante il periodo vegetativo.

ARTICOLO 8. DANNEGGIAMENTI

1. Sono considerati danneggiamenti tutte le attività che, direttamente o indirettamente, possano compromettere l'integrità fisica e lo sviluppo delle piante di proprietà pubblica e privata.

2. E' vietato ogni tipo di danneggiamento alla vegetazione esistente, in particolare:

a) provocare ferite con strumenti e mezzi di qualsiasi tipo alle piante situate in ville, giardini, aree verdi, parchi, edifici scolastici e di uso pubblico o abitativo, viali e strade alberate, cimiteri;

b) parcheggiare le automobili a ridosso di alberi in filari situati in aiuole stradali la cui copertura è costituita

da manto erboso;

c) versare sostanze fitotossiche (sali, acidi, oli, ecc.) nelle aree di pertinenza delle piante; nel caso in cui le sostanze versate provochino la morte o disseccamenti parziali della pianta verranno contabilizzati i danni

secondo le modalità indicate nell'ALLEGATO 4. Determinazione degli indennizzi dovuti per danni o reintegri del patrimonio arboreo pubblico e privato del presente Regolamento;

d) provocare la combustione di sostanze di qualsiasi natura all'interno delle aree di pertinenza delle alberature;

e) impermeabilizzare l'area di pertinenza delle piante, se non con le modalità di cui al successivo articolo 18;

f) affiggere direttamente alle alberature, con chiodi, filo di ferro o materiale non estensibile, cartelli, manifesti e simili;

g) riportare, nelle aree di pertinenza delle piante, ricarichi superficiali di terreno o qualsivoglia materiale di spessore superiore a 20 cm, tali da comportare l'interramento del colletto;

h) asportare terriccio dalle aree di pertinenza degli alberi per uno spessore superiore a 15 cm. In ogni caso non devono essere danneggiate le appendici radicali;

i) utilizzare aree a bosco, a parco, nonché le aree di pertinenza delle alberature, per depositi di materiali di qualsiasi tipo, per attività industriali o artigianali in genere;

j) realizzare nuovi impianti di illuminazione, anche se provvisori, che producano calore tale da danneggiare la chioma dell'alberatura;

k) eseguire scavi di qualsiasi natura nell'area di pertinenza delle alberature, fatto salvo quelli di cui al precedente articolo 6 commi 5 e 6.

3. I danni procurati a specie vegetali di proprietà comunale, contestati e verbalizzati, saranno quantificati e addebitati al responsabile sulla base delle modalità previste di cui all'ALLEGATO 4. Determinazione degli indennizzi dovuti per danni o reintegri del patrimonio arboreo pubblico e privato del presente regolamento.

4. Ogni intervento di recupero del danno sul patrimonio del Comune sarà effettuato a cura del Settore competente sia direttamente sia ricorrendo alle imprese di manutenzione appaltatrici dei lavori per conto dell'Amministrazione Comunale. I costi dell'intervento saranno sostenuti dal Comune con diritto di rivalsa nei confronti del soggetto responsabile.

ARTICOLO 9. PARTICOLARI DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DEGLI ALBERI DI GRANDE RILEVANZA

1. Gli alberi di grande rilevanza, così come individuati all'art. 3 comma 3 del presente regolamento, sono soggetti a particolari tutele e ai principi generali del regolamento stesso.

2. E' fatto obbligo ai proprietari di alberi di grande rilevanza di eliminare tempestivamente le cause di danno alla vitalità delle piante e di adottare i provvedimenti necessari per la protezione contro eventuali effetti nocivi.

3. Qualsiasi intervento sugli alberi di grande rilevanza riveste carattere di assoluta eccezionalità.

Tutti gli interventi di abbattimento degli esemplari di cui al presente articolo, devono essere preventivamente autorizzati dal Comune a fronte di una regolare richiesta allegando fotografie e relazione descrittiva delle motivazioni e delle modalità d'intervento e nominativo e DURC della ditta esecutrice; il tutto redatto e controfirmato da un tecnico abilitato. Nel caso di esemplari da espiantare valgono gli obblighi di cui al successivo art.11.

4. Il proprietario di alberi di grande rilevanza, sia esso soggetto privato o Ente Pubblico, è tenuto, ad eseguire periodicamente la rimonda del secco ed a conservare, negli esemplari allevati per anni secondo una forma obbligata per i quali una conversione al libero sviluppo vegetativo comporterebbe pericoli di sbrancamento o instabilità, la forma della chioma più consona a garantire le migliori condizioni fisiologiche dell'albero e l'incolumità delle persone.

5. Nel caso in cui l'esemplare arboreo da abbattere o manutendere (sottoporre cioè a interventi cesori) appartenga al genere *Platanus* il proprietario o i soggetti formalmente delegati dovranno obbligatoriamente chiedere mediante comunicazione scritta le autorizzazioni al Servizio Fitosanitario Regionale e al Servizio Verde Pubblico del Comune di Capo d'Orlando.

6. Gli interventi dovranno essere eseguiti da ditte specializzate nel settore e regolarmente iscritte alla Camera di Commercio.

7. Nel caso di alberi monumentali tutelati qualunque intervento di manutenzione deve essere preventivamente autorizzato dalla Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Messina.

8. Gli abbattimenti abusivi e l'inosservanza delle disposizioni contenute nei commi precedenti, così come i lavori eseguiti in difformità alle prescrizioni contenute nell'atto autorizzativo rilasciato dal Dirigente del Settore competente al Verde Pubblico del Comune di Capo d'Orlando, effettuati su ogni singola pianta, sono considerati abbattimenti non autorizzati o violazioni al presente regolamento.

CAPITOLO II- ABBATTIMENTI

ARTICOLO 10. ABBATTIMENTI URGENTI

1. Al fine di eliminare un pericolo imminente a salvaguardia dell'incolumità delle persone o delle cose, il proprietario o il soggetto da esso formalmente delegato dovrà presentare presso il Settore competente una comunicazione relativa alla necessità di procedere in tempi ristretti all'abbattimento di uno o più esemplari vegetali tutelati di cui all'art.3 comma 3; alla stessa dovrà essere allegata una esaustiva documentazione fotografica e relazione tecnica dalle quali risultino evidenti le cause che determinano l'instabilità della pianta nonché gli estremi ed il relativo DURC della ditta esecutrice dei lavori.

2. Nel caso in cui la pianta o le piante ritenuti instabili e quindi da abbattere non evidenziassero visivamente (VTA: Visual Tree Assessment (valutazione visiva dell'albero su basi biomeccaniche) le cause che concorrono alla determinazione della loro instabilità, il proprietario o il soggetto da esso formalmente delegato dovrà allegare alla comunicazione una perizia statica strumentale redatta da un tecnico abilitato.

3. I lavori relativi all'abbattimento, dovranno essere eseguiti da Ditte specializzate nel settore, regolarmente iscritte alla Camera di Commercio. Le Ditte esecutrici dei lavori sono tenute a conoscere le

tecniche d'esecuzione degli interventi colturali a regola d'arte, la normativa vigente nazionale, regionale e comunale inerente la tutela del verde e dell'ambiente, nonché l'applicazione di quella vigente in materia di sicurezza sul lavoro e corretto smaltimento del materiale di risulta.

ARTICOLO 11. ABBATTIMENTI

1. L'abbattimento di uno o più esemplari vegetali tutelati identificati secondo i criteri di cui al precedente art. 3 comma 2, esclusi gli alberi definiti di "grande rilevanza" per i quali si rimanda al precedente art. 8, è consentito previa presentazione di un'apposita comunicazione da parte del legittimo proprietario o dal soggetto da esso formalmente delegato ed esclusivamente nei seguenti casi:

a) in presenza di uno o più esemplari vegetali non più vegeti;

b) in presenza di uno o più esemplari vegetali, che per ragioni inerenti al proprio stato vegetativo, fitosanitario e statico, potrebbero costituire un potenziale, ma non imminente, pericolo per l'incolumità delle persone o delle cose;

c) quando l'abbattimento selettivo è in funzione del riassetto di aree verdi e, nel caso di giardini storico- testimoniali come individuati dall'Ente di tutela, della corretta ricostruzione filologica degli assetti sulla base di un apposito progetto redatto da un tecnico abilitato da sottoporre al parere dell'ente di tutela;

d) quando l'abbattimento selettivo è in funzione di una riduzione della eccessiva densità arborea che compromette il regolare sviluppo vegetativo tipico della specie di appartenenza dei singoli esemplari al fine di migliorare la vita vegetativa delle piante che si intendono conservare;

e) in presenza di uno o più esemplari arborei ubicati a ridosso di edifici, di linee aeree elettriche o di telecomunicazione, sui quali è necessario intervenire con drastici interventi di potatura che, oltre ad alterare in modo irreversibile la naturale struttura della chioma, rappresentano una facile via d'accesso per patogeni del legno responsabili di una rapida compromissione del vigore della pianta e della sua stabilità meccanica;

f) quando l'alberatura è causa principale di lesioni o danni a strutture murarie in elevazione o di fondazione, tali da compromettere la stabilità di fabbricati, muri divisorii, ecc., nonché la funzionalità dei manufatti;

g) quando l'alberatura impedisce opere indispensabili per adeguamenti normativi e interventi di manutenzione ordinaria, solo nei casi in cui non siano possibili altri interventi sulle alberature (esempio interventi cesori) o soluzioni tecniche alternative.

L'intervento deve essere preventivamente comunicato al Comune allegando fotografie e relazione descrittiva delle motivazioni e delle modalità d'intervento e nominativo e DURC della ditta esecutrice; il tutto redatto e controfirmato da un tecnico abilitato.

2. Il Settore preposto alla gestione e manutenzione del verde comunale (come pure i soggetti da esso regolarmente incaricati), intervenendo sul patrimonio pubblico attraverso i propri uffici, previa verifica degli elementi di fatto, è esentato dal redigere le suddette richieste di documentazione.

3. Nel caso in cui l'esemplare arboreo da abbattere appartenga al genere *Platanus* il proprietario o i soggetti formalmente delegati dovranno obbligatoriamente chiedere mediante comunicazione scritta le autorizzazioni al Servizio Fitosanitario Regionale e al Servizio Verde Pubblico del Comune di Capo d'Orlando.

4. I lavori relativi all'abbattimento o agli abbattimenti di alberature dovranno essere eseguiti da ditte specializzate nel settore, regolarmente iscritte alla Camera di Commercio.

5. Le Ditte esecutrici dei lavori sono tenute a conoscere le tecniche d'esecuzione degli interventi colturali a regola d'arte, la normativa vigente nazionale, regionale e comunale inerente la tutela del verde e dell'ambiente, nonché all'applicazione di quella vigente in materia di sicurezza sul lavoro.

6. Gli abbattimenti abusivi e l'inosservanza delle disposizioni contenute nei commi precedenti, così come i lavori eseguiti in difformità alle prescrizioni contenute nell'atto autorizzativo rilasciato dal Dirigente del Settore competente al Servizio del Verde Pubblico, effettuati su ogni pianta, sono considerati singolarmente

abbattimenti non autorizzati o singole violazioni al presente regolamento.

CAPITOLO III - SOSTITUZIONI

ARTICOLO 12. SOSTITUZIONE DI ESEMPLARI ABBATTUTI PER MOTIVI FITOSANITARI O DI SICUREZZA

1. Gli esemplari di cui all'art.3 comma 2 e 3 abbattuti per motivi fitosanitari o di sicurezza, qualora sussistano le condizioni di cui al successivo comma 3, devono essere sostituiti da altrettanti esemplari posti all'interno dell'area di pertinenza delle piante eliminate entro e non oltre 6 mesi dalla data di abbattimento dell'esemplare da eliminare.

Tale obbligo permane per le proprietà pubbliche anche per gli esemplari di cui all'art.3 comma 1.

2. Le alberature messe a dimora in sostituzione di quelle abbattute sono comunque salvaguardate per tutto il tempo necessario al raggiungimento delle dimensioni minime di tutela.

3. Gli esemplari sostitutivi potranno essere messi a dimora nell'area di pertinenza delle piante abbattute purché siano disponibili gli spazi sotto specificati e sia possibile il rispetto delle seguenti distanze:

a) distanze dai confini:

oltre a quanto indicato dal Codice Civile, dal nuovo Codice della Strada e Relativo Regolamento di attuazione, dalle norme ferroviarie, e dalla normativa di polizia idraulica, nella messa a dimora di nuovi esemplari, salvo accordi tra le parti, devono essere rispettate le seguenti distanze minime:

Tipologia di esemplare arboreo	Distanza minima di rispetto
(m) di III grandezza (raggio della chioma a maturità < 3 m)	3
di II grandezza (raggio della chioma a maturità tra 3 e 6 m)	3,5
di I grandezza (raggio della chioma a maturità > 6 m)	4

b) distanze da edifici e manufatti:

Tipologia di esemplare arboreo	Distanza minima di rispetto
(m) di III grandezza (raggio della chioma a maturità < 3 m)	3
di II grandezza (raggio della chioma a maturità tra 3 e 6 m)	3,5

di I grandezza (raggio della chioma a maturità > 6 m)**4**c) distanze da utenze aeree:

Per le utenze aeree di telecomunicazione ed elettriche presenti in ambiente urbano in conformità alla normativa vigente dovrà essere rispettata la distanza minima di impianto per un raggio di 30 m dalla proiezione al suolo del cavo.

d) distanze da utenze sotterranee:

Per le utenze sotterranee devono essere rispettate le seguenti distanze minime per singolo albero indicate in funzione della classe di grandezza a cui questo appartiene:

per tutte le alberature 3 m

e) distanze da solai e/manufatti interrati:

per tutte le alberature 3 m

f) cercine a terreno nudo:

qualora sia possibile il rispetto delle distanze di cui ai punti a), b), c), d) ed e) deve essere garantita la disponibilità di un cercine a terreno nudo o inerbito, circostante il tronco del nuovo esemplare arboreo, prevedendo anche l'eventuale demolizione di pavimentazioni realizzate in modo improprio, avente una superficie complessiva non inferiore a 10 mq.

La sostituzione è ammessa solo a condizione che, nella porzione di superficie permeabile interna al lotto così come definita dal Regolamento Edilizio vigente, fatte salve le norme del Codice Civile sulle distanze degli alberi ed arbusti dai confini, sussistano per ogni singolo nuovo impianto i seguenti spazi non sovrapponibili atti ad ospitare le nuove alberature:

Tipologia di esemplare arboreo	Aree per nuove alberature (mq)
a portamento piramidale	15 (raggio 2,10 m)
a portamento naturalmente espanso di III grandezza	
(raggio della chioma a maturità < 3 m)	25 (raggio 2,82 m)
a portamento naturalmente espanso di II grandezza	
(raggio della chioma a maturità tra 3 e 6 m)	35 (raggio 3,34 m)
a portamento naturalmente espanso di I grandezza	
(raggio della chioma a maturità > 6 m)	50 (raggio 3,98 m)

4. Sono ammesse deroghe alle distanze previste dal precedente comma ai punti a), b), f), nel caso in cui il reimpianto abbia il fine di reintegrare eventuali fallanze in viali alberati, filari di qualsiasi natura e tipo, quando la consistenza degli esemplari arborei classificati di "grande rilevanza" superi numericamente il 50% della composizione complessiva della formazione lineare.

5. Gli alberi di alto fusto messi a dimora oltre che appartenere ai gruppi A, B, C come da allegato 2, devono avere, a 1,00 m dal colletto, un diametro non inferiore a 6 cm per piante di III grandezza (raggio della chioma a maturità < 3 m) e un diametro non inferiore a 8 cm per piante di II (raggio della chioma a maturità tra 3 e 6 m) e di I grandezza (raggio della chioma a maturità > 6 m), provenire da specifico allevamento vivaistico, disporre di chiome e apparato radicale integro, risultare di buona qualità merceologica e

fitosanitaria.

Per quanto previsto al punto secondo del comma 1 gli esemplari da mettere a dimora devono appartenere a quelli dell'allegato 1 disporre di chiome e apparato radicale integro, risultare di buona qualità merceologica e fitosanitaria.

6. Nel caso di impossibilità di procedere al reintegro nell'area di pertinenza permane l'obbligo di reintegro in altra area pubblica vicinale da individuare ed indicare nella comunicazione preliminare.

ARTICOLO 13. REIMPIANTI COATTIVI

1. Le alberature abbattute abusivamente o per le quali è stata compromessa la vitalità, o i mancati reimpianti, devono essere sostituite qualora sussistano le condizioni previste dal precedente art. 12 comma 3, a cura del proprietario con altrettanti idonei esemplari posti nella medesima posizione previa eradicazione del ceppo.

2. Nel caso in cui non sia possibile procedere al reintegro della pianta abbattuta, secondo le modalità previste dal precedente art. 12, permane l'obbligo di reintegro in altra area pubblica vicinale da individuare ed indicare nella comunicazione preliminare.

CAPITOLO IV – POTATURE

ARTICOLO 14. POTATURE E RIMONDE

1. Le potature debbono essere eseguite a regola d'arte, cioè tendere a mantenere la chioma di ogni esemplare arboreo, per quanto possibile, integra e a portamento naturale tipico delle singole specie botaniche.

2. Per potature a regola d'arte si intendono:

a) su latifoglie decidue quelle invernali effettuate nel periodo 1° novembre - 21 marzo, interessando branche di diametro non superiore a 10 cm; nel caso di raccorciamenti con tagli all'inserimento della branca o ramo di ordine superiore, cioè ai nodi o biforcazioni, in modo tale da non lasciare porzioni di branca o di ramo privi di più giovane vegetazione apicale; i tagli dovranno essere netti e rispettare il collare sulla parte residua senza lasciare monconi. Dovrà essere rispettata una giusta proporzione tra le dimensioni del ramo tagliato e il ramo di sostituzione che viene lasciato;

b) su esemplare arboreo sempreverdi, esclusi gli arbusti, oltre al periodo di cui sopra quelle effettuate anche nei restanti periodi dell'anno, con tagli su branche non superiori a 10 cm di diametro.

c) su arbusti sempreverdi potrà essere eseguita nell'intero anno escluso il periodo di fioritura.

d) su palme dal mese di giugno a settembre tagliare solo le foglie, le infiorescenze e le infruttescenze morte (le foglie morte si recidono lasciando un pezzetto di picciolo facendo attenzione a non danneggiare lo stipite, i tagli delle foglie dovranno essere netti, senza lacerazioni o slabbrature) le foglie che creano disagi al passaggio, possono essere ridotte solo in parte o legate senza stringerle troppo.

3. Può inoltre essere eseguita un'altra tipologia di potatura per gli alberi così definita rimonda dal secco, intendendo con ciò quegli interventi cesori finalizzati alla sola asportazione di rami o branche

non più vegete, di rami scarsamente vigorosi o dei succhioni e polloni su esemplari di latifoglie e la sola

asportazione di rami o branche non più vegete su esemplari di conifere.

Tali interventi sono consentiti nell'arco di tutto l'anno, anche se devono essere eseguiti preferibilmente nei mesi estivi, senza limitazioni di taglio.

4. Nel caso in cui l'esemplare arboreo da potare appartenga al genere *Platanus* il proprietario o i soggetti formalmente delegati dovranno obbligatoriamente chiedere mediante comunicazione scritta l'autorizzazione al Servizio Fitosanitario Regionale

5. E' vietato effettuare potature a capitozzo o a sgamollo tali da alterare sostanzialmente la naturale forma degli alberi, e sulle conifere eseguire tagli drastici che ne compromettono irrimediabilmente la chioma.

ARTICOLO 15. POTATURA DI CONTENIMENTO DELLA CHIOMA E DI RISANAMENTO

1. Nel caso in cui debbano essere eseguiti interventi di potatura di risanamento e di contenimento della chioma di esemplari di cui all'art. 3 comma 2 e 3 è necessario inoltrare comunicazione al Settore competente al fine di ottenere la necessaria autorizzazione.

2. Sono considerate potature straordinarie le seguenti tipologie d'intervento:

a) potatura di riduzione e contenimento della chioma che consiste nell'eseguire raccorciamenti di rami e branche con tagli di ritorno di diametro superiore a 10 cm effettuati su gemme, germogli e rami opportunamente orientati per favorire lo sviluppo di una chioma più contenuta;

b) potatura di risanamento e ricostruzione, che consiste in interventi di asportazione di branche o rami ancora vegeti, di diametro superiore a 10 cm, soggetti ad evidenti patologie che ne compromettono la stabilità. Tali interventi, che dovranno essere eseguiti da ditte specializzate, non hanno limitazioni di taglio e sono consentiti nell'arco di tutto l'anno.

3. Nel caso in cui l'esemplare arboreo da potare appartenga al genere *Platanus* il proprietario o i soggetti formalmente delegati dovranno obbligatoriamente chiedere, mediante comunicazione scritta le autorizzazioni al Servizio Fitosanitario Regionale e al Servizio Verde Pubblico del Comune di Capo d'Orlando.

4. Nei casi in cui le potature eseguite in modo difforme dai criteri di buona pratica e di quanto contenuto nel presente regolamento che compromettano irrimediabilmente lo sviluppo futuro della chioma secondo le caratteristiche tipiche della specie, al proprietario, oltre alla sanzione pecuniaria, sarà addebitato un indennizzo calcolato sulla base delle modalità previste di cui all'allegato 4 del presente regolamento.

TITOLO III. NORME PER LA TUTELA DEL VERDE IN PRESENZA DI INTERVENTI EDILIZI

CAPITOLO I - ABBATTIMENTI IN PRESENZA DI TITOLI EDILIZI ABILITATIVI

ARTICOLO 16. ABBATTIMENTI IN PRESENZA DI TITOLI EDILIZI ABILITATIVI

1. L'abbattimento di specie arboree (così come definite all'art. 3 comma 2), con esclusione degli esemplari di grande rilevanza (così come definite all'art 3 comma 3), può essere consentito in relazione alla realizzazione di opere edili di natura pubblica e privata esclusivamente quando non sia possibile nessun'altra razionale soluzione progettuale e a fronte della presentazione di un progetto di complessiva riqualificazione del verde a firma di tecnico abilitato, valutata dal Settore competente.

2. In tal caso le specie vegetali abbattute devono essere sostituite nel lotto sul quale si realizza l'intervento con altrettante specie vegetali dello stesso gruppo di quelle abbattute.

3. La sostituzione è ammessa solo a condizione che nella porzione di superficie permeabile interna al lotto così come definita dal Regolamento Edilizio, fatte salve le norme del Codice Civile sulle distanze degli alberi ed arbusti dai confini, nonché quanto indicato nel precedente articolo 11, sussistano per ogni singolo nuovo impianto i seguenti spazi non sovrapponibili atti ad ospitare le nuove alberature:

Tipologia di esemplare arboreo	Aree per nuove alberature (mq)
a portamento piramidale	15 (raggio 2,10 m)
a portamento naturalmente espanso di III grandezza	
(raggio della chioma a maturità < 3 m)	25 (raggio 2,82 m)
a portamento naturalmente espanso di II grandezza	
(raggio della chioma a maturità tra 3 e 6 m)	35 (raggio 3,34 m)
a portamento naturalmente espanso di I grandezza	
(raggio della chioma a maturità > 6 m)	50 (raggio 3,98 m)

4. La sostituzione delle piante abbattute, qualora sussistano le condizioni di cui al precedente comma 3, potrà essere effettuata prevedendo l'utilizzo di esemplari arborei a portamento piramidale con un numero di piante pari a:

> n° 4 piante se l'esemplare abbattuto da sostituire a portamento naturalmente espanso appartiene alla classe di I grandezza (raggio della chioma a maturità > 6 m);

> n° 3 piante se l'esemplare abbattuto da sostituire a portamento naturalmente espanso appartiene alla classe di II grandezza (raggio della chioma a maturità tra 3 e 6 m);

> n° 2 piante se l'esemplare abbattuto da sostituire a portamento naturalmente espanso appartiene alla classe di III grandezza (raggio della chioma a maturità < 3 m).

5. Le mancate sostituzioni e le sostituzioni eseguite in difformità alle prescrizioni contenute nel titolo edilizio abilitativo, determinate sulla base dei precedenti commi, sono considerate singolarmente abbattimenti non autorizzati e singolarmente violazioni al presente regolamento.

Pertanto le aree e i volumi di pertinenza degli esemplari arborei tutelati così come definite all'art. 3 ai commi 6 e 7 del presente regolamento, ferma restando la potenzialità edificatoria attribuita dagli strumenti urbanistici, sono da considerarsi non direttamente edificabili.

6. Deroche a quanto disposto dai precedenti commi del presente articolo sono previste e concesse esclusivamente quando non sia possibile nessun'altra razionale soluzione progettuale, valutata dal Settore competente, e quando le opere edili da realizzare rivestono carattere di pubblica utilità, sono oggetto di

titolo abilitativo di cui al vigente RE o rientrano nei Piani Urbanistici Attuativi con cessioni di opere e aree verdi all'Amministrazione Comunale.

Tale deroga dovrà essere contenuta nell'atto di approvazione del progetto di opera pubblica o, nel caso di interventi soggetti a titolo abilitativo, nel titolo stesso.

CAPITOLO II - AREE DI PERTINENZA: INTERVENTI AMMESSI

ARTICOLO 17. INTERVENTI AMMESSI ALL'INTERNO DELLE AREE DI PERTINENZA

1. Le aree e i volumi di pertinenza degli esemplari arborei tutelati, così come definite all'art. 3 comma 2 del presente regolamento, possono essere interessate dalla realizzazione di nuovi manufatti in elevazione (compresi marciapiedi e pavimentazioni impermeabili) per una porzione del cilindro (volume di pertinenza) pari ad 1/4 e ad una distanza non inferiore a 5 m dal colletto/fusto;

2. Distanze inferiori sono ammesse esclusivamente nei casi di ripristino o rifacimento di marciapiedi, cordoli e pavimentazioni non permeabili esistenti, a condizione che i cordoli o i muretti di contenimento siano realizzati con fondazioni di tipo puntiforme e travi o cordoli a elemento continuo. Nel caso in cui la pavimentazione esistente soggetta ad intervento di ripristino o rifacimento interessi l'area circostante il colletto della pianta, è necessario prevedere un'area permeabile (cercine) del diametro di 2 m; per gli alberi di grande rilevanza tale raggio non può essere inferiore a 4 m.

3. Per gli scavi necessari alla posa in opera di nuova impiantistica tecnologica interrata (tubazioni gas, acqua, linee elettriche e telefoniche, fognature, ecc.) si devono osservare distanze o utilizzare per la posa di passacavi il sistema no-dig (assenza di scavi) e adottare comunque precauzioni tali da non danneggiare le radici degli alberi e comprometterne la stabilità.

Le distanze minime misurate al colletto/fusto rilevata a 10 cm da terra dell'albero interessato dovranno essere maggiori o uguali al raggio della chioma così come riportato nell'[ALLEGATO 3. Classificazione degli alberi in base alla dimensione della chioma a maturità](#)

4. Gli edifici esistenti o i manufatti e le porzioni di essi ricadenti anche parzialmente all'interno delle aree e dei volumi di pertinenza delle alberature tutelate possono essere demoliti o ricostruiti senza eccedere le dimensioni esistenti (planimetriche o altimetriche), sia entro che fuori terra; tale limite deve essere rispettato anche per gli scavi connessi.

5. Gli interventi eseguiti in difformità al titolo edilizio abilitativo e alle prescrizioni contenute nei precedenti commi, sono considerate singolarmente abbattimenti non autorizzati e singolarmente violazioni al presente regolamento.

Pertanto le aree e i volumi di pertinenza degli esemplari arborei tutelati così come definite all'art. 3 comma 2 del presente regolamento, ferma restando la potenzialità edificatoria attribuita dagli strumenti urbanistici, sono da considerarsi non direttamente edificabili.

Nel caso in cui il danno arrecato pregiudichi la stabilità della pianta, che dovrà per motivi di sicurezza essere abbattuta, sarà addebitato un indennizzo calcolato sulla base delle modalità previste di cui all'allegato 4 del presente regolamento.

ARTICOLO 18. PAVIMENTAZIONI AMMESSE ALL'INTERNO DELLE AREE DI PERTINENZA

1. Le aree di pertinenza delle alberature possono essere interessate da pose di pavimentazioni che, a seconda della loro tipologia e grado di permeabilità, potranno avere sviluppi di copertura diversificati:

a) pavimentazione superficiale permeabile. Si identifica in questa tipologia per esempio il prato armato, realizzato con elementi in polipropilene e altri materiali plastici con superficie permeabile non inferiore al 95% e altezza non inferiore a 4-5 cm posati su un letto di pietrisco di pezzatura fine di grana variabile 3-10 mm ben steso e rullato per uno spessore finito di circa 5-7 cm con un'eventuale strato opzionale di sabbia di 3 cm di spessore.

Grado di copertura dell'area di pertinenza 100%, garantendo comunque un cercine minimo che consenta, nella posa del pacchetto innanzi descritto, la salvaguardia del colletto e dell'apparato radicale;

b) pavimentazione superficiale semipermeabile. Si identificano in questa tipologia quelle pavimentazioni realizzate con manufatti che presentano una percentuale di foratura minima pari al 40% con una normale pendenza della superficie 1 – 1,5% e vuoti riempiti con pietrischetto, posati su un letto di inerti di pezzatura a grana variabile 20-60 mm ben steso e rullato per uno spessore finito di circa 10 cm con un'eventuale strato opzionale di sabbia o pietrischetto 3-10 mm di 3 cm di spessore, inframezzato con stuoia in geotessuto. Lo strato di detta pavimentazione compreso il pacchetto di sottofondazione sopra descritto dovrà corrispondere ad uno spessore complessivo, misurato dalla quota originaria del piano di campagna, variabile tra 15 e 20 cm, purché in ogni caso non vengano danneggiate le appendici radicali.

Fatto salvo il mantenimento di un cercine di terreno nudo a permeabilità profonda delle dimensioni di seguito riportate, la restante porzione dell'area di pertinenza può essere pavimentata attraverso la posa in opera di pavimentazioni semipermeabili.

Tipologia di esemplare arboreo	Ampiezza del cercine di terreno nudo (mq)
di III grandezza (raggio della chioma a maturità < 3 m)	10
di II grandezza (raggio della chioma a maturità tra 3 e 6 m)	20
di I grandezza (raggio della chioma a maturità > 6 m)	30
alberi di grande rilevanza (vedi art. 2 comma 2)	80

2. Deroghe a quanto disposto dai precedenti commi del presente articolo sono previste e concesse esclusivamente quando non sia possibile nessun'altra razionale soluzione progettuale e quando le opere edili da realizzare rivestono carattere di pubblica utilità, sono oggetto di titolo abilitativo di cui al vigente RE o rientrano nei Piani Urbanistici Attuativi con cessioni di opere e aree verdi all'Amministrazione Comunale.

Tale deroga dovrà essere contenuta nell'atto di approvazione del progetto di opera pubblica o, nel caso di interventi soggetti a titolo abilitativo, nel titolo stesso.

ARTICOLO 19 - VERDE REALIZZATO A SCOMPUTO DI ONERI DI URBANIZZAZIONE

In caso di Interventi in Comparti edilizi o piani di lottizzazione che prevedano la cessione di aree

con specifica destinazione “Verde Pubblico”, il Comune potrà prevedere la possibilità di scomputare dagli oneri di urbanizzazione la realizzazione delle nuove aree a verde.

Per le stesse aree, nell'impossibilità di realizzare a scomputo gli interventi in questione, i privati interessati possono avanzare richiesta di realizzazione dell'intervento e/o gestione a proprie cura e spese a fronte di regolare convenzione senza in alcun modo venir meno il pubblico uso delle aree.

L'intervento dovrà comunque uniformarsi a quanto descritto e stabilito nel presente regolamento ed il relativo progetto dovrà essere redatto da un tecnico abilitato.

Tale progetto di sistemazione del verde, deve comprendere:

- relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte progettuali, nonché una descrizione dettagliata delle caratteristiche di tutti i materiali prescelti (vivi e non), degli aspetti tecnico-agronomici e dell'inserimento paesaggistico ed ambientale;
- elaborati di progetto, redatti alle scale opportune, in cui siano riportate le principali caratteristiche dell'opera (disposizione dei singoli alberi o gruppi di alberi, con evidenziato l'ingombro a maturità, dei gruppi di arbusti, dei percorsi pedonali, ciclabili e carrabili e degli impianti - irrigazione, drenaggi, illuminazione, arredo ecc. -, nonché viabilità, passi carrai e utenze, aeree e sotterranee, attigui all'area di intervento);
- un disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali, tecnici ed economici;
- piano quinquennale di manutenzione delle opere a verde ed eventuale piano di diradamento delle alberature;
- eventuale piano di tutela del verde esistente.

Nei progetti per nuove aree verdi o per la risistemazione di quelle già esistenti, si dovrà puntare all'inserimento paesistico dell'area e degli edifici di pertinenza, soprattutto nel caso di aree inserite in zone di particolare valore paesistico (zone inserite in aree protette), dovrà inoltre tenere conto delle esigenze del territorio e prevedere una corretta destinazione d'uso delle aree verdi.

I progetti (in doppia copia) saranno presentati al Comune unitamente al progetto di lottizzazione.

CAPITOLO III - PRESCRIZIONI E VINCOLI

ARTICOLO 20. PRESCRIZIONI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI EDILIZI E SCELTA DELLE SPECIE VEGETALI

1. Negli interventi edilizi nei quali è previsto un obbligo e rispetto dell'indice di sfruttamento deve essere prevista una dotazione di verde come specificato nel successivo comma 2.
2. Negli spazi di cui al precedente comma 1, contestualmente all'attuazione degli interventi edilizi, devono essere poste a dimora nuove alberature di alto fusto, nella misura minima di una pianta ogni 150 mq di superficie del lotto non coperta, oltre a specie arbustive nella misura minima di due gruppi (minimo cinque esemplari) ogni 150 mq di superficie del lotto non coperta. Il numero di alberi deve essere arrotondato all'unità superiore.

3. La scelta delle specie deve avvenire ispirandosi prevalentemente ai seguenti criteri e, in ogni caso, tenendo sempre in considerazione il particolare contesto nel quale i nuovi esemplari e dovranno essere scelti il 50% da specie vegetali arbustive ed arboree di cui agli Allegati 1 e 2 ad esclusione delle specie contenute nel gruppo C dell'allegato 2;

4. Gli alberi di alto fusto messi a dimora devono avere, a 1,00 m dal colletto, circonferenza del tronco non inferiore a:

> 20 – 24 cm per esemplari di I grandezza;

> 18 – 20 cm per esemplari di II grandezza;

> 16 – 18 cm per esemplari di III grandezza.

Le piante devono inoltre disporre di idoneo "pane di terra", non risultare perciò estirpati a radice nuda, provenire da specifico allevamento vivaistico, disporre di chiome e apparato radicale integro, risultare di buona qualità merceologica, disporre di garanzia all'attecchimento.

5. In tutti i progetti riguardanti le aree verdi, da presentarsi a firma di un tecnico abilitato, le alberature esistenti e le formazioni arbustive significative devono essere rigorosamente rilevate individuando genere e specie botanica e indicate su apposita planimetria, con le corrispondenti aree di pertinenza; deve inoltre essere fornita apposita documentazione fotografica e relazione tecnica.

6. I progetti edilizi, e in particolare quelli interessanti il sottosuolo, devono essere studiati in maniera da rispettare le alberature di alto fusto sottoposte a tutela, avendo particolare cura di non offenderne gli apparati radicali.

7. Parte integrante di ogni progetto edilizio è il progetto definitivo della sistemazione degli spazi scoperti che dovrà chiaramente individuare tutti gli impianti a verde che si intendano eseguire, ivi comprese le attrezzature in caso di verde attrezzato e di ogni altra sistemazione inerente la progettazione dell'area, nonché il rispetto delle distanze delle alberature dall'impiantistica interrata (tubazioni gas, acqua, linee elettriche e telefoniche, fognature, ecc.).

8. Le nuove alberature devono essere disposte in modo da creare spazi alberati unitari e articolati per masse arboree, comunque opportunamente collegati tra di loro, in rapporto specialmente ai fabbricati e alle relative visuali anche riferite all'integrazione e armonizzazione dell'opera nel paesaggio circostante.

9. Nei nuovi interventi, gli spazi destinati a parcheggio a raso, così come definiti dal vigente RE, devono essere dotati di alberature che a maturazione consentano un'ampia copertura dell'area di sosta; tali alberature a differenza delle norme di cui agli articoli precedenti potranno avere un'area permeabile (cercine) del diametro di 2 m.

TITOLO IV. NORME PER L'USO E L'ORGANIZZAZIONE DEL VERDE PUBBLICO

ARTICOLO 21. AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Risultano compresi nell'ambito di applicazione del presente titolo le aree verdi a valenza

naturalistica e quelle di cui all'art. 2.

Il Settore competente provvederà alla periodica redazione e all'aggiornamento dell'elenco delle aree verdi classificate secondo la tipologia d'uso.

2. La fruizione, da parte dei cittadini, dei giardini storici di proprietà privata, aperti al pubblico, è regolata da apposite convenzioni.

3. L'Amministrazione Comunale per la manutenzione ordinaria e straordinaria di ville, parchi e giardini può attivare convenzioni con soggetti pubblici e privati.

CAPITOLO I - USI E LIMITAZIONI

ARTICOLO 22. ACCESSO A PARCHI, GIARDINI E AREE VERDI

1. Il verde pubblico è fruibile da tutti i cittadini fatte salve le limitazioni contenute nel presente regolamento.

I parchi, le ville, i giardini ed in generale tutte le aree Verdi, eventualmente recintate, sono aperte al pubblico secondo gli orari indicati nelle tabelle esposte agli ingressi di ogni singolo spazio verde.

2. Le aree verdi di pertinenza di servizi pubblici (giardini scolastici, aree verdi contigue a sedi di quartieri, ecc.) sono accessibili negli orari di funzionamento delle Istituzioni cui afferiscono, nei limiti dettati dalle esigenze funzionali del servizio erogato.

3. Il verde pubblico gestito da Enti ed Associazioni in regime di convenzione con l'Amministrazione Comunale è accessibile secondo le norme e gli orari stabiliti dal concessionario, in ottemperanza a quanto previsto dalla convenzione, e comunque indicati in apposite tabelle esposte agli ingressi.

4. L'Amministrazione Comunale può disporre la chiusura temporanea, totale o parziale, delle aree verdi per la manutenzione ordinaria e straordinaria o per motivi di sicurezza e pubblica incolumità.

5. Per tutelare aspetti particolari della flora, della fauna o del patrimonio archeologico o storico, può essere impedito o limitato l'accesso in aree specifiche, contrassegnate da apposita segnaletica.

ARTICOLO 23. LIMITAZIONI D'USO ED ATTIVITÀ CONSENTITE

1. Le aree verdi sono a disposizione dei cittadini per lo svolgimento di attività fisico motorie, ricreative, sociali, per il riposo, lo studio e l'osservazione della natura.

2. I frequentatori sono responsabili dei danni di qualsiasi natura causati da essi stessi o da persone, animali o cose di cui hanno responsabilità e custodia.

3. La salvaguardia del verde pubblico è affidata al senso di responsabilità dei cittadini che sono tenuti ad osservare sia le norme di comportamento sia le indicazioni del personale addetto alla gestione del verde ed alla vigilanza. E' pertanto vietato alterare lo stato dei luoghi, introdurre elementi di arredo personali (cesti, sedie, panche, tavolini, cartelli, ecc.) e mettere a dimora alberi o arbusti senza preventiva autorizzazione rilasciata dal competente Settore comunale.

4. Nelle aree verdi è vietato campeggiare, bivaccare o pernottare, utilizzare barbecue o accendere fuochi al di fuori di specifici manufatti qualora presenti e realizzati dall'Amministrazione Comunale, escludendo in ogni caso l'impiego di legna come combustibile.

E' altresì vietato l'accesso, la circolazione e la sosta dei veicoli a motore, ad esclusione dei veicoli per i diversamente abili, di quelli autorizzati e di quelli indispensabili per le operazioni di manutenzione.

5. Le attività consentite nel verde pubblico, esercitate nel rispetto degli altri frequentatori e dell'ambiente naturale e dei manufatti, sempre tenendo conto delle specifiche funzioni di ciascuna area verde, sono:

a) sosta e riposo;

b) mobilità pedonale;

c) mobilità ciclabile a passo d'uomo lungo i percorsi di distribuzione interni al parco e lungo i percorsi e vialetti ad uso promiscuo, a velocità moderata lungo le piste ciclabili e i percorsi ciclopedonali che attraversano parchi e giardini. I mezzi non motorizzati (quali biciclette, tricicli), usati dai bambini di età inferiore ai 6 (sei) anni possono liberamente circolare anche sui tappeti erbosi solitamente calpestabili dai pedoni;

d) gioco libero di tipo leggero, quello cioè praticato da bambini di età inferiore ai 12 (dodici) anni;

e) gioco libero di tipo pesante intendendo quello praticato da tutti gli utenti esclusi i bambini di cui al punto d);

f) attività sportiva praticata da singole persone;

g) attività sportiva praticata in forma organizzata e di gruppo;

h) raccolta in misura limitata ed occasionale di parti di vegetali (foglie, fiori, frutti, semi) a fini didattico-naturalistici o di ricerca. Tale attività risulta subordinata, per privati, aziende commerciali o altri soggetti, al rilascio di specifica autorizzazione da parte del competente Settore comunale o da Istituti e Centri riconosciuti dall'Amministrazione Comunale;

i) raccolta di qualsiasi specie di fungo solo con specifica autorizzazione rilasciata per motivi di ricerca scientifica;

j) barbecue esclusivamente nelle aree attrezzate con appositi manufatti.

6. Al fine di garantire un uso corretto che non limiti l'utenza, ma tuteli il patrimonio, il verde pubblico viene classificato secondo tipologie a differente grado di fruibilità.

Tipo di area verde	Tipologia	Attività ammesse	Attività non ammesse
Giardini storico-monumentali di rilevanza urbana	1A	- sosta e riposo nelle zone attrezzate - mobilità pedonale e ciclabile - gioco leggero nelle zone attrezzate se esistenti - gioco pesante	

- calpestio dei prati
- attività sportiva
- feste campestri (in aree pavimentate)

Giardini storico-monumentali Giardini/Parchi Botanico - naturalistici Verde cimiteriale	1B	- sosta e riposo nelle zone attrezzate - mobilità pedonale su percorsi e vialetti - gioco leggero nelle zone attrezzate	- calpestio dei prati - gioco pesante - attività sportiva - mobilità ciclabile
---	----	---	---

Parchi e giardini di quartiere Boschi*	2	- sosta e riposo - mobilità pedonale - mobilità ciclabile (ove non vietato espressamente)	- attività sportiva organizzata - gioco pesante
Verde agricolo naturale**		- attività sportiva praticata da singole persone - gioco leggero	- feste campestri

Verde estensivo Parchi e giardini di rilevanza urbana Parchi urbani***	3	- sosta e riposo - attività sportiva singola e organizzata di gruppo - gioco leggero e pesante - feste campestri - mobilità pedonale e ciclabile	
--	---	--	--

Arredo Stradale - Per motivi di sicurezza non è ammessa alcuna attività

* limitatamente alle radure, ai percorsi di penetrazione, agli spazi privi di sottobosco arbustivo.

** con esclusione delle aree a colture specializzate in atto (seminativi, vigneti, frutteti, culture ortive ecc.).

*** con esclusione delle zone a differente tipologia all'interno di superfici a parco molto ampie o parchi tematici a specifica destinazione).

ARTICOLO 24. GIOCO LIBERO E ATTREZZATURE SPECIFICHE

1. Gli esercizi e i giochi (pattini e tavole a rotelle, bocce, ecc.) che possono disturbare la fruizione di chi sosta o passeggia o causare incidenti a persone e danni alle piantagioni, alle infrastrutture o agli immobili inseriti nel verde pubblico, sono consentiti nei soli spazi predisposti per questi scopi, ad eccezione delle aree verdi di tipo 1A, di cui al precedente articolo.
2. E' ammesso l'esercizio dell'aeromodellismo, dell'automodellismo, degli aquiloni, con esclusione di ogni forma di volo e di mobilità di modelli tramite l'uso di motori a scoppio o a combustione interna ed esterna.
3. Le attrezzature esistenti negli spazi verdi devono essere utilizzate in modo appropriato per non alterarne la funzionalità.
4. Le attrezzature di gioco, installate per i bambini e differenziate per fasce di età non possono essere utilizzate da adulti o da bambini di età non idonea all'uso delle singole attrezzature.
5. Il libero uso delle attrezzature e dei giochi da parte dei bambini è posto sotto la responsabilità e la conseguente sorveglianza delle persone che ne hanno la custodia.
6. Rimane comunque vietata qualunque attività che possa creare pericolo per la pubblica incolumità.

ARTICOLO 25. USO DEL VERDE PUBBLICO DA PARTE DI ANIMALI

1. L'accesso al verde pubblico da parte di frequentatori accompagnati da animali domestici è disciplinato dai vigenti regolamenti in materia.
 2. I proprietari o le persone incaricate della custodia dei cani o di altri animali domestici devono impedire che gli animali sporchino gli spazi dei pubblici giardini, e più in generale gli spazi pubblici, con deiezioni o spandimenti di liquami. In ogni caso, i proprietari sono tenuti a provvedere immediatamente alla pulizia del suolo imbrattato dagli escrementi degli animali.
 3. In tutte le aree appositamente predisposte per il gioco dei bambini è vietata la frequentazione dei cani e di altri animali domestici.
- E' facoltà dell'Amministrazione Comunale autorizzare all'interno di idonee zone verdi la realizzazione di aree destinate agli animali domestici con opportune delimitazioni e dotate di specifiche attrezzature.
4. Le aree per la corsa libera dei cani dovranno essere realizzate secondo le modalità riportate nella specifica regolamentazione per la convivenza tra uomo e animali, senza peraltro alterare o limitare le vocazioni d'uso del giardino o del parco in cui si inseriscono. L'esame di compatibilità è in capo al Settore competente.
 5. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale vietare l'accesso ai cani in alcune aree verdi di particolare valore estetico - ornamentale, di carattere storico - ambientale e paesaggistico, di interesse botanico, naturalistico o di dimensioni non adeguate e attrezzate con aree gioco per bambini.

ARTICOLO 26. INSTALLAZIONE DI CHIOSCHI SU AREE A VERDE PUBBLICO O ALL'INTERNO DI AREE DI PERTINENZA DI ALBERATURE

1. L'installazione di chioschi, nel caso in cui gli strumenti urbanistici in vigore lo consentano, è soggetta, nell'ambito autorizzativo, al parere tecnico del Settore competente che deve valutare l'impatto dell'intervento sull'area verde, nonché dettare le prescrizioni tecniche per la salvaguardia della vegetazione esistente e per il ripristino dell'area. La richiesta deve in ogni caso essere subordinata alla presentazione di un progetto che tenga in considerazione primariamente l'inserimento paesaggistico e urbanistico dei manufatti.

ARTICOLO 27. OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER CANTIERI, MANIFESTAZIONI CULTURALI E SPORTIVE, DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE, DI PUBBLICO SPETTACOLO E SIMILI

1. L'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico in area verde pubblica per cantieri, manifestazioni culturali e sportive, dello spettacolo viaggiante, di pubblico spettacolo e le iniziative assimilabili, deve prevedere il parere del Settore competente relativamente alle modalità d'uso e alle specifiche tecniche per gli interventi manutentivi da attuarsi nel periodo richiesto, nonché i ripristini finali.

2. L'autorizzazione deve contenere le disposizioni a carico del richiedente per eventuali danni cagionati ai manufatti, alle attrezzature e relative pertinenze in conseguenza del deposito, della caduta naturale o accidentale di fogliame, ramaglie e similari prodotti da alberature di proprietà del Comune, e l'importo della polizza fidejussione a garanzia di ripristino dei luoghi determinate dall'amministrazione comunale.

TITOLO V. SANZIONI

ARTICOLO 28. SANZIONI

1. Ogni violazione delle norme e prescrizioni del presente regolamento, salva l'applicazione della legge quando il fatto costituisca più grave illecito, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00, oltre al risarcimento del danno secondo quanto definito nell'allegato 3, in base all'art. 7 bis del T.U.E.L., Decreto L.gs. n. 267 del 18 agosto 2000 e successive modifiche in base a quanto definito nell'allegato 4 ed al tariffario che stabilisce anche la possibilità di sanzioni amministrative in misura ridotta.

2. La sanzione amministrativa si applica indipendentemente da ogni altra forma di responsabilità a carico del trasgressore e degli eventuali obbligati in solido.

3. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione delle norme contenute nel presente regolamento spettano al Comune e il loro uso verrà destinato principalmente ad interventi sul Verde Pubblico Comunale.

4. Il pagamento della sanzione non fa venir meno in alcun modo gli obblighi dei reintegri.

ARTICOLO 29. INDENNIZZI PER DANNI O REINTEGRI DEL PATRIMONIO ARBOREO E ARBUSTIVO PUBBLICO E PRIVATO

1. In caso di danneggiamento o di abbattimento di esemplari arborei o arbustivi in violazione delle norme del presente regolamento, il trasgressore e gli eventuali obbligati in solido individuati ai sensi dell'articolo precedente sono tenuti alla riduzione in pristino a proprie spese.

2. In caso di mancata riduzione in pristino degli esemplari arborei o arbustivi danneggiati o abbattuti, il trasgressore e gli eventuali obbligati in solido individuati ai sensi dell'articolo precedente sono tenuti al pagamento di un indennizzo determinato in base alla tabella di cui all'allegato 3, fatto salvo da quanto previsto dall'articolo 8 comma 4.

TITOLO VI – LINEE GUIDA PER LA PROGETTAZIONE DELLE AREE VERDI PUBBLICHE

ARTICOLO 30. PREMESSA

La progettazione del verde deve essere articolata in:

- a) una fase preliminare di inquadramento territoriale (analisi del contesto urbano, delle valenze ambientali, delle connessioni con il sistema del verde pubblico e privato, dei possibili collegamenti tra il verde esistente e di progetto);
- b) una fase progettuale che, sulla base delle analisi condotte, sviluppi più ipotesi per giungere alla migliore disposizione spaziale delle diverse componenti progettuali (vuoti e pieni, spazi pubblici e privati);
- c) una fase di approfondimento tecnico per la definizione della migliore soluzione individuata.

Al termine della fase preliminare viene individuata la tipologia di verde più idonea per ogni singola situazione ambientale, che può assumere caratteristiche differenti in funzione del suo diverso grado di fruibilità.

ARTICOLO 31. CRITERI PROGETTUALI

1. Con la terza fase (approfondimento tecnico) si avvia la progettazione esecutiva dell'area.
2. La qualità del verde pubblico, e di riflesso il contenimento dei suoi costi gestionali e manutentivi da parte dell'Amministrazione, è vincolata al rispetto dei presupposti e dei criteri progettuali di seguito riassunti:

a) Aspetti patrimoniali dell'area - Occorre evitare il frazionamento delle aree da destinare a verde pubblico e, dove questo non sia progettualmente possibile, vanno comunque evitate le superfici di modeste dimensioni.

Per interventi che interessano elementi sulle zone di confine appartenenti a proprietà diverse da quelle dei proponenti (alberature, siepi di confine, recinzioni, muri di contenimento, ecc.) è indispensabile produrre uno specifico atto preventivo d'assenso.

b) Collegamenti con altre aree di interesse pubblico - Per il verde pubblico devono essere assicurate le connessioni con le altre aree pubbliche presenti nelle vicinanze (parchi e giardini, ma anche impianti sportivi, aree scolastiche, sedi istituzionali o di associazioni, ...) attraverso la realizzazione di percorsi pedonali e/o ciclabili e, quando possibile, corridoi ecologici.

c) Aspetti ambientali - il verde di progetto, pubblico o privato, deve comunque essere in continuità con le eventuali aree verdi contigue; a zone alberate limitrofe è bene far corrispondere nuovi impianti arborei per incrementare la fito-massa e i benefici effetti sul microclima. In particolare la progettazione del verde prossimo al sistema delle acque superficiali, o comunque interessato da corridoi ecologici, deve poter accrescere le potenzialità ambientali del luogo.

d) Tempi di realizzazione - nei casi in cui lo spazio attrezzato a verde pubblico sia realizzato in zona limitrofa in area indisturbata e marginale al cantiere, si fa obbligo di attuare tali sistemazioni a verde contestualmente all'avvio dei lavori di carattere edile. In questo modo, il bene sarà reso disponibile alla collettività in tempi brevi, pur senza variare gli obblighi e la tempistica relativa al periodo manutentivo delle opere a verde, posti in carico agli attuatori e previsti nella convenzione urbanistica.

e) Mitigazioni acustiche - devono preferibilmente essere adottate soluzioni che prevedano la realizzazione di barriere fonoassorbenti costituite da materiali "inerti" (legno, vetro, o altri materiali).

Nei casi in cui si manifesti l'assoluta necessità di ricorrere alla realizzazione di terre armate o gabbionate, i progettisti devono avvalersi già in fase autorizzativa di professionisti di comprovata esperienza nel settore che garantiscano non solo la staticità e la sicurezza dell'opera ma anche il suo inverdimento e il consolidamento della vegetazione in tempi brevi.

f) Riconoscibilità delle aree pubbliche - I confini delle aree a verde pubblico devono essere chiaramente individuati in tutti gli elaborati tecnici; tali limiti devono essere facilmente individuabili, oltre che sulle tavole di progetto, anche nella realtà attraverso la definizione di confini visibili (percorsi, cordoli, recinzioni, muri, scarpate, siepi, ecc.).

Le aree da destinare a verde pubblico devono quindi essere facilmente riconoscibili, cioè percepite come un'unità di verde fruibile in termini ambientali o di uso collettivo. Devono per questo motivo, disporre di almeno un accesso carrabile per i mezzi manutentivi e di soccorso (di almeno 3 m di larghezza) dalla viabilità pubblica, e di accessi pedonali localizzati possibilmente in prossimità di parcheggi pubblici. L'arredo deve essere adeguato al tipo di fruizione previsto, compresa specifica cartellonistica sulle norme di comportamento da tenere nei parchi, nelle ville e nei giardini Orlandini. Se le aree verdi risultassero schermate da edifici, devono essere assicurati corridoi prospettici che le rendano visibili dalla viabilità principale; devono inoltre potere essere raggiungibili da percorsi pedonali ed eventualmente piste ciclabili e comunque essere indicate sulla sede stradale da appositi cartelli direzionali.

Per contro, il verde di arredo dell'edificato e quello in adiacenza (sistemazioni degli accessi, vasche di terra, aiuole o superfici prative a ridosso delle murature) va tassativamente compreso in proprietà privata e differenziato chiaramente, laddove non ci sia soluzione di continuità evidente, da quello pubblico.

g) Caratteristiche delle nuove aree a verde - nei casi di ampliamenti di aree pubbliche è fatto obbligo di uniformare la progettazione alle caratteristiche del verde pubblico già esistente, adottandone i materiali, le tipologie degli arredi, ecc. L'Amministrazione si riserva caso per caso di indicare la/le specializzazioni che occorre ricercare in ogni nuovo intervento di realizzazione di aree verdi per la massima diversificazione degli spazi pubblici nel sistema del verde territoriale.

Una spiccata caratterizzazione dell'area si rende obbligatoriamente necessaria nel caso di superfici di

modesta entità, che non consentono quindi di soddisfare con soluzioni opportune fruizioni diversificate.

La caratterizzazione delle aree a verde si esplica attraverso la ricchezza della vegetazione e il corretto abbinamento delle specie vegetali, la scelta oculata di arredi di qualità, l'allestimento di spazi specializzati (aree per il gioco, per la sosta, dedicate agli anziani o, con caratteristiche diverse, per gli adolescenti o i diversamente abili), con elementi che soddisfino comunque in primo luogo le esigenze di sicurezza e robustezza, oltre che di gradimento.

h) Piste ciclabili nel verde - Per garantire la sicurezza dei fruitori, ed in particolare delle categorie più deboli (anziani e bambini), è consentita la realizzazione nel verde di piste ciclabili regolamentari.

In questo senso, occorre che le aree verdi interessate abbiano una superficie sufficientemente ampia e, per quanto possibile, la pista sia mantenuta in posizione tangente al perimetro del giardino o parco pubblico, evitando eccessive interferenze fra i ciclisti e gli altri fruitori dell'area.

Nei giardini storico-monumentali, nei parchi e giardini botanici la progettazione deve minimizzare le interferenze dei percorsi ciclabili con le funzioni dell'area verde, evitando la realizzazione di tracciati in prossimità di elementi di attrazione pedonale (panchine, fontanelle, giochi, ecc).

i) Verde nei parcheggi e nelle strade - I parcheggi pubblici devono garantire un adeguato numero di alberature ed essere orientati favorevolmente per sfruttare al meglio l'ombreggiamento delle piante. La soluzione progettuale più indicata e idonea ad un corretto sviluppo delle alberature è data dalla realizzazione di fasce verdi continue, permeabili e alberate, della larghezza minima di m 1,50 e ortogonali agli stalli.

In ogni caso le piante devono avere alla base spazi permeabili di sufficiente ampiezza costituiti da aiuole intervallate indicativamente ogni quattro posti auto.

Per i parcheggi a pettine le aiuole vanno realizzate della larghezza minima di m 1,50 lunghe quanto lo stallo o minimo di m 2,50 nel caso sia prevista la realizzazione di posti moto di fronte alle aiuole; per i parcheggi a spina l'aiuola singola dovrà avere larghezza minima di m 2,00 e lunghezza di m 2,50.

Qualora sussistano in un'unica area parcheggi pubblici e parcheggi privati contigui, vanno adottate soluzioni tecniche per differenziarli inequivocabilmente attraverso l'impiego, per esempio, di specie botaniche diverse o di materiali edilizi diversi.

Anche per quanto riguarda gli alberi nelle strade, i singoli esemplari dovranno avere alla base spazi permeabili di sufficiente ampiezza, di larghezza minima di m 2,00.

Gli esemplari messi a dimora nelle aiuole dovranno essere previsti ad una distanza minima di m 7,50 sulla fila e m 3,00 dalle facciate degli edifici o dal confine di proprietà.

Le suddette dimensioni minime delle aiuole permeabili sono da intendersi "interno cordolo", che a sua volta dovrà avere mostra minima di cm 15.

- a) per marciapiedi di larghezza inferiore a m 2,5: nessuna alberatura, solo arbusti;
- b) per marciapiedi di larghezza compresa tra m 2,5 e 3: alberi di terza grandezza;
- c) per marciapiedi di larghezza compresa tra m 3 e 4: alberi di seconda grandezza;
- d) per marciapiedi di larghezza superiore a m 4: alberi di prima grandezza;

Per ogni pianta dovrà essere garantita una superficie libera adeguata al suo sviluppo ed il fusto delle piante dovranno essere adeguatamente protette dal calpestio e dagli urti.

Nel nuovo impianto in aree destinate a parcheggio sono da escludere piante con apparati radicali superficiali per gli eventuali danni che potrebbero causare alle infrastrutture stradali.

La scelta delle soluzioni progettuali dovrà essere finalizzata alla riduzione dell'impatto ambientale ed all'ottimizzazione del rapporto tra funzionalità ed inserimento paesaggistico. A tal fine, oltre all'impianto delle alberature dovrà essere prevista la copertura della massima superficie di terreno con arbusti e specie erbacee tappezzanti.

l) Recinzione dell'area verde - Il progetto delle aree verdi è fortemente condizionato nelle sue scelte progettuali dal modello gestionale che si intende applicare (aree sempre aperte alla fruizione, aree chiuse).

Limitare la fruizione dell'area a determinati orari impone non solo la recinzione dell'area ma anche l'individuazione dei soggetti che provvederanno alla quotidiana apertura e chiusura dei cancelli.

m) Reti tecnologiche nel verde - Le reti tecnologiche interrate (pubblica illuminazione, sottoservizi, impianti di telefonia, fognature, ecc.) dovranno essere previste in corrispondenza di zone pavimentate (percorsi, strade, parcheggi, ecc.) al fine di non interferire con il verde esistente e di progetto sia in fase realizzativa sia per la futura manutenzione.

Qualora non sia tecnicamente possibile rispettare tale norma, la profondità minima dell'extradosso del manufatto dovrà essere di cm 40 e per il re-interro dovrà essere utilizzato terreno vegetale almeno nei 20 cm superficiali, dove dovrà essere effettuata la risemina del tappeto erboso.

In tutti i casi, sia per i parcheggi sia per le strade che per le aree verdi, gli alberi dovranno essere previsti ad una distanza minima di almeno m 5 dai pali della pubblica illuminazione o da altri manufatti esterni collegati alle reti interrate.

n) Strutture edili in area verde - Per strutture socio-sanitarie, impianti sportivi o altri manufatti minori come ad esempio arene per spettacoli all'aperto, ponti, ecc., collocati in area a verde pubblico, deve essere richiesto il parere preventivo degli uffici tecnici referenti per l'edilizia pubblica. Per le cabine elettriche deve essere richiesto specifico parere sul manufatto e reti al competente Ente. Gli uffici comunali competenti per il verde ne valuteranno il solo posizionamento.

o) Bagni pubblici in area verde - Qualora nella nuova area a verde urbano fosse prevista la messa in opera di bagni pubblici, con i tecnici competenti per il verde deve essere concordata la sola localizzazione dei manufatti.

p) Piccole superfici a verde - In bordure, aiuole di piccole dimensioni e aree dove difficilmente potrà attecchire e mantenersi un buon tappeto erboso, occorre fare largo impiego di specie tappezzanti o di piante a portamento prostrato o di arbusti che consentano di ricoprire completamente ed in breve tempo il suolo.

Soluzioni analoghe vanno approntate anche per il verde di arredo stradale.

q) Irrigazione del verde - Tutte le aree pubbliche a verde devono essere dotate di un impianto di irrigazione interrato con una rete di pozzetti posti ad un massimo di 40 m tra loro per il prelievo idrico manuale collegato ad un contatore autonomo alloggiato in apposito manufatto la cui ubicazione e caratteristiche costruttive dovranno essere preventivamente concordate con l'Ente gestore; è preferibile l'installazione a bordo strada.

Nel caso di alberate stradali o di parcheggi alberati di nuova realizzazione occorre prevedere l'impiego di anelli con gocciolatoi. Anche per questi impianti valgono le prescrizioni sopra indicate in riferimento a pozzetti e contatori.

Per snellire l'operazione irrigua e avere maggiori garanzie di attecchimento del primo impianto del manto erboso, gli attuatori possono, a loro discrezione, prevedere la realizzazione di impianti automatici di irrigazioni che non sono scomputabili dagli oneri di urbanizzazione.

Per il periodo manutentivo durante il quale l'area è in carico agli attuatori, dovrà ovviamente essere assicurata la funzionalità dell'impianto irriguo.

1) **Manutenzione delle aree verdi** - La manutenzione a carico degli attuatori, così come stabilito nelle convenzioni urbanistiche, deve interessare oltre alle aree sistemate a verde urbano, il verde di arredo stradale e dei parcheggi pubblici.

Nel caso di aree sistemate, in accordo con gli uffici tecnici competenti, con interventi di forestazione che comportano investimenti iniziali contenuti e necessitano di più assidue operazioni colturali per i primi anni, i costi per le suddette operazioni colturali dovranno costituire parte integrante del computo metrico del progetto commissionato con una ripartizione annua dei costi.

Per le opere pubbliche realizzate direttamente dagli uffici tecnici dell'Amministrazione comunale, a garanzia dell'attecchimento della vegetazione di nuovo impianto, non può essere prodotto il certificato di Regolare esecuzione se non è trascorsa almeno l'intera estate successivamente alla piantagione e si possa quindi verificare l'attecchimento.

ARTICOLO 32. DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE

1. Tavola di inquadramento territoriale. Relativa all'inquadramento paesaggistico e alle connessioni ambientali. Definisce le aree strategiche per il sistema del verde ed evidenzia le situazioni di continuità o di possibili collegamenti con le aree esistenti nelle vicinanze (sia pubbliche sia private) per una prima ripartizione spaziale del verde di nuova realizzazione a netto beneficio ambientale. Risulta così possibile definire:

- > la più idonea disposizione delle masse arboree ed arbustive di progetto per il miglioramento delle condizioni ambientali;
- > la realizzazione o il rafforzamento dei corridoi ecologici e la definizione di eventuali ambienti rifugio per la fauna minore;
- > l'individuazione dei collegamenti ciclabili e dei percorsi pedonali di attraversamento, alternativi alla viabilità su strada.

2. Tavola dei vincoli. Da produrre solo nei casi in cui l'area di progetto ricada in vincoli dettati dalla pianificazione e dalle normative vigenti.

3. Tavola della vegetazione esistente - stato di fatto. Rappresenta la localizzazione, su planimetria quotata, delle singole alberature e delle siepi (aree di ingombro) qualora queste abbiano valenze di carattere storico-paesaggistico. Per ciascun esemplare arboreo deve essere indicata la specie botanica e il diametro del tronco secondo le modalità espressamente previste nel Regolamento Comunale del Verde Pubblico e Privato in vigore. Per le siepi e formazioni arbustive occorre invece indicare le specie prevalenti che le compongono.

Il rilievo della vegetazione esistente deve interessare anche le piante esterne al confine del comparto, le cui aree di pertinenza sono però interessate dall'intervento, pubbliche o private che siano.

4. Relazione tecnica del verde 1. Ovvero la descrizione di quanto non si evince dalla tavola, come ad esempio lo stato fitosanitario, lo sviluppo della vegetazione arbustiva, gli elementi paesaggistici di pregio eventualmente presenti (canali, fossi, alberature monumentali, residui di passati assetti rurali).

Devono inoltre essere descritte le linee progettuali adottate per la definizione delle aree verdi, con relative elencazioni delle specie botaniche che si intendono introdurre, impianti tecnologici che si intende attuare e riferimento ad un computo di massima che comunque può essere modificato in sede di rilascio del permesso di costruire.

Specifiche valutazioni e approfondimenti tecnici verranno individuati in fase di concertazione sulla base delle diverse caratterizzazioni del verde di progetto proposto e delle relative zonizzazioni al suo interno.

Particolare cura dovrà essere posta alla parte riferita agli abbattimenti che dovrà motivare dettagliatamente e tecnicamente la necessità di eliminare alberature, interne ed eventualmente esterne all'intervento (in corrispondenza degli accessi, per scavi sui confini di proprietà, ecc.).

5. Relazione tecnica del verde 2. Si tratta della descrizione dettagliata dell'intervento con specifica di tutti gli elementi progettuali. Dovranno essere inoltre descritte le lavorazioni colturali, la natura dei materiali, le tecniche impiegate per la realizzazione dell'area a verde pubblico. Deve essere ripresentata in sede di rilascio del permesso di costruire la relazione relativa agli abbattimenti, anche se invariata rispetto al Piano. Per gli esemplari arborei di nuova piantagione devono essere specificate le dimensioni delle piante (diametro del tronco), che in ogni caso non devono essere inferiori a quelle stabilite dal Regolamento Comunale del Verde Pubblico e Privato salvo nei casi di interventi di forestazione dove di norma vanno impiegate specie botaniche con caratteristiche tipiche per tale tipologia di sistemazione.

La relazione del verde deve chiudersi con la valutazione sul bilancio ambientale dell'area prima e dopo l'intervento. Quanto contenuto in relazione deve trovare fedele riscontro nelle voci del Computo Metrico Estimativo, nella Tavola del Verde e negli elaborati di dettaglio ad essa connessi.

6. Tavola degli abbattimenti. Che evidenzia le singole alberature per le quali, da Regolamento Comunale del Verde Pubblico e Privato, è necessario chiedere l'autorizzazione all'abbattimento. Per le alberature non tutelate dal Regolamento del verde e per le aree arbustate o con vegetazione ruderale che il progetto prevede di asportare è sufficiente l'indicazione della zona in cui sono presenti. Tale indicazione è necessaria per valutare correttamente il bilancio ambientale e il beneficio finale dell'intervento.

Vanno indicati anche gli abbattimenti per gli alberi esterni ai confini del comparto, pubblici o privati, necessari alla funzionalità dell'opera.

Si rammenta che in corso di realizzazione non possono essere abbattuti alberi diversi da quelli autorizzati e che ulteriori abbattimenti comportano i tempi tecnici di approvazione di varianti in corso d'opera.

7. Documentazione fotografica. Devono essere prodotte viste panoramiche per l'ambientazione nonché foto di dettaglio di elementi di pregio e dei singoli esemplari da abbattere.

8. Tavola di progetto del verde 1. Da non confondere con la planimetria generale del progetto.

In essa vanno differenziate graficamente le preesistenze vegetazionali che vengono mantenute dalle nuove

introduzioni.

Per le aree verdi di modeste dimensioni, la tavola del verde può essere redatta in questa fase già al dettaglio dell'esecutivo purché le corrisponda una relazione tecnica puntuale, un preciso computo metrico estimativo e ogni altra specifica comunque richiesta dal presente regolamento.

Occorre sempre rappresentare con estrema chiarezza le zonizzazioni del verde privato e del verde pubblico.

Occorre inoltre evidenziare la presenza dei diversi manufatti interrati con il relativo spessore del terreno sovrastante, in modo da poter giustificare l'eventuale realizzazione delle sistemazioni a verde proposte nel progetto. La tavola deve comunque riportare le quote altimetriche di progetto ed essere correlata da alcune sezioni significative, passanti per zone critiche.

9. Tavola di progetto del verde 2. Per aree di modeste dimensioni può coincidere con la tavola del verde del Piano Urbanistico Attuativo, se questa è stata già redatta minuziosamente e dettagliatamente. Ad essa vanno aggiunte, se non ancora prodotte, le tavole dei particolari costruttivi in scala 1:20 e delle soluzioni adottate per gli arredi.

L'elaborato di dettaglio, possibilmente in scala 1:200 (o anche 1:100) deve riportare una precisa collocazione degli esemplari arborei con relativa legenda delle specie botaniche nel rispetto delle distanze dai confini e dai limiti di piantagione dettati dalle specifiche normative, da applicarsi anche agli arbusti.

La tavola va quotata e devono essere riprodotte le canalizzazioni e le reti tecnologiche per dimostrare la non interferenza tra queste e le alberature esistenti e la nuova vegetazione da introdurre.

10. Tavole di impiantistica del verde per le sole aree a verde pubblico che saranno cedute all'Amministrazione (impianti irrigui e drenanti). Il dettaglio tecnico da raggiungere dipende dalle dimensioni dell'intervento. Per i Piani di medie e grandi dimensioni può essere prodotta, sulla base della descrizione tecnica del tipo di impianto di irrigazione e/o di drenaggio che si attuerà, una previsione di spesa espressa per unità di superficie o per l'intervento nel suo complesso; in sede di rilascio del permesso di costruire andrà poi prodotta la documentazione tecnica e contabile di dettaglio.

Per aree di piccole dimensioni si può produrre già in sede di Piano la tavola degli impianti irrigui e di drenaggio e computarne i costi effettivi.

11. Stima dei costi. I costi vanno ripartiti per grandi categorie di lavori o per singole voci a seconda del dettaglio degli elaborati tecnici prodotti.

Se il progetto è già stato elaborato a livello di dettaglio, può essere prodotto già in sede di Piano il Computo Metrico Estimativo, come di seguito specificato.

12. Computo Metrico Estimativo. Riferito all'elenco prezzi per le opere a verde pubblico dell'Amministrazione Comunale. Per articoli non in elenco, va indicato un Nuovo Prezzo desunto da indagine di mercato a livello locale.

Per l'impianto irriguo sono da computare i soli costi di allacciamento alla rete pubblica, al manufatto di alloggiamento dei contatori e alla rete interrata sia per le prese di acqua manuali sia per le ali gocciolanti necessarie per l'irrigazione degli alberi nei parcheggi pubblici o delle macchie arbustive.

Vanno esclusi i costi di tutti gli interventi su aree private anche se di uso pubblico.

13. Dichiarazione dei costi indotti. Per le aree verdi urbane va prodotta la dichiarazione dei costi indotti su base annua relativamente ai costi manutentivi e ai costi delle utenze idriche eventualmente presenti.

14. Norme di attuazione, urbanistiche ed edilizie per la buona esecuzione del piano. Devono in particolare specificare:

> la qualità dei materiali e le loro garanzie;

> la modalità di esecuzione dei lavori;

> la tempistica relativa all'attecchimento del materiale vegetale e al successivo periodo manutentivo a carico dei soggetti attuatori.

15. Bozza di convenzione. Deve richiamare "Norme di attuazione, urbanistiche ed edilizie per la buona esecuzione del piano" e riportare le eventuali condizioni manutentive e gestionali aggiuntive concordate.

16. Realizzazione delle opere. Deve essere data comunicazione scritta agli Uffici competenti dell'inizio dei lavori, affinché possa essere svolta l'Alta Sorveglianza da parte dei tecnici incaricati. In particolar modo devono essere tempestivamente comunicate per iscritto le fasi riguardanti:

> scavi, movimentazioni e riporto di terreno vegetale;

> realizzazione della rete irrigua;

> fornitura in cantiere del materiale vegetale che deve essere munito di certificazione sanitaria e specifica di provenienza, affinché possa essere visionato prima della messa a dimora;

> l'impianto della vegetazione arborea e arbustiva;

> localizzazione e messa in opera degli arredi.

17. Documentazione finale. La presa in consegna delle aree a verde pubblico da parte degli uffici tecnici del Settore preposto alla gestione e alla manutenzione ha luogo al termine del periodo stabilito dalla convenzione, previo parere tecnico sulle condizioni dell'area. Dovranno in questa sede essere trasmessi agli uffici preposti tutti gli elaborati grafici relativi (progetto esecutivo approvato in sede di concessione del titolo edilizio abilitativo e varianti successive); in particolare devono rispondere agli effettivi lavori eseguiti sia la tavola del verde sia le tavole di tutta l'impiantistica (irrigazione ma anche illuminazione, reti fognarie, rete telefonica) e le opere interrato sia su base informatica sia cartacea.

ARTICOLO 33. PRESCRIZIONI TECNICHE - INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. La vegetazione esistente indicata nelle tavole dello stato di fatto, per la quale è prevista la conservazione, dovrà essere protetta adeguatamente da ogni danneggiamento con una transennatura ad una distanza minima dal tronco di 2 m in modo da evitare danni diretti al fusto ed il costipamento del terreno dovuto al transito dei mezzi di lavoro. Pertanto l'Impresa dovrà porre la massima attenzione nell'eseguire i lavori previsti dal progetto concessionato ogni volta che si troverà a operare nei pressi delle piante esistenti.

2. Nel caso il progetto di sistemazione ambientale preveda consistenti movimenti di terra, l'Impresa dovrà provvedere, qualora il terreno esistente in loco sia di buona qualità, alla rimozione e all'accantonamento degli strati fertili e superficiali del terreno, da riutilizzarsi in seguito nelle zone interessate dalla sistemazione

a verde finale.

3. Nel corso dell'esecuzione dei lavori di sistemazione e di messa a dimora, l'Impresa è tenuta a rimuovere tempestivamente i residui di lavorazione (per esempio frammenti di pietre e mattoni, spezzoni di filo metallico, di cordame e di canapa, contenitori, ecc.) e gli utensili inutilizzati.

ARTICOLO 34. CARATTERISTICHE DEL MATERIALE AGRARIO E COMPLEMENTARE

1. La terra di coltivo (terreno vegetale/agrario) riportata dovrà essere priva di pietre, tronchi, rami, radici e loro parti, che possano in qualche misura ostacolare le lavorazioni agronomiche del terreno dopo la posa in opera.

2. Gli strati di terreno superficiale accumulato per il riutilizzo in cantiere non dovranno elevarsi in altezza al di sopra di 3 m.

3. I concimi (minerali, organici, misti e complessi) da impiegare dovranno avere titolo dichiarato secondo le vigenti disposizioni di legge.

4. Per ammendanti si intendono le sostanze sotto forma di composti naturali o di sintesi in grado di modificare le caratteristiche fisiche del terreno.

5. Per correttivi si intendono i prodotti chimici, minerali, organici o biologici capaci di modificare le caratteristiche chimiche del terreno.

6. Per pacciamatura si intende una copertura del terreno a scopi diversi (per esempio controllo delle infestanti, limitazione dell'evapotraspirazione o degli sbalzi termici, ecc.) da realizzarsi solitamente con corteccia di conifere, ciottoli, o teli pacciamanti drenanti in polipropilene o in fibra di cocco ancorati al suolo.

7. I pali di sostegno (tutori) dovranno essere adeguati per numero, diametro ed altezza alle dimensioni degli alberi e degli arbusti da ancorare (per gli alberi 3 pali). I tutori da impiegare per le sistemazioni di carattere "naturalistico" dovranno essere in legno di castagno, diritti, scortecciati, appuntiti dalla parte della estremità di maggiore diametro che dovrà essere resa imputrescibile per un'altezza di 100 cm circa; in alternativa, nelle sistemazioni di carattere "urbano", si dovrà fare uso di pali in legno di conifera torniti industrialmente, preimpregnati con idonee sostanze imputrescibili.

8. Le legature dovranno rendere solidali le piante ai pali di sostegno e agli ancoraggi, pur consentendone l'eventuale assestamento; al fine di non provocare strozzature al tronco, dovranno essere realizzate per mezzo di collari speciali o di altro idoneo materiale elastico (per esempio cinture di gomma, nastri di plastica, ecc.), in ogni caso è vietato l'impiego di filo di ferro o altro materiale inestensibile. Per evitare danni alla corteccia, potrà essere necessario interporre, fra tutore e tronco, un cuscinetto antifrizione di adatto materiale.

ARTICOLO 35. CARATTERISTICHE DEL MATERIALE VEGETALE

1. Per materiale vegetale si intende tutto il materiale vivo (alberi, palme, arbusti, tappezzanti, ricadenti, rampicanti, sementi/stoloni, ecc.) occorrente per l'esecuzione del lavoro.

2. Una volta giunte a destinazione, tutte le piante dovranno essere trattate in modo che sia evitato ogni danneggiamento; il tempo intercorrente tra il prelievo in vivaio e la messa a dimora definitiva (o la sistemazione in vivaio provvisorio) dovrà essere il più breve possibile.

3. In particolare si dovrà avere cura che le zolle e le radici delle piante che non possono essere immediatamente messe a dimora non subiscano ustioni e mantengano il tenore di umidità adeguato alla loro buona conservazione.

4. Alberi - Gli alberi dovranno presentare portamento rispondente alle caratteristiche tipiche della specie, della varietà e della età al momento della loro messa a dimora.

Dovranno avere un fusto di circonferenza non inferiore a:

> cm 20 – 24 per esemplari di prima grandezza;

> cm 18 – 20 per esemplari di seconda grandezza;

> cm 16 – 18 per esemplari di terza grandezza.

In particolare il fusto e le branche principali dovranno essere esenti da cicatrici di potatura di diametro superiore a 7 cm, deformazioni, capitozzature, ferite di qualsiasi origine e tipo, grosse cicatrici o segni conseguenti ad urti, danni da grandine, scortecciamenti, legature, ustioni da sole, cause meccaniche in genere.

La chioma, dovrà essere ben ramificata, uniforme ed equilibrata per simmetria e distribuzione delle branche principali e secondarie all'interno della stessa.

Non dovranno essere presenti “rami verticillati” cioè più rami che si dipartono dal tronco al medesimo livello.

La chioma dovrà sempre presentare la cosiddetta “freccia” di accrescimento con gemma apicale sana e vitale e quindi assenza di doppie cime o rami codominanti.

L'apparato radicale dovrà presentarsi ben accestito, ricco di piccole ramificazioni e di radici capillari fresche e sane e privo di tagli di diametro maggiore a un centimetro.

Gli alberi dovranno essere normalmente in contenitore o in zolla; le zolle dovranno essere ben imballate con un apposito involucro degradabile (juta, paglia, teli, ecc.).

Per le alberature stradali i primi rami dovranno essere impalcati sul fusto ad una altezza minima di 4 m dal colletto.

Le piante a portamento piramidale dovranno essere ramificate a partire dalla base, con asse principale unico e rettilineo.

5. Palme – Le palme dovranno presentare caratteristiche tipiche della specie, della varietà e dell'altezza dello stipite al momento della loro messa a dimora. Lo stipite dovrà essere esente da deformazioni ferite di qualsiasi origine e tipo. La corona fogliare dovrà sempre presentare la gemma apicale e le foglie sane e vitali.

L'apparato radicale dovrà presentarsi ben accestito e ricco di ramificazioni. Le palme dovranno essere normalmente in contenitore o in zolle; le zolle dovranno essere ben imballate con un apposito involucro degradabile (juta, paglia, teli, ecc.).

6. Arbusti e cespugli - Qualunque siano le loro caratteristiche specifiche (a foglia decidua o sempreverdi),

anche se riprodotti per via agamica, non dovranno avere portamento “filato”, dovranno possedere un minimo di tre ramificazioni alla base con altezza minima cm 80/100.

Tutti gli arbusti e i cespugli dovranno essere in contenitore o in zolla.

Il loro apparato radicale dovrà essere ricco di piccole ramificazioni e di radici capillari.

Le zolle dovranno essere ben imballate con un apposito involucro degradabile (juta, paglia, teli, ecc.).

7. Postime forestale - Per postime forestale devono intendersi giovani piante appartenenti a specie arboree o arbustive allevate espressamente per interventi di forestazione e rimboschimento e di età non superiore ad anni cinque, siano esse prodotte di seme o tramite riproduzione agamica.

8. Piante tappezzanti ed erbacee perenni - Le piante tappezzanti dovranno avere portamento basso e/o strisciante (portamento proprio della specie) e buona capacità di copertura, garantita da ramificazioni uniformi.

Sia le piante appartenenti a specie tappezzanti sia le erbacee perenni dovranno essere fornite in contenitore con le radici pienamente compenstrate nel substrato di coltura, senza però fuoriuscire dal contenitore stesso.

9. Piante rampicanti, sarmentose e ricadenti - Le piante appartenenti a specie rampicanti, sarmentose e ricadenti dovranno avere almeno due forti getti ed essere sempre fornite in zolla o in contenitore.

10. Sementi o stoloni - L'Impresa, per la realizzazione delle aree a prato, dovrà utilizzare sementi o stoloni selezionate e rispondenti alle caratteristiche dettate dalle differenti condizioni microclimatiche (esposizione, acclività, irraggiamento) prediligendo specie che sopportino il calpestio.

11. Tappeto erboso o tappezzanti pre-coltivate - Qualora fosse richiesto il rapido inerbimento delle superfici a prato o copertura di superfici di piccole dimensioni con specie tappezzanti (“pronto effetto”), si dovranno utilizzare piote erbose e/o zolle pre-coltivate costituite con specie prative e/o tappezzanti idonee.

ARTICOLO 36. CARATTERISTICHE DEL MATERIALE DI ARREDO

1. Per materiale di arredo si intende tutto il materiale necessario ad agevolare la più completa fruizione delle aree verdi pubbliche (giochi e attrezzature ludico-sportive, panchine, cestini portarifiuti, steccati di protezione, bacheche, fontanelle, portabiciclette, pannelli esplicativi, tabelle monitorie).

2. Giochi - Le attrezzature per il gioco dovranno provenire da ditte in possesso di apposita certificazione ed avere i requisiti rispondenti alle normative in vigore sulla sicurezza.

Ogni singolo gioco dovrà comportare obbligatoriamente anche la posa di specifica pavimentazione antitrauma, nonché rispettare le distanze di sicurezza da altre attrezzature e/o ostacoli.

Al momento della presa in carico delle opere dovrà essere fornita all'Amministrazione comunale apposita certificazione della ditta costruttrice attestante il rispetto delle norme di sicurezza in fase di costruzione dei giochi, la dichiarazione di idoneità della pavimentazione antitrauma, le schede tecniche dei singoli giochi fornite dal produttore e la dichiarazione di avvenuto montaggio secondo tali schede tecniche.

3. Panchine, cestini portarifiuti, bacheche - Gli arredi appartenenti a queste tipologie dovranno corrispondere ai modelli comunemente in uso nel verde pubblico salvo diverse indicazioni. Nella sistemazione di siti in localizzazioni di particolare rilievo, sia sotto il profilo territoriale e paesaggistico, sia per la valenza ad essi

attribuita da parte dell'Amministrazione Comunale, nonché nell'ambito di specifici concorsi volti a definire nuove e più generali tipologie di arredi, si possono introdurre elementi diversi da quelli elencati, purché preventivamente oggetto di confronto con i competenti uffici comunali.

Di norma le parti in legno dovranno avere subito preventivamente un trattamento impregnante con sali minerali atossici atto a garantire la durata nel tempo. Le parti metalliche dovranno essere in acciaio, protette da apposita zincatura a caldo, o in ghisa, verniciate di colore verde scuro RAL 6005 o grigio micaceo RAL 7011.

4. Steccati di protezione - Dovranno corrispondere alla tipologia costruttiva comunemente in uso nel verde pubblico salvo diverse indicazioni.

Potranno essere costituiti da pali di castagno scortecciati nel caso di sistemazioni di carattere "naturalistico" o, in alternativa, da pali di conifera torniti ed impregnati in autoclave nelle aree cosiddette "urbane".

5. Fontanelle, portabici - Dovranno corrispondere ai modelli comunemente in uso nel verde pubblico salvo diverse indicazioni.

Le parti metalliche dovranno essere verniciate di colore verde scuro RAL 6005 o, in alternativa, per le fontanelle può risultare idoneo il grigio micaceo RAL 7011.

6. Cartelli monitori - La specifica segnaletica dovrà essere di forma ellittica e corrispondere ai modelli comunemente in uso nel verde pubblico salvo diverse indicazioni.

Esistono diverse tipologie di cartelli, differenziate secondo le caratteristiche dell'area verde di nuova realizzazione.

Palo, cartello (fronte e retro) e attacchi dovranno essere verniciati di colore verde scuro opaco RAL 6005 e la scritta eseguita su pellicola in PVC fuso.

7. Protezioni per alberi in formella o posti in aree pavimentate - Esistono due differenti tipologie di protezioni:

a) protezioni verticali per alberature poste in zone di parcheggio messe in opera tramite manufatto che dovrà corrispondere ai modelli comunemente in uso nel verde pubblico, salvo diverse indicazioni, ed avere dimensioni tali per cui una volta installato sia ricompreso nella porzione di terreno nella quale è alloggiato l'albero; il manufatto è composto da un unico tubo a sezione tonda piegato ad "U" e verniciato di colore verde scuro RAL 6005.

b) griglie orizzontali per alberature poste in aree pavimentate pedonali che dovranno corrispondere ai modelli comunemente in uso nel verde pubblico, salvo diverse indicazioni, con foro centrale di diametro proporzionato alle dimensioni che prevedibilmente la pianta raggiungerà a maturità. In corrispondenza di aree ad elevato passaggio (piazze, marciapiedi), le griglie dovranno avere più elementi asportabili che consentano di aumentarne il diametro interno.

8. Fittoni e dissuasori - Dovranno corrispondere alle tipologie rientranti nell'abaco delle prescrizioni tecniche del Settore Strade e autorizzati dal Settore Mobilità Urbana se collocati in area viaria ed essere, se necessario, di tipo rimovibile per permettere il passaggio dei mezzi di soccorso e di manutenzione.

1. Lavorazioni preliminari - L'Impresa, prima di procedere alla lavorazione del terreno, deve provvedere all'abbattimento delle piante per le quali è stata ottenuta specifica deroga, al decespugliamento, alla eliminazione delle specie infestanti, all'estirpazione delle ceppaie, allo spietramento superficiale e alla adeguata protezione dei fusti degli alberi esistenti da conservare.

2. Lavorazione del terreno - Le lavorazioni saranno eseguite nei periodi idonei, con il terreno in tempra, evitando il danneggiamento della struttura e la formazione delle suole di lavorazione.

La lavorazione potrà avere profondità compresa tra cm 5/8 e cm 15/20 con lo scopo di sminuzzare accuratamente il terreno in superficie per assicurare una buona penetrazione delle acque meteoriche. Potrà essere necessario procedere a una o più passate fino ad ottenere un omogeneo sminuzzamento delle zolle e completa estirpazione delle infestanti.

Intorno ad alberi, arbusti, manufatti, recinzioni, siepi e impianti irrigui il lavoro dovrà ovviamente completarsi a mano. Nel corso di questa operazione l'Impresa dovrà rimuovere tutti i sassi, le pietre e gli eventuali ostacoli sotterranei che potrebbero impedire la corretta esecuzione dei lavori.

3. Impianti tecnologici - Nei casi in cui non sia stato possibile prevedere le canalizzazioni degli impianti tecnologici sotto zone impermeabili pavimentate e al fine di consentire la regolare manutenzione della sistemazione a verde, le stesse dovranno essere installate ad una profondità che garantisca uno spessore minimo di 40 cm di terreno e, per agevolare gli eventuali futuri interventi di riparazione, essere convenientemente protette e segnalate. Il tracciato dovrà comunque rispettare le aree di pertinenza degli alberi esistenti stabilite dal Regolamento del verde pubblico, fatto salvo le eventuali deroghe ottenute in fase di concessione.

4. Correzione, ammendamento e concimazione di fondo del terreno - Dopo avere effettuato le lavorazioni, l'Impresa dovrà incorporare nel terreno tutte le sostanze eventualmente necessarie ad ottenerne la correzione, l'ammendamento e la concimazione di fondo.

5. Tracciamenti e picchettature - Prima della messa a dimora delle piante e dopo le operazioni di preparazione agraria del terreno, l'Impresa, sulla scorta degli elaborati di progetto, dovrà predisporre la picchettatura delle aree di impianto, segnando la posizione nella quale dovranno essere eseguite le piantagioni singole (alberi, arbusti, altre piante segnalate in progetto) e tracciando sul terreno il perimetro delle piantagioni omogenee (tappezzanti, macchie arbustive, boschetti, ecc.).

Prima di procedere alle operazioni successive, l'Impresa dovrà ottenere l'approvazione dei tecnici incaricati per le operazioni di Alta Sorveglianza.

A piantagione eseguita, l'Impresa, nel caso siano state apportate varianti al progetto esecutivo, dovrà consegnare una copia degli elaborati relativi (anche su supporto informatico) con l'indicazione esatta della posizione definitiva delle piante e dei gruppi omogenei messi a dimora.

6. Apporto di terra di coltivo - Prima di effettuare qualsiasi impianto o semina, l'Impresa dovrà verificare che il terreno in sito presenti le quote definitive rispondenti a quelle indicate negli elaborati di progetto e che sia adeguatamente preparato alla piantagione (vedi commi 1 e 2); in caso contrario dovrà apportare terra di coltivo in quantità sufficiente a formare uno strato di almeno cm 20 di spessore per i prati, e a riempire totalmente le buche e i fossi per gli alberi e gli arbusti, curando che vengano frantumate tutte le zolle e gli ammassi di terra.

La terra di coltivo eventualmente rimossa e accantonata nelle fasi iniziali degli scavi dovrà essere impiegata esclusivamente per la finitura superficiale del rimodellamento del terreno.

7. Preparazione delle buche e dei fossi - Le buche ed i fossi per la piantagione degli esemplari arborei e arbustivi dovranno avere le dimensioni più ampie possibili in rapporto alla grandezza delle piante da mettere a dimora. In linea di massima le buche devono risultare larghe e profonde almeno una volta e mezzo rispetto alle dimensioni dell'apparato radicale o della zolla.

Nell'apertura di buche, soprattutto se vengono impiegate trivelle, è opportuno smuovere il terreno lungo le pareti e sul fondo per evitare "l'effetto vaso".

8. Preparazione del terreno per i prati - Per preparare il terreno destinato a tappeto erboso, l'Impresa, a completamento di quanto specificato al precedente comma 6 dovrà eseguire, se necessario, una ulteriore pulizia del terreno rimuovendo tutti i materiali che potrebbero impedire la formazione di uno strato di terra di coltivo fine ed uniforme. Dopo aver eseguito la preparazione del terreno l'Impresa dovrà livellare e rastrellare il terreno per eliminare ogni ondulazione, buca o avvallamento.

9. Messa a dimora di alberi, palme, arbusti e cespugli - Qualche giorno prima della piantagione, l'Impresa dovrà procedere al riempimento parziale delle buche già predisposte, lasciando libero soltanto lo spazio per la zolla e le radici, in modo che le piante possano essere collocate su uno strato di fondo di spessore adeguato.

Nel riempimento della buca l'Impresa avrà cura di interrare anche concime minerale complesso e concime organico o letame in modo tale che quest'ultimo sia ricoperto da uno strato di terra e non a contatto diretto con gli apparati radicali.

La messa a dimora degli alberi, delle palme, degli arbusti e dei cespugli dovrà avvenire in relazione alle quote finite, avendo cura che le piante non presentino radici allo scoperto né risultino, una volta assestatosi il terreno, interrate oltre il livello del colletto.

L'imballo della zolla, costituito da materiale degradabile (paglia, canapa, juta, ecc.), dovrà essere tagliato al colletto e aperto sui fianchi senza rimuoverlo nella parte distale della zolla, togliendo soltanto le legature metalliche e il materiale di imballo in eccesso.

La zolla deve essere integra, sufficientemente umida, aderente alle radici; se si presenta troppo asciutta dovrà essere immersa temporaneamente in acqua con tutto l'imballo.

Analogamente si dovrà procedere per le piante fornite in contenitore.

Nell'eventualità che per avverse condizioni climatiche le piante approvvigionate a piè d'opera non possano essere messe a dimora in tempi brevi, si dovrà provvedere a collocare il materiale in apposite "tagliole" curando le necessarie annaffiature ed evitando "pre-germinazioni".

Le piante dovranno essere collocate ed orientate in modo da ottenere il miglior risultato estetico e tecnico in relazione agli scopi della sistemazione e nel rispetto dell'orientamento di sviluppo dell'esemplare nel vivaio di provenienza.

Prima del riempimento definitivo delle buche, gli alberi, gli arbusti e i cespugli di rilevanti dimensioni dovranno essere resi stabili per mezzo di pali di sostegno, ancoraggi e legature (vedi Art. 5 comma 7).

Per evitare bruciature da sole sul fusto degli alberi è necessario, specialmente per gli esemplari con diametro superiore a cm 8, procedere alla fasciatura con cannicciati o materiale assimilabile fino all'impalcatura dei rami.

Prima di provvedere all'ancoraggio definitivo delle piante sarà necessario accertarsi che il terreno di

riempimento delle buche risulti debitamente assestato onde evitare che le piante vengano a trovarsi sospese alle armature in legno e si formino cavità al di sotto degli apparati radicali.

Il palo tutore dovrà essere infisso saldamente nel terreno a buca aperta e, in ogni caso, prima dell'esemplare da sostenere che verrà ad esso ancorato.

Per favorire l'irrigazione manuale dei nuovi impianti in assenza di ala gocciolante è necessario collocare intorno al pane di terra, a livello della massima circonferenza, un tubo drenante in PVC avente diametro di cm 10 corrugato e forato lateralmente la cui estremità dovrà fuoriuscire dal terreno per consentire le operazioni di irrigazione periodica. Per contenere la crescita delle erbe infestanti nella zona del colletto e per ridurre la traspirazione, è opportuno prevedere la posa in opera, alla base dell'albero, di telo pacciamante in fibra di cocco.

Il riempimento delle buche, sia quello parziale prima della piantagione, sia quello definitivo, potrà essere effettuato, a seconda delle necessità, con terra di coltivo semplice oppure miscelata con torba.

Gli esemplari di nuovo impianto dovranno essere messi a dimora nell'adeguata stagione di attecchimento delle varie specie, generalmente durante il periodo di riposo vegetativo.

L'eventuale potatura di trapianto della chioma dovrà rispettare il portamento naturale e le caratteristiche specifiche delle singole specie. Le piante sempreverdi e le conifere non devono essere potate; saranno perciò eliminati soltanto i rami secchi, spezzati o danneggiati.

Gli alberi, gli arbusti e i cespugli sempreverdi dovranno essere forniti esclusivamente con zolla o in contenitore.

10.Pacciamatura - Tale intervento dovrà effettuarsi mediante lo spargimento di uno strato di almeno cm 20 di spessore di corteccia di conifere con pezzatura media di cm 2-4; in alternativa è preferibile utilizzare teli pacciamanti drenanti in polipropilene (110 gr/mq) ancorati al suolo e ricoperti con corteccia di conifere per uno spessore di circa cm 8/10 al fine di ridurre l'impatto visivo.

11.Messa a dimora di piante tappezzanti, erbacee perenni, rampicanti, sarmentose e ricadenti - Le piante tappezzanti, erbacee perenni, rampicanti, sarmentose e ricadenti sono accomunate per la medesima tipologia di messa a dimora, che deve essere effettuata in buche preparate al momento, in rapporto al diametro dei contenitori dei singoli esemplari, previa lavorazione del terreno.

Se le piante vengono fornite in contenitori di materiale deperibile (torba, pasta di cellulosa compressa, ecc.) potranno essere messe a dimora con tutto il vaso.

In ogni caso le buche dovranno essere poi colmate con terra di coltivo mista a fertilizzanti e ben pressata intorno alle radici.

L'Impresa è tenuta inoltre a completare la piantagione delle specie rampicanti, sarmentose e ricadenti, legandone i getti, ove necessario, alle apposite strutture di sostegno in modo da guidarne lo sviluppo per ottenere i migliori risultati in relazione agli scopi della sistemazione, eseguendo pure la copertura del terreno con idonea pacciamatura al fine di evitare la crescita di erbe spontanee.

12.Formazione dei prati - Nella formazione dei vari tipi di prato sono comprese tutte le opere relative alla preparazione del terreno, alle concimazioni, alla semina o alla piantagione e alle irrigazioni.

La formazione dei prati dovrà aver luogo dopo la messa a dimora di tutte le piante (in particolar modo di

quelle arboree e arbustive) previste in progetto e dopo l'esecuzione degli impianti tecnologici, delle eventuali opere murarie, installazione delle attrezzature e degli arredi.

I vari tipi di prato dovranno presentarsi perfettamente inerbiti con le specie previste, esenti da malattie, fallanze ed avvallamenti dovuti all'asestamento del terreno o ad altre cause.

La semina o la stolonizzazione, se effettuata a spaglio, dovrà effettuarsi sempre in giornata senza vento, dovrà prevedere più "distribuzioni" di semi o stoloni.

La copertura del seme o degli stoloni dovrà essere fatta mediante rastrelli a mano e con erpice o tramite specifiche attrezzature meccaniche.

Qualora la morfologia del terreno lo consenta, è preferibile che le operazioni di semina o stolonizzazione vengano effettuate mediante speciale seminatrice, o col sistema di idrosemina o idrostolonizzazioni per grandi aree.

Terminate le operazioni di semina o piantagione, il terreno deve essere immediatamente irrigato e opportunamente delimitato per evitarne il calpestio nelle fasi iniziali di sviluppo delle specie. Analoga operazione sarà effettuata a germinazione avvenuta.

E' fatto obbligo, a prato formato, di procedere alla raccolta degli eventuali sassi o materiali di risulta affioranti in superficie.

13. Messa a dimora delle piote erbose - Le piote erbose (vedi Art. 6 comma 10) per la formazione dei prati a pronto effetto dovranno essere messe a dimora stendendole sul terreno in file a giunti sfalsati tra fila e fila; dovranno risultare assestate a perfetta regola d'arte, in modo tale che non si presenti soluzione di continuità tra le piote.

Il piano di appoggio delle piote dovrà risultare debitamente livellato ed il terreno precedentemente lavorato.

Per favorirne l'attecchimento, le piote dovranno essere compattate per mezzo di battitura o di rullatura e, infine, abbondantemente irrigate.

Nel caso debbano essere collocate su terreni in pendio o su scarpate, le piote erbose dovranno essere anche fissate al suolo per mezzo di picchetti, costipandone i vuoti con terriccio.

14. Messa a dimora delle zolle pre-coltivate di tappezzanti - Le zolle precoltivate costituite da specie tappezzanti per la rapida copertura di superfici di piccole dimensioni dovranno essere messe a dimora stendendole sul terreno in file a giunti sfalsati tra fila e fila; dovranno risultare assestate a perfetta regola d'arte, in modo tale che non si presenti soluzione di continuità tra zolla e zolla.

Il piano di appoggio delle zolle dovrà risultare debitamente livellato ed il terreno precedentemente lavorato.

Per favorirne l'attecchimento, le zolle dovranno essere compattate e abbondantemente irrigate. Nel caso debbano essere collocate su terreni in pendio o su scarpate, le zolle dovranno essere anche fissate al suolo per mezzo di picchetti.

15. Inerbimenti e piantagioni di scarpate e di terreni in pendio - Le scarpate e i terreni in pendio dovranno essere seminati o piantati con specie caratterizzate da un adeguato apparato radicale, particolarmente adatto a formare una stabile copertura vegetale.

16. Protezione delle piante messe a dimora. - Nelle zone dove potrebbero verificarsi danni causati da

animali domestici o selvatici oppure dal transito di persone o automezzi, l'Impresa dovrà proteggere, singolarmente o in gruppi, le piante messe a dimora con opportuni ripari (per esempio reti metalliche, protezioni in ferro o in legno, griglie, ecc.)

Le piante tappezzanti e i piccoli arbusti dovranno essere protetti dallo sviluppo di erbe infestanti per mezzo di pacciamatura.

17. Verifica statica degli alberi e palme esistenti - Qualora il progetto preveda il mantenimento di esemplari arborei esistenti, dovrà essere prodotta una relazione specifica redatta da tecnico abilitato del settore o stato fitosanitario dei singoli alberi; a seguito della relazione potrà essere richiesta un'ulteriore analisi strumentale per la verifica statica delle alberature indicate a rischio dalla relazione tecnica.

18. Installazione arredi - L'installazione degli arredi, da eseguirsi preferibilmente nella fase finale di realizzazione delle opere a verde, dovrà essere eseguita rispettando le direttive e le indicazioni fornite dalle Ditte produttrici del prodotto.

ARTICOLO 38. MANUTENZIONE DELLE OPERE A VERDE

1. La manutenzione che l'Impresa è tenuta ad effettuare per il periodo che intercorre tra la realizzazione delle opere e la presa in carico delle stesse da parte dell'Amministrazione Comunale, è estesa anche alle eventuali piante preesistenti e comprende le seguenti operazioni da effettuarsi con personale appartenente a ditte specializzate nel settore:

- a) irrigazioni;
- b) ripristino conche e rinalzo, in assenza di ala gocciolante o tubo drenante;
- c) falciature, diserbi e sarchiature;
- d) potature;
- e) eliminazione e sostituzione delle piante morte;
- f) rinnovo delle parti difettose dei tappeti erbosi;
- g) ripristino della verticalità delle piante;
- h) verifica periodica della funzionalità degli arredi.

La manutenzione delle opere dovrà avere inizio immediatamente dopo la messa a dimora di ogni singola pianta e/o la semina di ogni zona a prato di tappeto erboso.

2. Dettaglio delle singole lavorazioni.

a) Irrigazioni - L'Impresa è tenuta ad irrigare tutte le piante messe a dimora e i tappeti erbosi di nuova realizzazione.

Le irrigazioni dovranno essere ripetute e tempestive e variare in quantità e frequenza in relazione alla natura del terreno, alle caratteristiche specifiche delle piante, al clima e all'andamento stagionale. Nel caso fosse stato predisposto un impianto di irrigazione automatico per il prato e/o per le piante arboree, arbustive o

tappezzanti, l'Impresa dovrà controllare che queste funzioni regolarmente e, se necessario, procedere agli interventi di riparazione.

La presenza dell'impianto di irrigazione non esonera in ogni caso l'Impresa dalle responsabilità in merito agli interventi irrigui e, pertanto, dovrà essere attrezzata per effettuare, in caso di necessità, adeguati interventi manuali.

b) Ripristino conche e rinalzo - A seconda dell'andamento stagionale, delle condizioni microclimatiche e delle caratteristiche delle singole specie botaniche, in assenza di ali gocciolanti o di tubo drenante, l'Impresa dovrà provvedere periodicamente alla chiusura delle conche e al rinalzo delle piante, oppure alla riapertura delle conche per l'innaffiamento.

c) Falcature, diserbi e sarchiature - L'Impresa dovrà provvedere, durante il periodo di sviluppo delle specie prative (l'altezza del prato non deve superare i 5 cm), alle varie falcature del tappeto erboso e alla conseguente raccolta del materiale di risulta.

I diserbi dei vialetti e delle altre superfici pedonali devono essere eseguiti preferibilmente a mano o con attrezzature meccaniche.

Le superfici di impianto interessate da alberi, arbusti e specie erbacee perenni devono essere oggetto di interventi specifici per estirpare le erbe infestanti e reintegrare lo strato di pacciamatura.

d) Potature - Le eventuali potature di formazione e di rimonda devono essere effettuate nel rispetto delle caratteristiche delle singole specie ed in epoca idonea.

e) Eliminazione e sostituzione delle piante non più vegete - Le eventuali piante morte dovranno essere sostituite con altre appartenenti alla medesima specie botanica di quelle fornite in origine; la sostituzione deve, in rapporto all'andamento stagionale, essere inderogabilmente effettuata nel più breve tempo possibile e comunque nel corso della stagione idonea immediatamente successiva all'avvenuto disseccamento.

f) Rinnovo delle parti difettose dei tappeti erbosi - Condizioni climatiche permettendo, l'Impresa dovrà immediatamente riseminare o reimpiantare ogni superficie a tappeto erboso che presenti una crescita irregolare, difettosa, che non rientri nei limiti di tolleranza previsti per le qualità dei prati.

g) Ripristino della verticalità delle piante - L'Impresa è tenuta al mantenimento della verticalità di tutte le nuove piante messe a dimora e dei relativi ancoraggi mediante tempestivi interventi di risistemazione.

h) Funzionalità degli arredi nel caso di aree aperte all'uso pubblico - Gli arredi, compresi i giochi, dovranno essere soggetti ad interventi periodici manutentivi per garantirne la funzionalità e la sicurezza. In caso di atti di vandalismo dovranno essere rimosse le parti pericolanti con conseguente e tempestivo intervento di ripristino.

GLOSSARIO

Agente patogeno: microrganismo fitoparassita in grado di causare malattie alle piante.

Aiuola: piccola area di terreno coltivata a scopo ornamentale, in genere con piante erbacee o arbustive.

Albero (o esemplare arboreo): pianta legnosa che a pieno sviluppo presenta un'altezza di almeno 5 metri,

ed un asse principale, detto fusto o tronco, perenne, ben definito e prevalente sulla massa delle ramificazioni, il quale raggiunga sempre a pieno sviluppo, un diametro di almeno 5 centimetri.

Arbusto (o esemplare arbustivo): pianta legnosa priva anche di uno solo dei requisiti necessari per la definizione di “albero”, così come stabilita al punto precedente.

Area di pertinenza dell'albero: cerchio tracciato sul terreno avente come centro il fusto dell'albero, e come raggio una misura predeterminata variabile in funzione del diametro del tronco dell'esemplare arboreo in oggetto.

Area verde: spazio definito in un ambito urbanistico destinato principalmente a svolgere funzioni ecologico ambientali e ricreative, caratterizzato dalla presenza (non esclusiva) di vegetazione.

Arredi: insieme di oggetti ed attrezzature che consentono e migliorano la fruibilità di un'area (panchine, cartellonistica, attrezzature per il gioco e l'attività motoria, cestini, fioriere, ecc.).

Attecchimento: fenomeno per cui una pianta alligna, diventando autonoma, emettendo radici, nutrendosi, vegetando e fruttificando.

Biodiversità: varietà delle forme che vivono in un ambiente o la variabilità tra organismi viventi di ogni origine, oltre ai complessi ecologici di cui fanno parte, comprendendo la diversità nell'ambito di ciascuna specie e quella tra le specie.

Branca: asse legnoso, inserito sul fusto, di oltre 3-4 anni che costituisce lo scheletro principale della pianta.

Capitozzatura: taglio che interrompe la “freccia” dell'albero o che interessa branche di diametro superiore a 17 cm.

Chioma: parte aerea di un albero escluso lo scheletro.

Circonferenza del fusto: circonferenza della sezione del fusto come descritta alla definizione del “diametro” di esso.

Collare: punto d'inserzione del ramo sul fusto, identificabile dalla presenza di un “anello” corrugato della corteccia.

Colletto: tratto basale del fusto, è la regione di passaggio fra radice e fusto.

Compost: prodotto derivante dalla trasformazione dei residui organici in humus attraverso l'attività di numerosi organismi e microrganismi e che possiede capacità ammendante del terreno e nutritiva nei confronti delle piante.

Conifere: ordine a cui appartengono piante di notevoli dimensioni (ad es. pino, abete,) con fusto molto ramificato, foglie aghiformi o squamiformi e frutto a cono.

Diametro dei rami o branche: diametro della sezione dei rami o branche misurata al termine distale della loro svasatura di raccordo con il fusto e con il ramo di ordine superiore.

Diametro del fusto: diametro della sezione di un fusto legnoso di un esemplare arboreo, misurato, ortogonalmente all'asse del fusto stesso, ad un'altezza di 1,30 m dal terreno.

Diradamento: In selvicoltura il termine indica i tagli intercalari che si eseguono nei boschi dallo stadio di perticaia fino al taglio di abbattimento o di rinnovo; in frutticoltura indica invece la soppressione di parte dei rami durante la potatura invernale o, più frequentemente, l'operazione di potatura verde che consiste nell'asportare parte dei frutti da alberi eccessivamente carichi in modo da migliorare la pezzatura dei frutti residui.

Entomofauna: insieme di insetti presenti in un ecosistema.

Erbacee: piante a fusto molle non legnoso che vive generalmente uno o alcuni anni.

Fitotossico: che produce effetti negativi sullo sviluppo e sulle attività vitali degli organismi vegetali, in modo da ridurre e compromettere il loro metabolismo. Normalmente la fitotossicità è dovuta alla presenza di alcune tossine (ammoniaca, solfuri) e all'azione di elementi chimici (eccesso di metalli, eccesso di salinità).

Freccia: ramo che porta all'apice vegetativo dell'albero.

Gariga: è un tipo di formazione vegetale più o meno aperta, individuata nella fascia termo-mediterranea, e costituita da bassi arbusti a portamento pulvinato, spesso distanziati da ampi tratti di terreno pietroso e nudo. Le garighe, in genere, possono essere considerate come il risultato di un processo di degradazione, assai inoltrato, della macchia. In particolari situazioni edafiche che non consentono una evoluzione dei suoli, sono invece delle formazioni primarie; rappresentano, cioè, lo stadio iniziale di un lento e lungo processo di rimboschimento naturale.

Gemma: organo che contiene le strutture dei fiori e del germoglio che si svilupperanno nella stagione seguente.

Gemma pronta: gemma che si schiude nello stesso anno in cui si è formata e che sostituisce una foglia caduta.

Germoglio: asse vegetativo in crescita e non ancora lignificato, di consistenza erbacea.

Ingegneria naturalistica: disciplina tecnico-scientifica che studia le modalità di utilizzo, come materiali da costruzione, di piante viventi, di parti di piante o addirittura di intere biocenosi vegetali, spesso in unione con materiali non viventi come pietrame, terra, legname, acciaio.

Macchia Mediterranea: la macchia è una formazione vegetale costituita da una boscaglia litoranea sempreverde composta da arbusti sclerofilli e da liane. Si tratta di una composizione talora intricata e impenetrabile, tipica della fascia termo-mediterranea, nella quale rappresenta una formazione climax o edafo-climax. Sovente la macchia non è primaria ma secondaria, rappresenta cioè una forma di degradazione di antichi boschi sempreverdi distrutti dall'uomo, ma anche uno stadio dinamico di evoluzione verso formazioni forestali più evolute.

Nodo: punto di inserzione di gemme e foglie su fusto e rami.

Pacciamatura: copertura parziale o totale del terreno, realizzata con materiali naturali (corteccia, trucioli, paglia ecc.) o con film plastici, allo scopo di limitare lo sviluppo di erbe indesiderate e di limitare le perdite idriche.

Pollone: giovane germoglio che si sviluppa da un ramo o dal rizoma di una pianta. (ramo emesso dalla radice o dal pedale).

Potatura: taglio di parti vive della chioma di esemplare arboreo o arbustivo.

Potatura capitozzo: taglio che implica l'asportazione completa delle cime della chioma e la conseguente formazione di una o più "teste" da cui vegeteranno numerosi rametti deboli.

Potatura sgamollo: taglio con il quale si eliminano i rami e le branche lungo tutto il tronco, senza tuttavia tranciare la cima.

Ramo: il germoglio al termine della stagione vegetativa acquista una consistenza legnosa e prende il nome di ramo; su questo sono presenti le gemme.

Sbrancamento: frattura del ramo in coincidenza del suo inserimento nel tronco.

Spalcatura: taglio di rami bassi nel punto di inserzione del fusto principale per alzare il livello dell'impalcatura principale dal suolo.

Succhione: in gergo tecnico sono i rami privi di gemme a fiore, a crescita verticale, improduttivi.

Stipide: tronco delle palme

Tutore: sostegno usato nell'allevamento delle piante

Vegetazione autoctona: vegetazione originaria di una determinata area.

ALLEGATI

Tutte le essenze presenti in questi allegati costituiscono la componente vegetale del paesaggio del territorio orlandino, l'elenco non vuole essere esaustivo ma riporta le specie con un rilevante interesse ecologico, ambientale e storico testimoniale.

ALLEGATO 1. SPECIE ERBACEE ED ARBUSTIVE SOTTOPOSTE A TUTELA

<u>Nome scientifico</u>	<u>Nome comune</u>
Limonium syracusanum	Statice
Limonium hyblaenum brullo	Limonio
Capparis spinosi	Cappero
Crithmum maritimum	Finocchio di mare
Cakile maritima	Ruchetta di mare
Pancretium maritimum	Giglio marino
Mandragora autumnalis	Mandragora
Asfodelus ramosus	Asfodelo
Urginea maritimam	Scilla marina

<i>Acanthus mollis</i>	Acanto
<i>Origanum heracleoticum</i>	Origano
<i>Cyclamen Hederifolium</i> Aiton	Ciclamino Autunnale
<i>Atriplex halimus</i>	Porcellana di mare
<i>Lotus cystoides</i> L.	Ginestrino delle scogliere
<i>Sarcopodium spinosum</i>	Spinaporci
<i>Smilax aspera</i>	Salsapariglia nostrana
<i>Thymus capitatum</i>	Timo
<i>Arthrocnemum glaucum</i>	Salicornia glauca
<i>Euphorbia characias</i>	Euforbia cespugliosa
<i>Euphorbia dendroidea</i>	Euforbia arborea
<i>Myrtus Communis</i>	Mirto
<i>Nerium oleander</i>	Oleandro
<i>Pistacia Lentiscus</i>	Lentisco
<i>Pistacia terebinthus</i>	Terebinto
<i>Pittosporum tobira</i>	Pittosporo
<i>Phillyrea angustifolia</i>	Ilatro sottile
<i>Phillyrea latifolia</i>	Ilatro comune
<i>Rhamnus alaternus</i>	Alaterno
<i>Rhamnus oleoides</i>	Ranno con foglie d'olivo
<i>Artemisia arborescens</i>	Assenzio selvatico
<i>Ricinus communis</i>	Ricino
<i>Lavatera arborea</i>	Malva arborea
<i>Vitex agnus castus</i> L.	Agnocasto
<i>Helicrysum italicum</i>	Elicriso

Lavandula stoechas	Lavanda selvatica
Salvia triloba	Salvia triloba
Rosa canina	Rosa selvatica comune
Rosmarinus officinalis	Rosmarino
Erica arborea	Erica arborea
Laurus nobilis	Alloro
Ligustrum spp	Ligustro
Viburnum tinus	Laurotino
Juniperus oxicedrus macrocarpa	Ginepro coccolone
Juncus maritimus	Giunco
Juncus effusus	Giunco comune
Spartium Junceum	Ginestra
Teucrium Spp.	Camedrio
Arbutus unedo	Corbezzolo
Opuntia Ficus Indica	Fico d'India
Asparagus Acutifolius	Asparago
Carpobrotus acinaciformis	Fico degli Ottentotti

ALLEGATO 2. SPECIE ARBOREE SOTTOPOSTE A TUTELA

GRUPPO A – Specie arboree autoctone e alloctone prevalenti nel territorio e a rilevante interesse ecologico, ambientale, paesaggistico e storico testimoniale

<u>Nome scientifico</u>	<u>Nome comune</u>
Cercis siliquastrum	Albero di Giuda
Olea oleaster	Ogliastro
Punica granatum	Melograno

Pirus Pyrastrer Burgsd	Pero Selvatico
Chamaerops humilis	Palma nana
Acacia saligna	Mimosa
Celtis australis	Bagolaro
Ceratonia siliqua	Carrubo
Eriobotrya japonica	Nespolo
Morus nigra	Gelso nero
Morus alba	Gelso bianco
Olea europaea	Olivo
Prunus amygdalus	Mandorlo
Quercus spp.	Quercia
Tamarix spp.	Tamarice

GRUPPO B – Specie arboree alloctone a rilevante interesse ambientale e storico testimoniale

<u>Nome scientifico</u>	<u>Nome comune</u>
Albizia julibrissin	Albizzia
Araucaria spp.	Pino del cerchio
Cedrus spp	Cedro del libano
Citrus aurantium	Arancio amaro
Cupressus sempervirens	Cipresso
Diospyros kaki	Cachi
Jacaranda mimosaeifolia	Albero azzurro
Juglans regia	Noce
Magnolia spp.	Magnolia
Melia azedarach	Albero dei rosari
Olea europaea	Olivo

Populus spp.	Pioppo
Eritrina Crista Galli	Eritrina

Palme

Brahea armata	Palma blu
Butia spp.	Butia
Phoenix spp.	Palma da datteri
Trachycarpus fortunei	Trachycarpus fortunei
Washingtonia filifera	Palma californiana
Washingtonia robusta	Palma messicana

GRUPPO C – Specie arboree alloctone a rilevante interesse storico testimoniale

<u>Nome scientifico</u>	<u>Nome comune</u>
Ficus Benjamina	Ficus Benjamina
Ficus Carica	Fico
Ficus Decora	Ficus Decora
Ficus Elastica	Albero della gomma
Ficus Magnolioides	Ficus macrophylla
Pinus spp	Pino
Platanus spp.	Platano *

ALLEGATO 3. CLASSIFICAZIONE DEGLI ALBERI IN BASE ALLA DIMENSIONE DELLA CHIOMA A MATURITÀ

I grandezza Raggio > 6 m

<u>Nome scientifico</u>	<u>Nome comune</u>
Celtis australis	Bacolaro

Ceratonia siliqua	Carrubo
Juglans regia	Noce
Olea oleaster	Ogliastro
Olea europaea	Ulivo
Acacia saligna	Mimosa
Quercus spp.	Quercia
Jacaranda mimosaefolia	Albero azzurro
Ficus Benjamina	Ficus Benjamina
Ficus Carica	Fico
Ficus Decora	Ficus Decora
Ficus Elastica	Albero della gomma
Ficus Magnolioides	Ficus macrophylla
Pinus spp	Pino
Platanus spp.	Platano

II grandezza Raggio da 3 a 6 m

<u>Nome scientifico</u>	<u>Nome comune</u>
Pirus Pyraister Burgsd	Pero Selvatico
Albizzia julibrissin	Albizzia
Eriobotrya japonica	Nespolo
Citrus auratium	Arancio amaro
Melia azaderach	Albero dei rosari
Morus nigra	Gelso nero
Morus alba	Gelso bianco
Magnolia spp.	Magnolia
Phoenix dactylifera	Palma da datteri

Phoenix canariensis	Palma delle canarie
Quercus ilex	Leccio
Araucaria spp.	Pino del cerchio
Cedrus spp.	Cedro del Libano
Diospyros kaki	Cachi
Pinus pinea	Pino

III grandezza Raggio < 3 m

<u>Nome scientifico</u>	<u>Nome comune</u>
Punica granatum	Melograno
Prunus amygdalus	Mandorlo
Chamaerops humilis	Palma nana
Brahea armata	Palma blu
Cercis siliquastrum	Albero di giuda
Cupressus sempervirens	Cipresso
Tamarix gallica	Tamerice
Tamarix africana	Tamerice africana
Washingtonia filifera	Palma californiana
Washingtonia robusta	Palma messicana

ALLEGATO 4. DETERMINAZIONE DEGLI INDENNIZZI DOVUTI PER DANNI O REINTEGRI DEL PATRIMONIO ARBOREO PUBBLICO E PRIVATO

Calcolo del valore di un esemplare arboreo

La stima economica del valore di alberi ornamentali, che rientrano tra le piante difficilmente riproducibili (ossia tra i soggetti che raggiungono la maturità biologica e ornamentale in un periodo relativamente lungo, e in ogni caso superiore agli 8 anni) è computata sulla base di un criterio di valutazione parametrico che tiene conto di tutti gli aspetti (biologico, sanitario, estetico, di localizzazione) influenzanti il valore dell'albero.

Il valore ornamentale della pianta V è commisurato secondo tre variabili (prezzo di base, indice di

imensione e indice estetico e dello stato fitosanitario) secondo la seguente formula:

$$V = (a \times b \times c)$$

dove:

a : Prezzo di vendita al dettaglio

b : Indice secondo le dimensioni

c : Indice secondo il valore estetico e lo stato fitosanitario

Il prezzo di vendita al dettaglio (a) è riferito alle tariffe dell'elenco prezzi del Bollettino della CCIAA di Messina, in mancanza si fa riferimento al prezzario ASSOVERDE, riferite all'anno ed al trimestre in cui si è verificato il danno accertato e contestato, relativo a genere, specie e varietà della pianta in oggetto, con particolare riferimento ad un esemplare di circonferenza media 14-16 cm per le specie latifoglie o 15-18 cm (altezza media 250-300 cm) per le conifere.

L'indice secondo le dimensioni (b) fa riferimento al diametro del tronco della pianta, misurato a 1 m di altezza dal colletto, e rapportato alla seguente tabella:

Diametro (cm)	Indice
< di 15	1
da 15 a 20	2
da 21 a 25	3
da 26 a 30	4
da 31 a 35	5
da 36 a 40	6
da 41 a 45	8
da 46 a 50	10
da 51 a 55	12
da 56 a 60	13
da 61 a 65	15
da 66 a 70	17
da 71 a 75	20
da 76 a 80	25
> di 80	30

Per quanto concerne l'indice estetico e fitosanitario (c), la tabella di seguito riportata consente di individuare il più appropriato valore:

10	=	pianta isolata, sana e di grande rilevanza estetica
9	=	pianta in filare sana e di grande rilevanza estetica
8	=	pianta in gruppo, sana e di grande rilevanza estetica
7	=	pianta isolata in discrete condizioni fitosanitarie

6	=	pianta in filare in discrete condizioni fitosanitarie
5	=	pianta in gruppo in discrete condizioni fitosanitarie
4	=	pianta isolata in cattive condizioni fitosanitarie
3	=	pianta in filare in cattive condizioni fitosanitarie
2	=	pianta in gruppo in cattive condizioni fitosanitarie
1	=	pianta deperiente o ormai priva di valore

1. Valutazione dei danni agli alberi, agli arbusti ai tappeti erbosi e agli arredi - I danni arrecati agli alberi sono proporzionali al loro valore.

A) Danni irreversibili - Viene applicato per intero l'importo del valore ornamentale dell'albero.

B) Danni per ferite al tronco e scortecciamenti:

In questi casi il danno è proporzionale al rapporto larghezza della ferita/circonferenza del tronco.

Lesioni (% circonferenza tronco)	Indennità (% valore della pianta)
Fino a 20	20
Fino a 25	25
Fino a 30	35
Fino a 35	50
Fino a 40	60
Fino a 45	80
Fino a 50	90

Il danno così determinato va aumentato di 1/3 per ogni 30 cm di altezza della ferita. In questa valutazione si è tenuto conto della distruzione dei tessuti corticali che, se molto estesa, può compromettere, in tempi più o meno lunghi, la vita stessa della pianta, in particolare per l'insorgenza di infezioni fungine, carie e marciume.

C) Danni per lesioni radicali:

In questi casi il danno è proporzionale alla distanza dello scavo dal tronco dell'albero.

Il danno si configura allorché non venga rispettata l'integrità delle branche radicali di diametro superiore a 5 cm.

Distanza dal tronco	Porzione di apparato radicale danneggiato	Indennità (% valore della pianta)
	da 0° a 90°	50
da 0 a 1 m	da 90° a 180°	75
	oltre 180	100

	da 0° a 90	25
da 1 a 2 m	da 90° a 180	50
	oltre 180°	75
	da 0° a 90°	15
da 2 a 3 m	da 90° a 180	30
	oltre 180	60
	da 0° a 90°	0
da 3 a 7 m	da 90° a 180	25
	oltre 180	50

Calcolo dell'indennizzo dovuto per danni o lesioni arrecati agli apparati radicali di alberi di grande rilevanza.

Distanza dal tronco	Porzione di apparato radicale danneggiato	Indennizzo % di valore della pianta
	da 0° a 90°	100
da 0 a 1 m	da 90° a 180°	100
	oltre 180	100
	da 0° a 90	100
da 1 a 2 m	da 90° a 180	100
	oltre 180°	100
	da 0° a 90°	100
da 2 a 3 m	da 90° a 180	100
	oltre 180	100
	da 0° a 90°	20
da 3 a 5 m	da 90° a 180	45

	oltre 180	90

	da 0° a 90°	0
da 5 a 9 m	da 90° a 180	30
	oltre 180	70

D) Danni alle parti aeree dell'albero

Per determinare i danni arrecati alle chiome degli alberi, occorre tener conto del loro volume prima del danno accertato e stabilire una proporzione in base alla tabella di cui al punto "B". Occorre anche tener conto degli interventi resi necessari per riequilibrare la forma della chioma o per ridurre il danno (riformazione della chioma, tagli, disinfezioni, ecc.) eseguiti con personale alle dirette dipendenze del Comune.

E) Danni ad arbusti e tappeti erbosi

Nella fattispecie, per quantificare i danni causati ad arbusti e tappeti erbosi, verranno prese in considerazione le tariffe dell'elenco prezzi del Bollettino della CCIAA di Messina, in mancanza si fa riferimento al prezzario ASSOVERDE, riferite all'anno ed al trimestre in cui si è verificato il danno accertato e contestato.



Comune di Capo d'Orlando

REGOLAMENTO PER LA TUTELA ED IL BENESSERE DEGLI ANIMALI

Approvato con delibera del Consiglio Comunale in data

INDICE

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI	Pag.	4
Art. 1 Profili Istituzionali	Pag.	4
Art. 2 Principi e finalità	Pag.	4
Art. 3 Competenze del Sindaco	Pag.	5
Art. 4 Diritti degli animali	Pag.	5
TITOLO II – DISPOSIZIONI GENERALI ANIMALI	Pag.	6
Art. 5 Ufficio Tutela Animali - Sportello dei Diritti degli Animali	Pag.	6
Art. 6 Consulta Comunale del Volontariato Animalista per la tutela degli animali di affezione e per la prevenzione del randagismo - Istituzione	Pag.	7
Art. 7 Garante per la tutela dei diritti degli animali	Pag.	7
Art. 8 Associazioni animaliste e zoofile	Pag.	7
TITOLO III – DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE	Pag.	8
Art. 9 Definizioni e ambito di applicazione	Pag.	8
TITOLO IV – DISPOSIZIONI GENERALI	Pag.	8
Art. 10 Detenzione e custodia	Pag.	8
Art. 11 Rondini, balestrucci, rondoni e topini	Pag.	9
Art. 12 Maltrattamento	Pag.	9
Art. 13 Divieti generali	Pag.	10
Art. 14 Abbandono di animali	Pag.	11
Art. 15 Segnalazioni	Pag.	11
Art. 16 Segnalazioni di ritrovamento	Pag.	12
Art. 17 Avvelenamento di animali	Pag.	12
Art. 18 Derattizzazione e disinfestazione	Pag.	12
Art. 19 Detenzione di animali nelle abitazioni	Pag.	12
Art. 20 Detenzione di animali in proprietà confinanti con la pubblica via o con altra proprietà privata	Pag.	13
Art. 21 Trasporto di animali su autoveicoli	Pag.	13
Art. 22 Attraversamento di animali, rallentatori di traffico, barriere antiattraversamento, cartellonistica	Pag.	13
Art. 23 Animali di proprietà nelle case di riposo	Pag.	13
Art. 24 Somministrazione di cibo a cani vaganti e a colonie feline	Pag.	14
Art. 25 Vendita e toelettatura di animali vivi	Pag.	14
Art. 26 Manifestazioni, esposizioni, circhi con utilizzo di animali	Pag.	16
Art. 27 Divieto di offrire animali in premio, vincita o omaggio	Pag.	17
TITOLO V - CANI	Pag.	18
Art. 28 Definizione	Pag.	18
Art. 29 Attività motoria e rapporti sociali	Pag.	18
Art. 30 Divieto di detenzione a catena	Pag.	18
Art. 31 Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche	Pag.	18
Art. 32 Aree e percorsi destinati ai cani	Pag.	18
Art. 33 Accesso negli esercizi, uffici e mezzi pubblici	Pag.	19
Art. 34 Obbligo di raccolta delle deiezioni solide e di pulizia di quelle liquide	Pag.	19
Art. 35 Ritrovamento e gestione di cani vaganti sul territorio comunale	Pag.	19
Art. 36 Sterilizzazione	Pag.	20
Art. 37 Ricovero	Pag.	21
Art. 38 Rifugi per il ricovero	Pag.	21

Art. 39 Reimmissione in libertà	Pag.	22
Art. 40 Affidato temporaneo	Pag.	22
Art. 41 Affidato definitivo	Pag.	22
Art. 42 Interventi e studi volti a monitorare e prevenire comportamenti aggressivi da parte di cani	Pag.	22
Art. 43 Censimento dei cani pericolosi	Pag.	23
Art. 44 Detenzione dei cani da guardia	Pag.	23
Art. 45 Rinuncia per seri motivi	Pag.	23
Art. 46 Cani "Mascotte"	Pag.	23
Art. 47 Obbligo degli allevatori, possessori e venditori di cani a scopo di commercio	Pag.	24
Art. 48 Documenti da portare al seguito	Pag.	24
TITOLO VI – GATTI	Pag.	24
Art. 49 Status dei gatti liberi e delle colonie feline	Pag.	24
Art. 50 Colonie feline e gatti liberi	Pag.	25
Art. 51 Censimento delle colonie feline e dei gatti liberi sul territorio	Pag.	25
Art. 52 Attività di cura delle colonie feline e dei gatti liberi	Pag.	25
Art. 53 Alimentazione dei gatti	Pag.	26
Art. 54 Detenzione dei gatti di proprietà	Pag.	26
Art. 55 Sterilizzazione	Pag.	26
Art. 56 Cantieri	Pag.	26
Art. 57 Custodia gatti randagi	Pag.	27
TITOLO VII - FAUNA SELVATICA ED ESOTICA	Pag.	27
Art. 58 Fauna selvatica	Pag.	27
Art. 59 Fauna esotica	Pag.	28
TITOLO VIII - ALTRE SPECIE ANIMALI	Pag.	28
Art. 60 Della popolazione di Columba livia varietà domestica	Pag.	28
Art. 61 Detenzione di volatili ed animali acquatici	Pag.	28
Art. 62 Api ed insetti impollinatori	Pag.	29
TITOLO IX - EQUIDI	Pag.	30
Art. 63 Principi	Pag.	30
Art. 64 Norme di tutela	Pag.	30
Art. 65 Luoghi di custodia	Pag.	31
TITOLO X - DISPOSIZIONI FINALI	Pag.	31
Art. 66 Vigilanza	Pag.	31
Art. 67 Osservanza del regolamento	Pag.	32
Art. 68 Sanzioni principali e accessorie	Pag.	32
Art. 69 Disposizioni finali	Pag.	32
TITOLO XI - GLOSSARIO DEI TERMINI USATI NEL REGOLAMENTO	Pag.	33
TITOLO XII - NORMATIVE DI RIFERIMENTO	Pag.	34

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Profili istituzionali

1. Il presente Regolamento ha lo scopo di promuovere il benessere e la tutela degli animali, favorendo e diffondendo i principi di corretta convivenza con la specie umana;
2. le violazioni a quanto previsto dal presente Regolamento saranno sanzionate a norma di Legge.

Art. 2 Principi e finalità

L'Amministrazione Comunale, in base all'articolo 2 della Costituzione Italiana, riconosce la libertà di ogni individuo singolo od associato di provvedere al benessere degli animali presenti sul territorio cittadino, quale strumento che favorisce lo sviluppo della personalità, la convivenza nella diversità e la socializzazione soprattutto nelle fasi dell'infanzia e della vecchiaia. L'Amministrazione Comunale, in accordo con la Dichiarazione Universale dei Diritti degli Animali, proclamata il 15 ottobre 1978 presso la sede dell'UNESCO a Parigi, e con la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia di Strasburgo del 1987, riconosce alle specie animali non umane diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche. A tal fine l'Amministrazione Comunale promuove l'informazione e la sensibilizzazione della cittadinanza attraverso campagne educative e pubblicazioni intese ad aumentare la conoscenza degli animali urbanizzati e delle loro abitudini per una giusta e sana convivenza fra specie umana e fauna urbana.

L'art. 1 della legge regionale n. 15 del 03 luglio 2000 stabilisce che la "Regione Siciliana... promuove la protezione degli animali con particolare riguardo alle condizioni di vita di quelli domestici e di affezione, l'educazione al rispetto degli stessi e sostiene gli interventi finalizzati alla tutela della salute umana ed animale, alla salvaguardia del territorio, al riequilibrio ambientale ed alla prevenzione del randagismo.

Agli adempimenti previsti dalla presente legge provvedono la Regione, le province, i comuni singoli o associati, le aziende unità sanitarie locali, ognuno nell'ambito delle rispettive competenze, avvalendosi della collaborazione delle associazioni protezionistiche o animaliste".

Il Comune di Capo d'Orlando, nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalle norme generali:

1. si adopera a diffondere, promuovere e applicare le garanzie giuridiche attribuite agli animali dalla normativa comunitaria, dalle Leggi statali e regionali;
2. individua nella tutela dei diritti degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi ed in particolare verso le specie più deboli;

3. opera affinché sia promosso nel sistema educativo dell'intera popolazione, il rispetto degli animali e il principio della corretta convivenza con essi;
4. disciplina la tutela degli animali, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti e il loro abbandono;
5. allo scopo di favorire l'affidamento e l'adozione degli animali che vivono presso le proprie strutture ricettive e/o convenzionate, promuove politiche, iniziative e campagne di sensibilizzazione nonché attività di informazione mirate ad incentivare l'adozione degli animali abbandonati e finalizzate ad arginare il fenomeno del randagismo e dell'abbandono;
6. in collaborazione con le Associazioni Animaliste e Protezioniste e altri soggetti pubblici e privati, allo scopo di favorire il mantenimento del rapporto affettivo uomo-animale, promuove politiche ed iniziative volte a fornire un supporto per il mantenimento e la cura degli animali;
7. l'Amministrazione Comunale promuove, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e/o privati, attività didattico-culturali rivolte a favorire la conoscenza ed il rispetto degli animali nonché il principio della convivenza con gli stessi. Valorizza altresì la cultura e la tradizione animalista della propria città ed incoraggia le forme espressive che attengono al rispetto ed alla difesa degli animali;
8. ritenendo che il rapporto con gli animali concorra al pieno sviluppo della persona umana, contrasta ogni atto di discriminazione nei confronti dei possessori di animali domestici;
9. l'Amministrazione Comunale, al fine di favorire la corretta convivenza fra specie umana ed animale, promuove e sostiene iniziative ed interventi rivolte alla conservazione degli ecosistemi, degli equilibri ecologici ed etologici che interessano le popolazioni animali ivi esistenti;
10. in collaborazione con la Polizia Locale e ASP, per le rispettive competenze, si adopera per impedire la detenzione di animali a chiunque:
 - a) sia oggettivamente risultato non idoneo, per metodi di detenzione non coerenti con i principi dettati dalla normativa a tutela degli animali;
 - b) rinunci per due volte al possesso di un animale non denunciando lo smarrimento dello stesso o non ritirando l'animale, fuggito e poi catturato, presso il ricovero comunale/canile/oasi felina comunale;
 - c) sia stato sanzionato per fattispecie connotate da maltrattamento animale o comunque caratterizzate da mancanza di rispetto verso il benessere animale;
 - d) abbia pendente più di un procedimento penale nell'ambito delle ipotesi di reato di cui alla lettera c);
11. l'Amministrazione Comunale si impegna a disincentivare, limitare e controllare, in coordinamento con le autorità sanitarie e nel rispetto delle norme vigenti e delle direttive europee, l'allevamento di animali da pelliccia;
12. l'Amministrazione Comunale promuove ed incentiva, anche con l'eventuale supporto delle forme di Legge dei Servizi Veterinari delle ASP, dei veterinari liberi professionisti, delle Associazioni del territorio e della Polizia Locale, campagne di sterilizzazione per cani e gatti, detenuti a qualsiasi titolo, incentivando i relativi adempimenti di iscrizione all'anagrafe e apposizione del sistema identificativo (microchip, relativi oneri a carico dei proprietari);
13. incoraggia iniziative volte al recupero, alla riabilitazione ed all'affido degli animali presenti nelle strutture convenzionate;

14. l'Amministrazione Comunale, in collaborazione e nel rispetto delle competenze degli altri enti preposti, esercita la tutela delle specie animali presenti allo stato libero nel territorio comunale;
15. controlla la regolarità amministrativa, gestionale e strutturale delle attività che prevedono la vendita di animali, anche in relazione alla corretta detenzione degli stessi.

Art. 3 Competenze del servizio comunale

L'Ente attraverso il Servizio Sanità provvede:

- Alla prevenzione del randagismo;
- Alla promozione di campagne di sensibilizzazione;
- A ridurre il fenomeno dell'abbandono;
- A quanto è necessario per l'attuazione del presente Regolamento e delle Leggi collegate.

Attraverso tale servizio il Comune si adopera:

- Ad assicurare il ricovero, la custodia ed il mantenimento dei cani in strutture pubbliche gestite direttamente o tramite convenzione con le Associazioni Animaliste e zoofile o con soggetti privati che garantiscano la presenza nella struttura di volontari delle associazioni animalistiche e zoofile preposti alla gestione delle adozioni e degli affidamenti dei cani;
- Alla realizzazione, ove possibile, del canile comunale o intercomunale e la sua gestione;
- Alla promozione di campagne di sensibilizzazione per incentivare gli affidamenti degli animale abbandonati, ricoverati nelle strutture;
- A collaborare con i servizi veterinari;
- A garantire lo stato di salute del cane e accertarsi che quest'ultimo non abbia parassiti (zecche, pulci e similari);
- A garantire la sterilizzazione, anche per il tramite delle strutture ASP;
- A provvedere alla microchippatura dei cani randagi rinvenuti nel territorio comunale ai sensi dell'art. 3 comma 7 della L.R. del 03.07.2000 n. 15, secondo le Linee Guida per il contrasto e la prevenzione nella Regione Siciliana del fenomeno del randagismo di cui alla Deliberazione n. 468 del 19 novembre 2018;

N.B.: Secondo le Linee guida sopracitate, in sinergia tra i servizi medico – veterinari delle Aziende Sanitarie Locali e questa Amministrazione, si deve perseguire la finalità del censimento e dell'anagrafatura dei cani delle imprese zootecniche e di quelli adibiti a servizio venatorio. La conoscenza della pressione dei cani vaganti presenti nel territorio e delle dinamiche spaziali che caratterizzano la possibilità di spostamento degli animali in un territorio è di fondamentale importanza per pianificare adeguate misure di contrasto e di prevenzione, ma è necessario riportare l'acquisizione di detta conoscenza a tecniche e a principi metodologici riconosciuti e validati scientificamente.

- Alla creazione di una coscienza nel rispetto nei confronti degli animali e delle loro caratteristiche anche etologiche tramite campagne di educazione sanitaria e ambientale;
- All'applicazione di tutta la normativa di riferimento;
- All'esercizio delle funzioni di cui all'art. 3 del DPR 31.03.1979 in materia di vigilanza sull'osservanza delle Leggi e dei Regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali e alla difesa del patrimonio zootecnico;

- In occasione di incidenti stradali o eventi simili che vedono coinvolti cani ed animali in genere con seri danni alla salute degli stessi è necessario prender cura immediata contattando contestualmente il medico veterinario e/o laddove fosse possibile trasportare in condizioni di sicurezza l'animale ferito al più vicino ambulatorio medico – veterinario per le cure occorrenti:

Art. 4 Diritti degli animali

1. L'Amministrazione Comunale si adopera a diffondere e promuovere la tutela dei diritti attribuiti agli animali dalle leggi vigenti, denunciando e perseguendo ogni manifestazione di maltrattamento e di crudeltà verso gli stessi.
2. Le modifiche e gli assetti del territorio dovranno tenere conto anche degli habitat cui gli animali sono legati per la loro esistenza.

TITOLO II - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 5 Ufficio Tutela Animali - Sportello dei Diritti degli Animali

1. L'Amministrazione Comunale, tramite l'Ufficio Tutela Animali, la Polizia Municipale e le altre Forze dell'Ordine, controlla il rispetto dei diritti degli animali, attua l'attività conseguente alle politiche per i diritti degli stessi e vigila sulla attuazione del presente Regolamento, oltre che sul rispetto della normativa vigente in materia di benessere animale, anche a seguito degli accertamenti svolti dagli Organi competenti e delle segnalazioni di cittadini e associazioni di volontariato animalista.
2. Per lo svolgimento delle proprie attività di controllo l'Ufficio Tutela Animali opera in collaborazione con le autorità sanitarie e di polizia urbana. Per la realizzazione dei propri programmi collabora, oltre che con le altre strutture comunali, con la Consulta Comunale del volontariato animalista, per la tutela degli animali di affezione e per la prevenzione del randagismo, con i Servizi Veterinari dell'ASP locale, con l'Ordine di Medici Veterinari della Provincia, con le Istituzioni Provinciali e Regionali, con l'Università, con l'Istituto Zooprofilattico.
3. L'Ufficio Tutela Animali può avvalersi, nell'espletamento delle proprie funzioni, della consulenza di personale esterno quali esperti e/o professionisti e delle associazioni animaliste. A detto Ufficio inoltre, competono le relazioni con il pubblico e la divulgazione dei servizi offerti dall'Amministrazione Comunale nel settore della tutela ed assistenza agli animali.
4. L'Amministrazione Comunale, attraverso l'Ufficio Tutela Animali, provvede:
 - alla prevenzione del randagismo;
 - alla promozione di campagne di sensibilizzazione;
 - a ridurre il fenomeno dell'abbandono;
 - a quanto è necessario per l'attuazione del presente regolamento e delle leggi collegate.
5. L'Ufficio Tutela Animali – Sportello dei Diritti degli Animali si adopera:

- ad assicurare il ricovero, la custodia ed il mantenimento degli animali in strutture pubbliche gestite direttamente o tramite convenzione con le associazioni animaliste e zoofile o con soggetti privati che garantiscano la presenza nella struttura di volontari delle associazioni animaliste e zoofile preposti alla gestione delle adozioni e degli affidamenti;
- alla realizzazione, ove possibile, del Canile/ Gatti/e Comunale o intercomunale e la sua gestione;
- alla promozione di campagne di sensibilizzazione per incentivare gli affidamenti degli animali abbandonati ricoverati nelle strutture;
- a collaborare con i servizi veterinari;
- a garantire lo stato di salute degli animali;
- a garantire la sterilizzazione e castrazione degli animali;
- alla creazione di una coscienza del rispetto nei confronti degli animali e delle loro caratteristiche anche etologiche tramite campagne di educazione sanitaria e ambientale;
- all'applicazione di tutta la normativa di riferimento;
- all'esercizio delle funzioni di cui all'art. 3 del D.P.R. 31.03.79 in materia di vigilanza sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali e alla difesa del patrimonio zootecnico;
- a prendersi cura degli animali incidentati;
- al divieto di maltrattamento per tutti gli animali di tutte le specie.

Art. 6 Consulta Comunale del Volontariato Animalista, per la tutela degli animali di affezione e per la prevenzione del randagismo - Istituzione

1. L'Amministrazione Comunale, a supporto delle attività istituzionali relative alle tematiche di cui al presente Regolamento, nonché in generale in tutte quelle riguardanti il benessere animale e la tutela dei diritti degli animali, istituisce una Consulta Comunale del Volontariato Animalista ed approva apposito regolamento (Allegato "A").

Art. 7 Garante per la tutela dei diritti degli animali

1. Il Comune di Capo d'Orlando istituisce il "Garante per la tutela degli animali". Il Garante opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio di valutazione ed è nominato con decreto del Sindaco tra coloro che siano esperti di riconosciuta competenza nel settore dei diritti degli animali.

2. Il Garante dura in carica fino alla scadenza del mandato amministrativo.

3. Al Garante non compete alcuna indennità di funzione, ha sede presso gli uffici comunali e usufruisce della struttura già esistente.

4. Il Garante si occuperà:

- a) del supporto agli uffici comunali e alla polizia locale nella gestione dei casi di atti o comportamenti lesivi dei diritti degli animali;
- b) della denuncia all'autorità giudiziaria dei comportamenti tenuti nei confronti degli animali che siano configurabili come reati;
- c) della eventuale formulazione di proposte per migliorare le condizioni di vita degli animali;
- d) della convocazione periodica delle associazioni ambientaliste e zoofile operanti sul territorio per elaborare idee e progetti, nonché per diffondere la conoscenza delle norme regionali, statali e internazionali che regolano la materia della tutela degli animali;
- e) di informare le associazioni in merito a bandi e/o possibilità di finanziamento;
- f) di riferire una volta all'anno al Consiglio Comunale della attività svolta.

Art. 8 Associazioni animaliste e zoofile

1. L'Amministrazione Comunale promuove lo sviluppo dell'associazionismo e lo sostiene attraverso le iniziative di cui al presente Regolamento, nonché attraverso il coinvolgimento attivo nelle politiche locali connesse alla tutela animale.
2. Le Associazioni ambientaliste, animaliste o zoofile iscritte negli elenchi ambiente o sanità del Registro regionale del volontariato, nonché gli altri enti pubblici e privati il cui statuto preveda precisi compiti di protezione animale, collaborano con l'Amministrazione Comunale per sviluppare il benessere delle popolazioni degli animali urbanizzati e i rapporti fra uomo e animale.

A tal fine le Associazioni:

- a) possono gestire in convenzione strutture di ricovero per animali ed eventuali servizi collegati al raggiungimento del benessere animale;
- b) collaborano alla risoluzione delle problematiche connesse alle varie specie animali presenti sul territorio comunale.

TITOLO III - DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 9 Definizioni e ambito di applicazione

1. Ai fini del presente Regolamento, la definizione generica di animale, quando non esattamente specificata, si applica a tutte le tipologie e razze di animali da affezione e non, a tutte le specie di vertebrati e invertebrati, tenuti a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o di semilibertà.
2. Le norme di cui al presente Regolamento riguardano tutte le specie di animali che si trovano nel territorio del Comune di Capo d'Orlando.
3. Sono fatte salve le norme contenute nella legislazione speciale.
4. Le norme di cui al presente Regolamento non si applicano:
 - a) alle specie selvatiche di vertebrati e invertebrati il cui prelievo è regolato da specifiche disposizioni nazionali e regionali, in particolari riguardanti l'esercizio della caccia e della pesca;
 - b) alle attività di disinfestazione e derattizzazione ad opera dell'Amministrazione Comunale o di enti autorizzati.

5. Il principio di Benessere degli animali si fonda sul rispetto dei loro bisogni etologici e fisiologici e sulla corretta convivenza con la specie umana. La detenzione ai livelli minimi accettabili dall'animale, o comunque definiti a garanzia dei soli interessi umani non può definirsi compatibile con il concetto di benessere animali cui nel presente Regolamento si fa riferimento.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI GENERALI ANIMALI

Art. 10 Detenzione, custodia e alienazione

1. Chi detiene un animale dovrà assicurare la sua buona tenuta, averne cura e rispettare tutte le norme dettate per la sua tutela ed il suo benessere.
2. Gli animali di proprietà e quelli a qualsiasi titolo custoditi dovranno essere accuditi ed alimentati secondo la specie, la razza, l'età e le condizioni di salute. Dovranno essere inoltre fatti visitare e curare da medici veterinari ogniqualvolta il loro stato di salute lo renda necessario.
3. Il privato cittadino possessore dell'animale e le associazioni animaliste che abbiano in affido gli animali devono impegnarsi a:
 - impedire la proliferazione se non di fronte alla certezza di collocare idoneamente la cucciolata;
 - informarsi, anche tramite l'Ufficio Tutela Animali, sui metodi più opportuni per il contenimento delle nascite;
 - sterilizzare i felini che si lascino vagare liberi sul territorio.
4. A tutti gli animali di proprietà, o tenuti e/o custoditi a qualsiasi titolo, dovrà essere garantita costantemente la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze relative alle proprie caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali;
5. Chi detiene un animale deve impedire che quest'ultimo arrechi disturbo alla quiete pubblica e a quella dei vicini, in modo particolare nelle ore destinate al riposo notturno e pomeridiano, i proprietari o detentori di animali, ed in particolare dei cani, dovranno adottare tutti gli opportuni accorgimenti e cautele nella loro custodia per impedirne la fuga, al fine di evitare pericoli all'incolumità pubblica e all'animale stesso.

La collocazione dei ricoveri degli animali, dovrà tenere conto degli accorgimenti necessari per non arrecare disturbo al vicinato; cucce, luoghi di riparo e/o recinti vanno sistemati il più lontano possibile dai confini e dai fabbricati di altrui proprietà.

I proprietari e/o detentori di animali devono adottare misure adeguate per ridurre al minimo la presenza di odori, insetti, rumori, ed altri elementi di disturbo al vicinato.
6. Chiunque possiede animali da campagna e/o esemplari di razza canina e loro incroci classificati a rischio di maggiore aggressività ha l'obbligo di seguire ogni disposizione di legge e di buon senso per evitare danneggiamenti a persone e cose e per le razze indicate di stipulare un'apposita polizza assicurativa di responsabilità civile conformemente a quanto stabilito dalla prevista normativa nazionale in materia.
7. E' consensito il seppellimento degli animali da compagnia, ossia cani, gatti, criceti, uccelli da gabbia, altri animali domestici di piccola dimensione e cavalli, a condizione che un apposito certificato rilasciato da un medico veterinario escluda il decesso per malattie trasmissibili all'uomo o denunciabili ai sensi del vigente regolamento di polizia veterinaria (DPR n. 82/1954 n. 320), in terreni privati o in aree autorizzate allo scopo (cimiteri

per animali , come da Regolamento (CE) N. 1774/2002 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 3 ottobre 2002, art. 24, comma 1, lettera a)) . Al fine della tutela dei corpi idrici, dei terreni e dei prodotti da possibili contaminazioni, nel territorio del comune è possibile seppellire animali da compagnia in terreni privati alle seguenti condizioni:

- Distanza minima di 250 m.l. da pozzi e sorgenti d'acqua;
- Distanza minima di 30 m.l. da corsi d'acqua;
- Distanza minima di 10 m.l. dalle scoline dei prati e dei campi;
- Presenza di almeno un metro di terra sopra la carcassa dell'animale deceduto;
- Realizzazione della fossa di seppellimento in modo da non creare ristagni d'acqua.

Inoltre, i cimiteri per gli animali d'affezione sono localizzati in zona giudicata idonea dal Comune nell'ambito dello strumento urbanistico adottato, previo parere della competente Azienda ASL per i profili attinenti all'igiene e alla sanità pubblica, così come previsto dall'art. 23, della L.R. 03 luglio 2000, n.15 e dall'articolo 5, comma 4 della L.r. n. 4 del 03 marzo 2020.

Art. 11 Rondini, balestrucci, rondoni e topini

1. E' vietata a chiunque la distruzione dei nidi di Rondine, Balestrucci, Rondoni e Topini.
2. In caso di restauri o ristrutturazioni, possono essere concesse deroghe solo al di fuori del periodo di nidificazione, ovvero sia tra il 15 settembre ed il 15 febbraio, previa autorizzazione degli uffici competenti ed a fronte della compensazione obbligatoria con nidi artificiali.

Art. 12 Maltrattamento

Si considera maltrattamento di animali e come tale sanzionato dal presente Regolamento:

1. detenere animali in spazi angusti e/o confinarli in terrazze o balconi per più di qualche ora. Qualora gli spazi non siano compatibili con il loro benessere psico-fisico e con le rispettive caratteristiche etologiche, isolarli in rimesse, box o cantine, in locali privi di luce oppure segregarli in contenitori o scatole, anche se poste all'interno dell'appartamento o di altri locali anche commerciali;
2. privare gli animali dell'acqua e del cibo necessario, impedire loro di potersi costantemente riparare dalle intemperie e dagli agenti atmosferici o sottoporli a temperature climatiche tali da nuocere alla loro salute; la cuccia deve essere adeguata alle dimensioni dell'animale, deve avere il tetto impermeabilizzato e deve essere chiusa su tre lati e alzata dal suolo;
3. detenere animali in luoghi esposti a suoni, rumori o musiche ad un volume tale da essere considerato nocivo;
4. non garantire agli animali, detenuti a qualsiasi titolo, l'alternanza naturale del giorno e della notte poiché la luce naturale è fondamentale per il loro benessere fisiologico;
5. trasportare o detenere animali nel baule dell'autovettura, anche se ferma, quando questo è separato o non è tutt'uno con l'abitacolo; ciò anche se il portellone posteriore è parzialmente aperto o sono stati predisposti areatori;

6. lasciare animali chiusi in veicoli, rimorchi o altri mezzi, per più di qualche minuto, per evitare di compromettere il benessere o il sistema fisiologico dell'animale;
7. tenere qualsiasi animale d'affezione alla catena o alla corda ed applicare qualunque altro strumento di contenzione simile, salvo che per ragioni sanitarie certificate da un veterinario, con specificazione della diagnosi e della durata del trattamento, o per effettive, comprovabili e temporanee ragioni di sicurezza. Nei casi ammessi, la catena deve essere mobile, dotata di anello rotante assicurato ad un cavo aereo di scorrimento e tale da permettere all'animale di alimentarsi, abbeverarsi, ripararsi da condizioni meteorologiche avverse e da impedire che la catena si avvolga, accorciandosi; è in ogni caso vietato agganciare la catena a collari a strozzo;
8. far indossare agli animali museruole "stringi bocca", collari a strangolo e/o con punte in qualsiasi modo in grado di provocare potenziale dolore all'animale. E' ammesso invece il collare salvapelo se adoperato da personale pubblico e/o autorizzato. Gli animali dovranno essere condotti preferibilmente con pettorina ad H, cercando di evitare il modello a Y il quale, stringendo le scapole del cane può causare danni fisici soprattutto in soggetti giovani;
9. condurre animali al guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento siano essi a trazione meccanica, animale o a mano, su qualsiasi tipo di strada, pista o sentiero;
10. stabulare animali in gabbie con la pavimentazione in rete; tale norma non si applica alle gabbie che hanno una pavimentazione di almeno il 50% della superficie piena;
11. mantenere animali selvatici o esotici alla catena, legati al trespolo o senza la possibilità di un rifugio ove nascondersi alla vista dell'uomo; il rifugio dovrà essere di grandezza adeguata e tale da contenere tutti gli animali stabulati nella gabbia e consentire loro qualunque movimento, inclusa la completa apertura delle ali; per gli animali solitari ve ne dovrà essere una per ogni soggetto;
12. colorare e tingere animali nonché esporre o vendere animali colorati artificialmente, ad eccezione di marcaggi temporanei effettuati con metodi incruenti;
13. utilizzare animali di qualsiasi specie ed età per la pratica dell'accattonaggio. Oltre alla sanzione amministrativa prevista dalle norme regionali, gli animali saranno sottoposti a confisca e potranno essere affidati temporaneamente o a titolo definitivo alle strutture di riferimento. Nei casi di sequestro e confisca, oneri e spese sono a carico del trasgressore e, se individuato, del proprietario responsabile in solido, con recupero a mezzo ordinanza ingiunzione, ovvero con ingiunzione fiscale e iscrizione a ruolo. La struttura di riferimento ne diviene depositaria e può essere autorizzata dall'Amministrazione Comunale o dagli enti competenti a consegnare in affidamento o proprietà l'animale a soggetti idonei che garantiscano il benessere dell'animale. A titolo informativo si specifica che l'affidatario temporaneo, che sia una struttura di accoglienza, un'associazione o un privato, in caso di sequestro, può effettuare una richiesta di riscatto dell'animale al Pubblico Ministero se in fase di indagine, o al Magistrato se il processo è già in corso, attraverso un deposito cauzionale, di entità pari al valore dell'animale presso la Procura. Il riscatto dell'animale ne consente l'affidamento in via definitiva, a prescindere dall'esito del processo ed è in linea con la connotazione giuridica degli animali considerati beni deperibili. In caso di sequestro e

confisca, l'autorità amministrativa emetterà l'ordinanza, in forza del combinato disposto dagli artt. 107 commi 6 e 7 e art.12 della L. 689/1981.

Art. 13 Divieti generali

E' vietato:

1. mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni normative;
2. detenere l'animale in carenti condizioni igienico-sanitarie o fatte salve specifiche necessità di cura e tutela degli animali in maniera difforme alle singole esigenze di ogni specie, anche in caso di custodia temporanea, ogni animale dovrà essere accudito e curato secondo le necessità tipiche della specie;
3. tenere animali in isolamento e/o in condizioni tali da rendere impossibile il controllo quotidiano del loro stato di benessere psicofisico o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie provandoli degli stimoli sensoriali necessari;
4. addestrare animali ricorrendo a violenze fisiche e/o comportamentali, percosse, utilizzo di mezzi dolorosi, costrizioni fisiche in ambienti inadatti, angusti o poveri di stimoli che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie;
5. addestrare animali appartenenti a specie selvatiche fatte salve le necessarie autorizzazioni previste dalla legislazione vigente;
6. utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto con la normativa vigente ed in particolare a scopo di scommesse. Sono tassativamente vietate le lotte ed i combattimenti fra animali in qualunque forma organizzati;
7. intraprendere o promuovere forme di gioco, lotterie od intrattenimenti anche in occasione di fiere, mercati o spettacoli viaggianti, sagre, feste, mostre, ecc., la cui vincita o premio sia costituita da animali vivi e comunque di regalare in tali occasioni animali vivi a qualsiasi titolo. E' parimenti vietato regalare animali vivi in omaggio a scopo pubblicitario. E' infine vietata l'esposizione di animali in contesti ludici o che creino loro disagio;
8. trasportare o detenere animali in condizioni o con mezzi tali da procurare loro, anche potenzialmente, sofferenze, ferite o danni fisici anche temporanei. Fatti salvi i casi di trasporto regolamentati da specifica normativa, è vietata la detenzione di animali in strutture e/o spazi troppo angusti. I mezzi di trasporto, o gli appositi contenitori (gabbie, trasportini, ecc.) dovranno essere adeguati alla specie, tipo, razza e numero degli animali; tali contenitori devono essere tali da proteggere gli animali da intemperie o lesioni, consentire una adeguata ventilazione e ricambio d'aria nonché la stazione eretta e la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi. Deve essere assicurato l'adeguato apporto idrico e nutritivo in base alle esigenze delle specie trasportate;
9. catturare, uccidere, disturbare ed allontanare forzatamente le specie aviarie ivi compreso distruggere i siti di nidificazione durante il periodo della riproduzione e del successivo svezzamento;
10. eseguire ogni forma di mutilazione degli animali per motivi esclusivamente estetici;
11. aizzare cani e/o altri animali in modo da mettere in pericolo l'incolumità di persone, altri animali e/o provocare il danneggiamento di cose;

12. affidare la custodia di animali a persona inesperta o non idonea. E' altresì vietato condurre gli animali in luoghi non idonei al loro benessere e/o alla sicurezza altrui;
13. strappare o manomettere cartelli o comunicati dell'Amministrazione Comunale contenenti prescrizioni sugli animali, è del pari vietato affiggerne con contenuti contrastanti con le prescrizioni del presente Regolamento e della legislazione vigente in materia;
14. vendere gabbie trappola, su tutto il territorio dell'Amministrazione Comunale tranne che ai medici veterinari ed alle persone in possesso di una lettera rilasciata dall'Ufficio Tutela Animali o dalle Associazioni Animaliste di Volontariato Zoofilo iscritte all'albo regionale;
15. esplodere petardi, botti, fuochi d'artificio e articoli pirotecnici di tipo tradizionale ovvero altamente rumorosi su tutto il territorio del Comune di Capo d'Orlando. L'attivazione di petardi, botti, fuochi d'artificio e simili può configurarsi come maltrattamento e comportamento lesivo nei confronti degli animali come previsto dall' art. 12 del presente Regolamento, e comporta quindi responsabilità dei trasgressori. Eventuali autorizzazioni in deroga saranno valutate dall'Amministrazione.

Art. 14 Abbandono di animali

1. E' severamente vietato abbandonare qualsiasi tipo di animale, sia domestico che di origine selvatica, sia appartenente alla fauna autoctona che esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.
2. E' vietato a chiunque lasciare liberi o non custodire con le debite cautele cani e/o animali pericolosi di proprietà o di cui si abbia il possesso, la detenzione o la custodia.

Art. 15 Segnalazioni

I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani sono tenuti a segnalare al servizio veterinario distrettuale e alla polizia locale - Ufficio Tutela Animali/Sportello dei Diritti degli Animali :

- entro giorni 3 la scomparsa dell'animale;
- entro giorni 30 la cessione a qualsiasi titolo dell'animale, nonché il trasferimento della propria residenza;
- entro giorni 10 la morte dell'animale (la denuncia di morte dell'animale ai fini della cancellazione dell'anagrafe deve essere corredata da certificazione rilasciata da un medico veterinario).

Art. 16 Segnalazione di ritrovamento

Chiunque rinvenga animali randagi, vaganti, abbandonati o feriti è tenuto a comunicarlo senza ritardo agli uffici preposti: Comando della Polizia Municipale e Ufficio Tutela Animali - Sportello dei Diritti degli Animali precisando le proprie generalità, il luogo esatto e le modalità del ritrovamento e le caratteristiche degli animali. In caso di ritrovamento di un animale in difficoltà il cittadino, per quanto possibile, può effettuare la messa in sicurezza dell'animale stesso.

La Polizia Municipale provvederà ad effettuare i debiti riscontri in merito alle segnalazioni ricevute. Il Comune dota la Polizia Municipale di almeno un dispositivo di lettura microchip compatibile al fine dell'effettuazione dei controlli di prevenzione del randagismo.

Art.17 Avvelenamento di animali

1. E' severamente vietato a chiunque spargere o depositare in qualsiasi modo, e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, polvere di zolfo, topicidi, alimenti contaminati da sostanze velenose e/o materiali nocivi in luoghi ai quali possano accedere animali. Sono da escludere dal divieto le operazioni di derattizzazione, disinfestazione e deblatizzazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare o nuocere in alcun modo altre specie animali, affiggendo cartelli di avviso e schede tossicologiche con l'indicazione dell'antidoto ed effettuate da personale autorizzato.

2. I medici veterinari, privati od operanti all'interno dell'Azienda Sanitaria Locale, devono segnalare all'Amministrazione Comunale, per il tramite dell'Ufficio Tutela Animali, tutti i casi di avvelenamento di animali di cui vengano a conoscenza. In detta segnalazione dovranno essere indicati la zona in cui gli avvelenamenti si sono verificati e, ove individuato, il tipo di veleno utilizzato.

Art. 18 Derattizzazione e disinfestazione

1. Le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, eseguite da ditte specializzate, devono essere condotte con modalità tali da non nuocere in alcun modo alle persone e alle specie animali non bersaglio delle stesse e devono essere pubblicizzate dalle stesse ditte tramite avvisi scritti da diffondere nelle zone interessate con almeno 5 giorni lavorativi di anticipo. Tali avvisi dovranno specificare il prodotto utilizzato e l'antidoto da utilizzare in caso di avvelenamento, gli elementi identificativi del soggetto responsabile del trattamento e la durata del trattamento stesso. Si deve limitare al massimo l'uso di colle, riservandole esclusivamente ai casi in cui non siano possibili altre modalità.

2. Al termine delle operazioni il responsabile della ditta specializzata deve provvedere alla bonifica del sito mediante ritiro delle esche non utilizzate e delle spoglie dei ratti o di altri animali infestanti dandone comunicazione all'Ufficio competente del comune.

3. Le indicazioni riportate nei commi 1 e 2 valgono anche per le attività di derattizzazione o disinfestazione eseguite da privato su suolo non recintato di proprietà.

Art. 19 Detenzione di animali nelle abitazioni

1. In osservanza di quanto previsto dalla legislazione vigente, in tutti gli edifici esistenti o di nuova costruzione deve essere consentita la detenzione di animali. Le norme del regolamento condominiale non possono vietare di possedere o detenere animali da compagnia". Nel caso di regolamenti preesistenti, tale disposizione è da ritenersi abrogata (Legge nazionale 220 del 2012).
2. Gli alloggiamenti devono avere caratteristiche tali da garantire condizioni igieniche adeguate in relazione alla salute delle persone e degli animali.
3. La detenzione degli animali deve comunque assicurare la non insorgenza di inconvenienti igienico-sanitari.

**Art. 20 Detenzione di animali in proprietà confinanti con la pubblica via o con altra
altra proprietà privata**

1. Le recinzioni della proprietà privata, confinante con altre strade pubbliche o con altre proprietà private, devono essere costruite e conservate in modo idoneo per evitare che l'animale possa scavalcarle, superarle od oltrepassarle con la testa o possa mordere od arrecare danni a persone ed animali che si trovino dall'altra parte della recinzione.

Art. 21 Trasporto di animali su autoveicoli

1. Il conducente di un autoveicolo deve provvedere a che l'animale trasportato non abbia la possibilità di oltrepassare con la testa la sagoma dell'automezzo, al fine di evitare danni a terzi o a se stesso.
2. Ferme restando le norme previste dal Nuovo Codice della Strada, chi trasporta animali su autoveicoli deve adottare tutte le misure necessarie a prevenire ed a evitare pericoli e/o danni per tutti gli occupanti del veicolo od a terzi.
3. Il conducente deve comunque assicurare all'animale:
 - areazione del veicolo;
 - in caso di viaggi prolungati: somministrazione di acqua, cibo e soste.
4. Deve inoltre essere vietata la esposizione ai raggi solari ed alle fonti eccessive di calore o di freddo, per periodi comunque tali da compromettere il benessere e/o il sistema fisiologico dell'animale.
5. Devono comunque essere evitate durante il trasporto sofferenze all'animale.

**Art. 22 Attraversamento di animali, rallentatori di traffico, barriere antiattraversamento,
cartellonistica**

1. Nei punti delle sedi stradali dove sia stato rilevato un frequente attraversamento di animali da sottoporre a tutela, possono essere installati, a cura degli uffici competenti, gli idonei rallentatori del traffico.
2. In dette zone può essere installata anche apposita cartellonistica per segnalare l'attraversamento di animali che dovrà indicare, con apposita figura stilizzata, la specie di volta in volta interessata ai singoli attraversamenti.

Art. 23 Animali di proprietà nelle case di riposo

1. L'Amministrazione Comunale incoraggia il mantenimento del contatto, da parte di anziani e bambini residenti presso strutture residenziali o ricoverati presso istituti di cura, con i propri animali da compagnia o altri animali comunque utilizzati per la pet therapy.
2. Si riconosce pertanto validità alle forme di cura che utilizzano gli animali per alleviare particolari patologie e situazioni di difficoltà, come ad esempio la solitudine negli anziani.
Nelle case di riposo per anziani può essere permesso, su richiesta, agli ospiti, autosufficienti fisicamente e mentalmente, di accedervi accompagnati dal proprio gatto o cane o dai propri volatili, preferibilmente nella stanza dell'ospite.
A tale scopo, le Direzioni Sanitarie delle strutture, i Servizi di Igiene e Sanità Pubblica ed il Servizio Veterinario dell'ASL, valuteranno le condizioni di detenzione di tali animali, prevedendo, se del caso, l'allestimento di appositi locali o strutture destinati ad ospitare gli stessi.
3. Il proprietario dell'animale dovrà osservare la massima cura affinché lo stesso non sporchi o crei disturbo o danno alcuno.
4. I Servizi interessati della A.S.L. competente dispongono la vigilanza periodica sul benessere e la salute degli animali presenti nelle strutture di cui al presente articolo.

Art. 24 Somministrazione di cibo a cani vaganti e a colonie feline

1. Chiunque somministra cibo a cani vaganti e/o a colonie feline ha l'obbligo di iscriversi nell'elenco degli animalisti volontari accreditati di cui all'art. 8.
2. I volontari animalisti accreditati che somministrano cibo ai cani e alle colonie feline hanno l'obbligo di rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico e del decoro urbano evitando la dispersione di alimenti, provvedendo dopo ogni pasto alla pulizia della zona dove cani e gatti sono alimentati ed asportando ogni contenitore utilizzato per i cibi solidi ad esclusione di quelli per l'acqua.
3. Al fine di salvaguardare la salute e l'incolumità pubblica, i volontari animalisti accreditati che somministrano cibo ai cani e/o ai gatti delle colonie feline hanno l'obbligo di segnalare all'ufficio comunale competente di cui all'art. 5 il luogo dove avviene la somministrazione e il numero di cani vaganti e delle colonie feline, specificando il numero di gatti di ciascuna colonia.
4. Al fine di salvaguardare la pubblica incolumità, è vietata la somministrazione di cibo in prossimità di cestini per la raccolta dei rifiuti.

Art. 25 Vendita e toelettatura di animali vivi

1. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di fauna esotica e selvatica, l'esercizio di vendita di animali vivi e toelettatura è soggetto alla disciplina vigente, fatto salvo ogni altro adempimento amministrativo ed il rispetto delle disposizioni contenute nel vigente Regolamento di Polizia Veterinaria, delle normative nazionali e regionali, nonché delle altre normative vigenti in materia di igiene ed edilizia.
2. I locali adibiti all'attività commerciale dovranno essere direttamente aerati, idonei sotto il profilo igienico secondo le norme vigenti.
3. Gli animali, cui dovrà essere assicurato il normale benessere e le necessarie cure se malati, dovranno essere tenuti in gabbie o box separati, facilmente lavabili e disinfettabili, sempre puliti ed igienicamente

in ordine. Lo spazio riservato agli animali deve essere idoneo alla dimensione, indole, razza e numero di esemplari. In particolare, il numero degli esemplari custoditi dovrà, per ciascuna specie, essere sempre compatibile con numero e tipologia delle strutture dedicate, censite in fase istruttoria, ad evitare situazioni di sovraffollamento. Deve comunque essere garantita libertà di movimento all'animale nonché la possibilità di assumere la posizione eretta.

Gli animali acquatici dovranno essere tenuti in acquari che per dimensioni e capienza siano conformi alle esigenze fisiologiche ed etologiche delle specie ospitate e consentano agli stessi di compiere adeguato movimento.

In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura dovranno essere adeguate alle specie ospitate.

Sono vietati acquari di forma sferica o sferoidale.

Per gli animali acquatici, la capienza minima del contenitore è di litri dieci (10) per un (1) pesce, di norma aumentata di litri cinque (5) per ogni pesce aggiunto.

Per quanto riguarda la detenzione di volatili, le gabbie utilizzate dovranno assicurare le funzioni motorie connesse alle caratteristiche etologiche degli animali, in modo che in ogni voliera gli animali possano muoversi comodamente e distendere le ali.

Agli animali deve essere garantito il normale alternarsi del giorno e della notte; se le condizioni del locale lo impedissero, occorre supplire con luce artificiale, almeno dalle 9 del mattino alle 17 del pomeriggio.

L'alimento e l'acqua dovranno essere sistemati in contenitori facilmente lavabili e disinfettabili e, per le specie che lo necessitano, dovranno essere posizionati posatoi che consentano a tutti gli animali di stazionare comodamente.

Le voliere per la detenzione di volatili, di norma, devono avere dimensioni minime pari a cinque (5) volte l'apertura alare della specie di maggiori dimensioni ivi detenuta.

4. Deve essere sempre garantito l'abbeveratoio con acqua pulita ed il cibo secondo le esigenze della specie. E' comunque vietata la somministrazione di cibo costituito da animali vivi alla presenza od in vista di terzi o comunque estranei alla conduzione della attività commerciale.
5. Nelle ore notturne deve essere assicurato l'oscuramento da fonti luminose esterne e durante la chiusura infrasettimanale deve essere assicurata la somministrazione di cibo, acqua e la giusta illuminazione.
6. Gli animali ammalati o sospetti dovranno essere collocati in strutture separate atte ad assicurarne l'isolamento per il periodo necessario all'espletamento dei controlli sanitari e degli interventi terapeutici del caso. Per le femmine gravide e/o con cuccioli, dovranno essere predisposti adeguati spazi in luogo tranquillo.
7. Tutti coloro che detengono animali a scopo di commercio hanno l'obbligo di tenere apposito registro di carico e scarico degli animali in entrata ed in uscita su conforme modello predisposto e vidimato dal Servizio Veterinario dell'A.S.L., ai sensi della vigente normativa, che fornirà altresì indicazioni per la corretta gestione dello stesso. Il predetto registro dovrà essere costantemente aggiornato con l'indicazione dei dati riguardanti gli acquirenti degli animali venduti. I dati personali dell'acquirente saranno tutelati dal Decreto Legislativo 196 del 30 giugno 2003.

8. Ogni animale detenuto a scopo di commercio, per il quale è previsto il carico e scarico individuale, compresi quelli appartenenti alla fauna esotica, dovrà essere accompagnato da certificazione veterinaria attestante la buona salute dell'esemplare. Tale certificato, che avrà validità pari a 10 giorni con decorrenza dal giorno della vendita, dovrà accompagnare l'animale al momento della vendita e copia dovrà essere conservata per anni due (2) dal venditore ed esibita alle autorità competenti.
9. E' vietata l'esposizione di animali al pubblico in vetrina. All'interno dei negozi occorre predisporre spazi espositivi che garantiscano comunque le condizioni di comunicazione con l'ambiente esterno (la visione di persone, bambini, altri animali, ecc.), al fine di una corretta fase di socializzazione. E' parimenti vietata l'esposizione di animali all'esterno dei negozi sulla pubblica via.
10. E' vietato affiancare animali appartenenti a specie antagoniste all'interno del negozio.
11. E' vietato vendere animali ai minori di anni 18.

Art. 26 Manifestazioni, esposizioni, circhi con utilizzo di animali

1. L'Amministrazione Comunale - considerando l'utilizzo, l'esposizione e la detenzione di primati, delfini, lupi, orsi, grandi felini, foche, elefanti, rinoceronti, ippopotami, giraffe, rapaci diurni e notturni incompatibili con strutture circensi e di spettacolo viaggianti - si adopera, nel rispetto della legislazione nazionale e regionale vigente, per fare in modo che tali animali non siano più impiegati.
2. Con decorrenza dall'approvazione del presente regolamento, a condizione che la legislazione nazionale lo consenta, o, in subordine, nel momento in cui lo consenta l'entrata in vigore di successive norme legislative, è fatto assoluto divieto sul territorio comunale di utilizzare e/o di esporre in attività di spettacolo e/o di intrattenimento, pubblico o privato, animali appartenenti alle specie selvatiche ed esotiche, quali individuati nelle linee guida dell'Autorità scientifica CITES e, segnatamente: Elefanti (tutte le specie); Felini (tutte le specie); Orsi (tutte le specie); Lupi (tutte le specie); Primati (tutte le specie); Rinoceronti (tutte le specie); Ippopotami (tutte le specie), Giraffe; Foche (tutte le specie); Otarie e Leoni marini; Cetacei (tutte le specie); Rapaci notturni e diurni.
3. A parziale deroga di quanto stabilito nel comma 2 del presente articolo, è consentito l'attendamento ai circhi aventi al seguito animali che appartengono esclusivamente alle specie selvatiche ed esotiche espressamente individuate infra e sempre che rispettino i requisiti strutturali sotto indicati:
 - a) camelidi (cammello, dromedario, vigogna, guanaco, alpaca e lama). Gli animali devono avere libero accesso per almeno otto ore al giorno a strutture esterne, con fondo in terreno naturale (terra e sabbia) di almeno 200 mq. per 2-3 esemplari di cammello, dromedario, vigogna e guanaco (e 20 mq. per ogni animale in più) e di almeno 150 mq. per 2-3 esemplari di alpaca e vigogna (e 20 mq. per ogni animale in più). Devono essere forniti rami per stimolare l'interesse degli animali e le aree devono essere protette dal vento e dalle intemperie. La temperatura non può essere inferiore a 12 gradi centigradi. Le strutture interne devono misurare almeno 15 mq. per ogni dromedario, cammello, guanaco o vigogna e almeno 8 mq. per ogni alpaca o lama. E' fatto espresso divieto di legare gli animali sia in strutture interne, sia in strutture esterne, salvo il tempo necessario

per trattamenti sanitari legati al benessere dell'animale e limitatamente al tempo necessario alle terapie. Deve essere prevista la possibilità di separare fra loro gli esemplari in caso di incompatibilità di specie o di sesso (ad esempio per i maschi adulti);

- b) zebre. Le zebre devono avere libero accesso per almeno otto ore al giorno a strutture esterne, con fondo in terreno naturale (terra e sabbia) di almeno 200 mq. per 1-3 esemplari. Se il terreno non è sabbioso gli animali devono avere comunque la possibilità di fare bagni di sabbia o segatura. Devono essere forniti rami per stimolare l'interesse degli animali e le aree devono essere protette dal vento e dalle intemperie. La temperatura non può essere inferiore a 12 gradi centigradi. Le strutture interne devono misurare almeno 10 mq. per ogni animale. Gli animali non devono essere legati a pali;
- c) bisonti, bufali ed altri bovidi/struzzi e altri ratiti. Nelle strutture interne devono essere assicurati almeno 25 mq. per ogni bovide e 15 mq. per ogni struzzo o altri ratiti, con facoltà di accesso a spazi esterni di almeno 250 mq. fino a 3 esemplari, ampliato di 50 mq. per ogni animale in più. È fatto espresso divieto di legare gli animali sia in strutture interne, sia in strutture esterne, salvo il tempo necessario per trattamenti sanitari legati al benessere dell'animale e limitatamente al tempo necessario alle terapie;
- d) rettili. Ferma l'applicazione delle normative a tali specie riservate, si precisa che il trasporto di rettili da terrari/terracquari agli spazi di esibizione dovrà necessariamente avvenire in contenitori chiusi, adeguatamente coibentati e riscaldati, all'esterno dei quali gli animali non potranno rimanere per più di 15 minuti.

4. Fatti salvi i divieti e le prescrizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2, è fatto comunque obbligo ai circhi attendati sul territorio dell'Amministrazione Comunale

con al seguito animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche di:

- assicurare che i ricoveri degli animali al seguito siano contenuti in un perimetro recintato che impedisca l'entrata di persone non autorizzate e limiti il rischio di fuga degli animali;
- disporre di un piano di emergenza in caso di fuga degli animali appartenenti alle specie pericolose per la salute e l'incolumità pubblica ai sensi dell'articolo 6 della Legge 150/1992;
- assicurare l'assistenza veterinaria agli animali al seguito;
- non mantenere vicine specie fra loro incompatibili per motivi di competizione (per differenza di età e per gerarchie sociali), di sesso, di rapporto preda-predatore.

5. La struttura che fa domanda di attendamento presso l'Amministrazione Comunale

deve allegare alla domanda:

- a) documentazione che consenta di identificare in modo univoco e non sostituibile il circo, il rappresentante legale ed il gestore/gestori delle attività che vi si svolgono;
- b) elenco completo ed aggiornato indicante le specie ed il numero di esemplari autorizzati ad essere ospitati e/o trasportati;
- c) dichiarazione attestante che nessun animale è stato prelevato in natura;
- d) dichiarazione che attesta la capacità di assicurare l'assistenza veterinaria oppure dichiarazione del nominativo del medico veterinario che assicura l'assistenza veterinaria;
- e) planimetria con data e firma;
- f) piano di emergenza in caso di fuga di animali pericolosi.

6. L'Amministrazione Comunale subordina l'autorizzazione all'attendamento al rispetto di tutte le prescrizioni di legge e del presente Regolamento volte a tutelare la salute ed il benessere degli animali.
7. L'attendamento di strutture circensi e simili è soggetto ad autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione Comunale secondo la disciplina prevista per l'assegnazione delle aree agli spettacoli viaggianti, circhi e simili nonché soggetto al rispetto dei criteri individuati dalla Commissione Scientifica CITES di cui all'articolo 4, secondo comma, della legge 150/1992 e successive modificazioni che dettano regole dettagliate volte a garantire il benessere psico-fisico delle diverse specie animali, con particolare attenzione alla custodia, agli spazi loro riservati, alle cure veterinarie, all'alimentazione ed alla sicurezza.

Art. 27 Divieto di offrire animali in premio, vincita o omaggio

1. E' fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale di offrire, a qualsiasi titolo animali di qualsiasi età, in premio o vincita di giochi oppure in omaggio.
2. La norma di cui al punto precedente non si applica alle associazioni protezionistiche nell'ambito delle iniziative a scopo di adozione ed a tutti quei soggetti autorizzati dall'Amministrazione Comunale sentite le associazioni protezionistiche.

TITOLO V - CANI

Art. 28 Definizione

1. Al cane, considerato fra gli animali il più sociale e mentalmente dotato e raffinato, oltre alle normali e dovute necessità fisiologiche (quali: acqua, cibo, spazio ed altro) vengono riconosciute precise necessità che attengono nello specifico all'attività fisica quotidiana.

Art. 29 Attività motoria e rapporti sociali

1. Chi tiene un cane dovrà consentirgli quotidianamente, secondo le caratteristiche del soggetto, l'opportuna attività motoria durante la quale potrà espletare i propri bisogni fisiologici. Si consigliano almeno tre uscite al giorno.

Art. 30 Divieto di detenzione a catena

1. E' vietato detenere cani legati od a catena se non in casi di effettiva e particolare necessità e secondo quanto stabilito dal successivo comma 2.
2. Se indispensabile, l'uso della catena deve comunque assicurare all'animale il libero movimento con possibilità di raggiungere comodamente i contenitori dell'acqua, del cibo ed il riparo. La catena, munita di due moschettoni rotanti all'estremità, dovrà essere agganciata con un gancio scorrevole ad un cavo aereo posto ad altezza di almeno due metri da terra e la cui lunghezza sia di almeno cinque metri. La lunghezza della catena deve essere pari ad almeno due (2) volte l'altezza da terra del cavo aereo e comunque mai inferiore a cinque (5) metri. Ai cani detenuti a catena deve essere assicurata la possibilità di movimento libero per almeno una (1) ora al giorno. E' comunque vietato l'uso del collare a strozzo.

3. Qualora il cane sia detenuto in spazio delimitato, esclusi i canili, questo deve avere una dimensione minima pari a quindici (15) metri quadrati per ogni capo di età superiore ai 180 giorni.

Art. 31 Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche

1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche o di uso pubblico compresi parchi, giardini ed aree verdi attrezzate ad eccezione delle aree ad uso esclusivo di giochi per l'infanzia.
2. In tali luoghi i cani vanno tenuti al guinzaglio, di lunghezza non superiore a due metri, nonché anche muniti di apposita museruola per i cani di indole mordace. La museruola deve essere di materiale atossico, adatta alla taglia, alla razza e tale comunque da impedire ai cani di mordere, ma non di bere. Tutti i cuccioli fino ai sei mesi di età non hanno l'obbligo della museruola.

Art. 32 Aree e percorsi destinate ai cani

1. Nell'ambito dei giardini, parchi ed altre aree verdi o di uso pubblico sono individuati appositi spazi espressamente riservati alla sgambatura dei cani. L'Amministrazione Comunale provvede a realizzarli con uniforme distribuzione nel tessuto urbano e ove possibile, provvedendo a suddividere gli spazi per cani di diverse taglie.
2. Tali spazi saranno dotati di apposita cartellonistica nonché delle opportune attrezzature. In tali spazi è consentito ai conduttori dei cani far correre e giocare liberamente gli animali, senza guinzaglio e museruola, sotto la vigile responsabilità degli accompagnatori fermo restando l'obbligo di evitare che i cani stessi costituiscano pericolo per le persone, per gli altri animali, o arrechino danni a cose.
3. Anche in tali spazi è obbligatorio rimuovere le deiezioni solide lasciando pulito lo spazio sporcato dagli animali, come previsto dal successivo articolo 34.

Art. 33 Accesso negli esercizi, uffici e mezzi pubblici

1. Sui mezzi pubblici di trasporto, i cani accompagnati dal padrone o detentore hanno libero accesso, secondo le modalità previste dai gestori del pubblico servizio.
2. Nei locali aperti al pubblico e nei pubblici uffici, i cani accompagnati dal padrone o dal detentore hanno libero accesso salvo documentate motivazioni igienico-sanitarie, comunicate dal Responsabile della struttura tramite l'affissione di apposito cartello esposto in modo visibile all'ingresso e previa comunicazione scritta all'Ufficio Tutela Animali. Non è consentito al Responsabile della struttura vietare l'ingresso nei suddetti locali ai cani guida che accompagnano le persone non vedenti o ipovedenti.
3. Nei luoghi di ricovero e cura, negli asili nido, nelle scuole per l'infanzia e negli istituti scolastici i cani non hanno libero accesso salvo diversa prescrizione dei responsabili della struttura.
4. Gli animali devono essere sempre tenuti al guinzaglio e con museruola ad eccezione dei cani di piccola taglia che possono essere tenuti in braccio o in borsa.

5. I proprietari o detentori devono comunque avere cura a che i cani non sporchino e non creino disturbo o danno alcuno.

Art. 34 Obbligo di raccolta delle deiezioni solide e di pulizia di quelle liquide

1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani hanno l'obbligo di raccogliere le deiezioni solide prodotte dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo e di depositarli nei contenitori per rifiuti solidi urbani collocati nel territorio, nonché per le medesime finalità i proprietari o detentori a qualsiasi titolo hanno l'obbligo di tenere pulito qualsiasi spazio pubblico da deiezioni liquide.
2. I proprietari e/o detentori di cani che si trovano su area pubblica o di uso pubblico devono essere muniti di sacchetti di plastica, con o senza paletta, per una igienica raccolta o rimozione delle deiezioni solide prodotte dagli animali, nonché di bottiglietta d'acqua per la pulizia delle deiezioni liquide.
3. Tale obbligo non opera rispetto alle seguenti categorie di persone: non vedenti, ipovedenti, diversamente abili e persone con gravi difficoltà motorie.
4. Il Codice penale punisce **chi lascia gli escrementi del cane non raccolti** in un luogo pubblico (per strada, sul marciapiede, nell'androne di un palazzo, ecc.). In particolare, commette **reato** chiunque **deturpa o imbratta** cose mobili altrui con una multa fino a 103 euro. La **sanzione**, però, va da 300 a 1.000 euro se il fatto viene commesso su beni immobili o su mezzi di trasporto pubblici o privati. In questo caso è prevista anche la **reclusione** da 1 a 6 mesi. Pena ancora più severa se le feci vengono depositate e non raccolte su cose di interesse storico o artistico: reclusione da 3 mesi a 1 anno e multa da 1.000 a 3.000 euro.
Oltre al Codice penale ed al pronunciamento della Cassazione, sull'**obbligo di raccogliere gli escrementi dei cani** o di **lavare la loro pipì** si possono esprimere anche i singoli Comuni con delle **ordinanze** in cui stabiliscono le sanzioni per chi non rispetta i propri doveri.

Art.35 Ritrovamento e gestione di cani vaganti sul territorio comunale

1. I cani vaganti sono catturati a cura dell'Amministrazione Comunale, con oneri a proprio carico, tramite l'Associazione Animalista convenzionata con l'Amministrazione Comunale o operatori specializzati del canile/rifugio convenzionato o associazioni di volontariato avente i requisiti di legge e alla presenza di un medico veterinario in caso di utilizzo di un anestetico.
2. Il cittadino che ritrovi un cane vagante sul territorio comunale dovrà avvisare prontamente la Polizia Municipale, per i provvedimenti di competenza.
E' fatto assoluto divieto di trattenere cani randagi o vaganti ritrovati sul territorio Comunale senza darne tempestiva comunicazione agli uffici competenti per l'attivazione dell'iter procedurale previsto dalla legge.
3. I cani vaganti catturati possono essere affidati alle Associazioni Animaliste, nelle more di essere restituiti al proprietario o possessore

dietro pagamento delle spese di cattura, mantenimento e cura, fatti salvi gli eventuali periodi di osservazione sanitaria ai sensi del vigente Regolamento di Polizia Veterinaria. In caso di rifiuto al pagamento si configurerà il reato di abbandono.

4. I cani di accertata proprietà (tatuati o microchippati) che non vengono riscattati dal proprietario entro i 20 giorni a far data dal ricevimento della notifica, saranno considerati liberi a tutti gli effetti e potranno essere dati in affidamento. Contestualmente, l'Amministrazione Comunale segnala agli Enti competenti l'abbandono dell'animale per i provvedimenti di competenza.
5. I cani non tatuati o microchippati, previo espletamento dei controlli sanitari, saranno dati in affidamento a chi ne fa richiesta. L'affidamento è considerato provvisorio per 30 giorni, durante i quali il cane rimane di proprietà dell'Amministrazione Comunale che potrà effettuare controlli sul benessere degli animali. Trascorso tale termine, l'affidatario provvederà a formalizzare l'adozione definitiva presso l'Associazione Animalista o il Canile in convenzione con l'Ente Locale. In mancanza della formalizzazione provvederà d'ufficio l'Amministrazione Comunale. (Deliberazione Regione Siciliana n. 468 del 19.11.2018).
6. Gli animali non possono essere dati in affido, anche temporaneo, o adozione a coloro che abbiano riportato condanne per maltrattamento di animali.
7. Per assicurare il rispetto delle condizioni di benessere degli animali, l'Amministrazione Comunale può attivare controlli anche preventivi con particolare riferimento ai cani di razza molossoide o loro incroci, per i quali sono previsti ulteriori accertamenti.
8. L'Amministrazione Comunale può stipulare convenzioni con Enti il cui statuto preveda precisi compiti di protezione degli animali per il ricovero temporaneo presso le loro strutture, dei cani custoditi nel Canile convenzionato con l'Ente Locale; tutto ciò per agevolare i controlli da effettuare sulle adozioni degli animali dei Canili Municipali e per eventuali verifiche sul benessere animale degli ospiti presso strutture esterne ai canili, al fine di promuovere l'adozione di animali abbandonati.
9. Gli animali catturati privi di proprietario e non iscritti all'anagrafe canina, al fine del contenimento della popolazione canina, verranno sterilizzati e identificati, iscritti all'anagrafe a cura del servizio competente dell'A.S.P. e trasferiti in attesa di nuovo affidamento al canile convenzionato con l'Amministrazione Comunale oppure ad Associazioni Animaliste.

Art. 36 Sterilizzazione

La sterilizzazione dei cani vaganti senza padrone riguarda i soggetti individuati sulla base di uno dei seguenti criteri preferenziali:

- a) randagi per i quali soggetti privati o associazioni animaliste abbiano fatto formale istanza di sterilizzazione e reimmissione sul territorio;
- b) i quartieri nei quali siano stati segnalati episodi di pericolo per l'incolumità pubblica hanno la priorità sugli altri.

L'animale segnalato e ritrovato, trasportato da operatori specializzati e/o da volontari presso l'ambulatorio veterinario comunale, se istituito, viene tenuto in osservazione per un periodo che consentirà al servizio veterinario di:

- 1) procedere all'identificazione dell'animale;
- 2) verificare che il cane sia idoneo per età, eventuali patologie, stato di nutrizione, stato di gravidanza, etc., a subire l'eventuale intervento operatorio;

- 3) sottoporre l'animale ad intervento di sterilizzazione nel rispetto dei termini previsti dalla normative vigente;
- 4) acquisire elementi al fine di valutare, caso per caso, la possibilità di reimmettere l'animale nel territorio di provenienza come " cane sprovvisto di proprietario".

L'Amministrazione Comunale si impegna a provvedere alla sterilizzazione dell'animale mediante il servizio A.S.P. competente o mediante medici veterinari liberi professionisti in convenzione, in caso di accertata inerzia con l'ASP.

Art. 37 Ricovero

Il cane randagio deve essere ricoverato presso la struttura convenzionata solo ed esclusivamente dietro assenso dell'Amministrazione Comunale.

L'atto di assenso deve riportare le caratteristiche somatiche del cane, il sesso, l'eventuale numero identificativo del tatuaggio o del microchip e il luogo in cui è stato catturato.

I veterinari liberi professionisti operanti nel Comune che, nell'esercizio della loro attività, vengano a conoscenza dell'esistenza di cani non iscritti all'anagrafe, hanno l'obbligo di segnalare la circostanza all'ASP e di informare il possessore degli adempimenti di legge.

I veterinari liberi professionisti che, nell'esercizio della loro attività, nel caso di ritrovamento di cani senza padrone, sono tenuti al rispetto delle norme di cui agli artt. 6 e 35 del presente Regolamento.

Art. 38 Rifugi per il ricovero

L'Amministrazione Comunale assicura il ricovero, la custodia ed il mantenimento dei cani randagi e/o vaganti, presso il canile convenzionato o le Associazioni Animaliste.

Il responsabile della custodia degli animali del canile deve tenere aggiornato un apposito registro di carico e scarico, dove saranno annotati:

- Data e luogo di cattura dell'animale, nonché il n° di protocollo della Polizia Municipale;
- Dati identificativi dello stesso;
- Eventuali interventi sanitari;
- Data di cessione e generalità del destinatario;
- Certificato di decesso rilasciato da medico veterinario e certificazione di avvenuto smaltimento.

Durante il soggiorno presso la struttura l'animale può essere:

- Consegnato al proprietario qualora venga reclamato dallo stesso oppure venga individuato attraverso l'anagrafe canina;
- Ceduto a privati in forma definitiva nel caso in cui il proprietario non lo abbia reclamato entro 20 giorni dall'accalappiamento;
- Ceduto a privati in forma temporanea prima che sia decorso il termine di 20 giorni dall'accalappiamento solo se gli affidatari si impegnano a restituire gli animali ai proprietari che ne facessero richiesta entro tale termine.

Il mancato ritiro da parte del proprietario del cane ospitato temporaneamente presso il canile convenzionato è assimilato all'abbandono dello stesso. Le spese di ricovero, per i giorni di permanenza presso la struttura, sono comunque a carico del proprietario.

Qualora il proprietario dovesse rinunciare alla proprietà del proprio animale dovrà farne comunicazione all'Amministrazione Comunale che provvederà al

ricovero dell'animale presso il canile convenzionato. Il proprietario, alla consegna del cane, dovrà pagare una somma forfettaria che sarà determinata annualmente dall'Ufficio Tutela Animali d'intesa con la Consulta Comunale del Volontariato Animalista, perdendo ogni diritto e dovere di proprietà sull'animale.

Art. 39 Reimmissione in libertà

L'eventuale reimmissione in libertà, che avverrà comunque affidando, ove possibile, l'accudimento dell'animale ad un'Associazione di volontariato o persona volontaria, a cura di operatori specializzati individuati dall'Amministrazione Comunale, sarà preceduta da un controllo sanitario e avverrà nel punto in cui è avvenuta la cattura o in altro luogo più idoneo per la messa in sicurezza e l'accudimento dell'animale.

Operatori incaricati dall'Amministrazione Comunale verificheranno, nei giorni immediatamente successivi alla reimmissione in libertà, che non vi siano problemi relativi al reinserimento del soggetto sterilizzato nella colonia di provenienza, con particolare riguardo all'autosufficienza nell'approvvigionamento del cibo e dell'acqua.

Gli operatori di cui al precedente comma possono essere individuati fra gli iscritti ad Associazioni Animaliste presenti sul territorio, giusta stipula di apposito protocollo d'intesa.

Art. 40 Affidamento temporaneo

Il cane vagante senza padrone, microchippato a cura del servizio veterinario, può essere dato in affidamento temporaneo ai cittadini che ne facciano richiesta ai sensi dell'adottando regolamento comunale, senza che questi richiedano nulla all'Amministrazione Comunale.

L'affido temporaneo può avvenire per:

- a) Cuccioli abbandonati;
- b) Cani sterilizzati;
- c) Cani vaganti senza padrone.

L'affido temporaneo del cane di proprietà comunale avviene dietro parere del servizio A.S.P. competente, da parte dell'Amministrazione Comunale d'intesa con la Consulta Comunale di Volontariato Animalista di cui all'art. 6 del presente Regolamento.

Art. 41 Affidamento definitivo

L'affido definitivo può avvenire ai sensi del presente Regolamento Comunale e di quello della Consulta Comunale di Volontariato Animalista di cui all'art. 6, su richiesta dei cittadini che dimostrano di essere amanti degli animali. Il cane prescelto deve essere consegnato solo se già microchippato e sterilizzato.

Art. 42 Interventi e studi volti a monitorare e prevenire comportamenti aggressivi da parte di cani

- 4.1. L'Amministrazione Comunale promuove, in accordo con gli Enti competenti, compresa la Consulta Comunale di Volontariato Animalista, l'istituzione di una Commissione Tecnico Scientifica permanente con il compito di elaborare interventi e studi volti a prevenire comportamenti aggressivi da parte di cani, che possano procurare danno all'incolumità pubblica.
2. La Commissione Tecnico Scientifica di cui al precedente comma 1, provvede in particolare a quanto di seguito indicato:
 - monitoraggio delle aggressioni avvenute sul territorio cittadino, anche avvalendosi dei dati in possesso degli Enti preposti;
 - definizione di un protocollo per la valutazione, nel pieno rispetto del benessere psico-fisico del cane, del livello di aggressività dei cani coinvolti in episodi che abbiano comportato lesioni di rilevante entità nei confronti delle persone;
 - individuazione di un protocollo di rieducazione comportamentale che coinvolga obbligatoriamente anche il proprietario o detentore di cani morsicatori;
 - individuazione di idonei strumenti (quali pubblici registri, corsi obbligatori con rilascio di relativo attestato, ecc.) finalizzati a responsabilizzare i detentori di cani appartenenti a categorie potenzialmente pericolose, che saranno definite dalla Commissione Tecnico Scientifica tenendo conto anche di quanto disposto dalla normativa vigente;
 - individuazione di programmi ed iniziative rivolti alla popolazione e finalizzati a prevenire le cause che generano l'aggressività canina, attraverso un positivo rapporto uomo-cane.

Art. 43 Censimento dei cani pericolosi

Si definisce cane con aggressività non controllata quel cane che, non provocato,

lede o minaccia l'integrità fisica di una persona o di altri animali attraverso un comportamento aggressivo non controllato da detentore dell'animale.

I Servizi Veterinari dell'A.S.P. competente per territorio, comunicano alla Polizia

Locale, con frequenza semestrale, l'elenco dei possessori dei cani individuati ai sensi dell'Ordinanza del Ministero della Salute del 06 agosto 2008 "Ordinanza contingibile

e urgente concernente misure per l'identificazione e la registrazione della popolazione canina", al fine di consentire periodici sopralluoghi a campione, per verificare il rispetto del presente regolamento presso i luoghi dove tali animali sono custoditi.

Art. 44 Detenzione dei cani da guardia

1. I cani utilizzati per la guardia possono essere tenuti liberi nei luoghi o proprietà private da sorvegliare, purché non accessibili al pubblico.
2. Nei predetti luoghi o proprietà private deve comunque essere sempre esposto un cartello di avvertimento.
3. Qualora gli animali siano tenuti a catena dovranno comunque essere custoditi secondo le modalità previste dalle norme vigenti e dal presente Regolamento.

Art. 45 Rinuncia per seri motivi

Qualora il proprietario/detentore per gravi motivi non sia in grado di continuare a detenere l'animale, nè di trovargli altra idonea collocazione, deve darne comunicazione al Comune/Ufficio Tutela Animali-Sportello dei Diritti degli Animali affinché si provveda al ritiro dell'animale e alla consegna alla struttura di ricovero pubblico o privata convenzionata. Gli oneri di mantenimento/cura saranno a carico del proprietario rinunciatario, qualora le condizioni economiche lo consentano, a insindacabile giudizio dell'Ufficio Servizi Sociale in caso contrario saranno a carico dell'Amministrazione Comunale.

Art. 46 Cani "Mascotte"

1. È ammessa la possibilità che uffici pubblici, istituti, scuole, caserme, enti o aziende private attrezzino spazi di loro pertinenza dove accudire, previa adozione, cani "Mascotte" scelti tra quelli recuperati sul territorio.
2. Gli interessati ad adottare un cane "Mascotte" ne danno notizia all'ufficio comunale di cui all'art. 5 il quale ne verificherà le condizioni di salute, di concerto con il competente S.I.U..V. dell'ASP, al fine del concreto affidamento dell'animale.
3. L'Amministrazione Comunale, di concerto con l'ASP e gli animalisti volontari accreditati, attraverso specifici protocolli d'intesa promuove inoltre la diffusione delle attività assistite con gli animali (Pet Therapy) all'interno di Case di Riposo e la predisposizione, all'interno delle strutture di cura sanitaria e assistenziale, di locali ove favorire l'incontro dei degenti con i loro cani.

Art. 47 Obbligo degli allevatori, possessori e venditori di cani a scopo di commercio

1. Fermo restando il generale obbligo di garantire il benessere degli animali, gli allevatori di cani ed i venditori di cani, a scopo di commercio, hanno l'obbligo di consegnare una copia conforme del registro di carico e scarico dei movimenti di cani allevati e/o venduti, semestralmente al Servizio Veterinario dell'A.S.P., ai fini di un costante monitoraggio della presenza di cani sul territorio urbano. Il predetto registro dovrà essere costantemente aggiornato con l'indicazione dei dati riguardanti gli acquirenti degli animali venduti.
2. I possessori e venditori di cani a scopo di commercio dovranno vendere gli animali rilasciando all'acquirente certificato attestante il buono stato di salute dell'animale. Copia di tale certificato, dovrà essere conservato per almeno due anni dal soggetto che lo rilascia anche per gli eventuali controlli da effettuarsi da parte degli organi di vigilanza. Il cane venduto o ceduto se adulto dovrà già essere tatuato, o identificato tramite microchip secondo i termini di legge, se cucciolo dovrà essere già microchippato. All'atto della vendita e/o cessione dell'animale questa dovrà essere

formalizzata secondo la normativa sull'Anagrafe Canina Regionale aggiornando i dati sul registro di carico e scarico.

Art. 48 Documenti da portare al seguito

1. Il possessore o detentore di un cane deve consentire il controllo dell'identificazione elettronica dell'animale comprovante l'iscrizione all'anagrafe canina regionale o esibire certificato di avvenuto tatuaggio per i cani provenienti da fuori regione non soggetti a microchippatura.
- 4.2. Detti controlli potranno essere richiesti dagli agenti delle Forze dell'Ordine, dagli ispettori dell'A.S.P., dalle guardie zoofile, e/o dai soggetti appositamente incaricati.
- 4.3. Il conduttore, il cui cane venisse trovato sprovvisto di microchip, dovrà presentare entro cinque (5) giorni il documento comprovante l'avvenuta iscrizione all'anagrafe canina. In caso di mancata esibizione del documento nei cinque (5) giorni verrà applicata la relativa sanzione.
- 4.4. Il trasgressore dovrà esibire entro cinque (5) giorni il documento comprovante l'avvenuto tatuaggio all'organo accertatore che avrà scritto sul verbale il termine massimo di esibizione del documento. In caso di mancata esibizione del documento nei cinque (5) giorni verrà applicata sanzione.

TITOLO VI – GATTI

Art. 49 Status dei gatti liberi e delle colonie feline

1. I gatti liberi e le colonie feline che vivono sul territorio comunale sono tutelati dall'Amministrazione Comunale. Nel caso di episodi di maltrattamento e/o uccisione l'Amministrazione Comunale procederà a sporgere denuncia ai sensi delle norme vigenti.

Art. 50 Colonie feline e gatti liberi

1. Le colonie feline ed i gatti liberi non possono essere catturati, spostati od allontanati dall'habitat dove risiedono, salvo che per motivi di carattere igienico-sanitario oppure in caso di epidemie che mettono a repentaglio la salute dell'uomo e degli animali stessi.
2. Qualora l'Ufficio Tutela Animali riscontrasse una situazione lesiva del benessere della colonia o di singoli gatti, il Dirigente, sentito il parere della Consulta ed in accordo con il Servizio Veterinario, può, con un atto amministrativo motivato, predisporre lo spostamento della colonia.
3. E' vietato a chiunque ostacolare od impedire l'attività di gestione di una colonia felina o di gatti liberi, asportare o danneggiare gli oggetti utilizzati per la loro alimentazione, riparo e cura (ciotole, ripari, cucce, ecc.). Deve essere comunque sempre consentita la presenza di contenitori per l'acqua.
4. E' vietato, inoltre, predisporre strumenti finalizzati ad impedire la libera circolazione dei felini all'interno del loro habitat o che possano costituire per gli stessi fonte di pericolo o danno.
5. Nelle aree interessate dalla presenza di colonie feline o gatti liberi potranno essere disposte, dall'Amministrazione Comunale o dagli

affidatari degli animali, cucce per il riparo degli animali nonché appositi cartelli informativi o segnaletici della presenza dei felini anche con l'indicazione della normativa a loro tutela.

Art. 51 Censimento delle colonie feline e dei gatti liberi sul territorio

1. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente e quanto stabilito dal precedente articolo, le colonie feline ed i gatti liberi che vivono all'interno del territorio comunale sono censiti, con i mezzi più opportuni, dall'Amministrazione Comunale in collaborazione con l'A.S.P., le associazioni animaliste ed i singoli cittadini.
2. Finalità del Censimento è la mappatura delle colonie esistenti sia in aree pubbliche che private. In dette aree deve essere garantita la cura e l'alimentazione degli animali ivi stanziati.
3. L'elenco delle colonie è redatto ed aggiornato dall'Ufficio Tutela Animali dell'Amministrazione Comunale ed è a disposizione dei cittadini secondo la normativa che regola l'accesso agli atti delle Pubbliche Amministrazioni.

Art. 52 Attività di cura delle colonie feline e dei gatti liberi

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 18 commi 2 e 6 della Legge Regionale 15/2000, l'Amministrazione Comunale, al fine di garantire il benessere e la cura della popolazione felina presente sul territorio comunale, riconosce l'attività benemerita dei cittadini che, come gattare e gattari, si adoperano volontariamente e gratuitamente per la cura ed il sostentamento dei felini. Agli stessi, previa richiesta all'Ufficio Tutela Animali, di affidamento di una colonia felina o di gatti liberi, verrà rilasciato apposito tesserino di riconoscimento. Il tesserino verrà ritirato o il suo utilizzo sospeso qualora il comportamento del soggetto sia in contrasto con la normativa vigente e con le disposizioni impartite dall'Ufficio Tutela Animali. Di ciascun affidamento verrà data comunicazione al Servizio Veterinario A.S.P. per un più agevole espletamento delle attività di vigilanza e controllo.
2. Alla/al gattara/o deve essere permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e cura dei gatti, a qualsiasi area di proprietà pubblica dell'intero territorio comunale. L'accesso ad aree private sarà disciplinato con un accordo fra le parti e qualora necessario con l'ausilio dell'Ufficio Tutela Animali che provvederà a concorrere alla regolamentazione della attività della/del gattara/o (orari, siti di alimentazione, ecc.).

Art. 53 Alimentazione dei gatti

1. Le/i gattare/i potranno, previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, rivolgersi alle mense, per il prelievo di avanzi alimentari da destinare all'alimentazione dei gatti. Altre forme di approvvigionamento alimentare potranno essere istituite a tale scopo.
2. Le/i gattare/i sono tenuti a rispettare le norme igieniche del suolo pubblico e privato relativamente allo spazio adibito ed utilizzato per l'alimentazione dei gatti, evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia necessaria.

Art. 54 Detenzione dei gatti di proprietà

1. E' fatto assoluto divieto di tenere i gatti, anche per breve tempo, in terrazze o balconi senza possibilità di accesso all'interno dell'abitazione, ovvero in rimesse o cantine senza possibilità di uscita. E' parimenti vietato, sia all'interno che all'esterno dell'abitazione, segregarli in trasportini e/o contenitori di vario genere, salvo che per motivi sanitari, nonché tenerli legati o in condizioni di sofferenza e maltrattamento.
2. Al fine di evitare e contenere l'incremento della popolazione felina, nel caso di gatti che siano lasciati uscire all'esterno dell'abitazione e vagare liberamente sul territorio, è consigliabile che i proprietari o i detentori provvedano alla sterilizzazione degli stessi.

Art. 55 Sterilizzazione

L'Amministrazione Comunale concorre in base alla normativa vigente alla sterilizzazione dei gatti liberi in colonie feline, avvalendosi dei servizi e delle competenze dell'ASP. La cattura dei felini potrà essere effettuata, previa autorizzazione dell'Ufficio Tutela Animali, sia dalle associazioni animaliste, sia dalle/dai gattare/i, sia da personale appositamente incaricato dall'Amministrazione Comunale. Successivamente alla sterilizzazione i gatti liberi saranno rimessi nella colonia di appartenenza.

Art. 56 Cantieri

1. I soggetti pubblici e/o privati che intendono eseguire opere edili e/o di restauro conservativo, di carattere pubblico e/o privato, i cui interventi riguardino zone ed aree interessate dalla presenza di gatti liberi o colonie feline debbono prevedere, a proprie cura e spese prima dell'inizio dei lavori ed in fase di progettazione ove possibile e compatibilmente con lo stato dei luoghi interessati dai lavori, un'idonea collocazione temporanea e/o permanente per detti animali. A tal fine l'Ufficio Tutela Animali collabora per l'individuazione dei siti in cui collocare gli animali e per le eventuali attività connesse.
2. Tale collocazione di norma deve essere ubicata in una zona adiacente al cantiere e dovrà essere in grado di ospitare tutti gli animali appartenenti alle colonie interessate dagli interventi; dovrà altresì essere consentita alle/ai gattare/i, o in alternativa a persona incaricata dall'Amministrazione Comunale, con le modalità più opportune, la possibilità di continuare ad alimentare gli animali.
3. Al termine dei lavori, gli animali, previa collocazione di appositi ed adeguati insediamenti, dovranno essere rimessi sul loro territorio di origine, ovvero in siti immediatamente adiacenti a quello originario di provenienza.

Art. 57 Custodia gatti randagi

1. L'Amministrazione Comunale può stipulare convenzioni con Enti il cui statuto preveda precisi compiti di protezione degli animali: per il ricovero temporaneo dei gatti presso le loro strutture, per controlli da effettuare sulle adozioni degli animali ricoverati, per la realizzazione di attività finalizzate all'adozione degli animali abbandonati, per eventuali controlli sul benessere dei gatti ospitati presso strutture esterne ai gattili municipali.

2. L'Amministrazione Comunale predispone, ove necessario, idonei ripari nei parchi, nei giardini ed in altri spazi pubblici ove siano presenti colonie feline.

TITOLO VII - FAUNA SELVATICA ED ESOTICA

Art. 58 Fauna selvatica

1. La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale ai sensi della Legge n. 157 dell'11 febbraio 1992.
2. L'Amministrazione Comunale favorisce la presenza della fauna selvatica autoctona stanziale presente sul territorio urbano.
3. E' vietato a chiunque sul territorio comunale molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna autoctona, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della caccia, della pesca e delle normative sanitarie.
4. E' vietato a chiunque, fatte salve specifiche autorizzazioni, immettere allo stato libero o abbandonare in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico, esemplari di fauna selvatica alloctona e/o autoctona con acquisite abitudini alla cattività, detenuti a qualunque titolo.
5. E' fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alla specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero autorizzati ai sensi della normativa vigente.
6. Restano salve le disposizioni in materia di commercializzazione e detenzione, a qualsiasi titolo, di animali vivi tutelati di cui alla Legge n. 157 dell'11 febbraio 1992 e successive modificazioni che recano norme sulla protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, nonché ogni altra disposizione vigente in materia di fauna selvatica.
7. Il prelievo di detti animali può essere effettuato solo nei casi previsti dalla legge. In ogni caso è vietata la detenzione di detti animali di cui al presente articolo, in condizioni che non rispettino i ritmi fisiologici della loro attività.
8. L'opera di potatura ed abbattimento degli alberi nonché le opere di ristrutturazione degli edifici o qualsiasi altro tipo di intervento, qualora effettuate nel periodo riproduttivo degli uccelli, devono prevedere l'adozione di misure idonee ad evitare la morte di nidiacei e/o la distruzione dei nidi.
9. Coloro che rinvergono esemplari vivi o morti appartenenti alla fauna selvatica devono darne comunicazione entro 24 ore a questa Amministrazione che disporrà i provvedimenti del caso.

Art. 59 Fauna esotica

1. Gli animali esotici dovranno essere tenuti in modo da non avere contatti con la fauna selvatica autoctona, in luoghi e spazi idonei tenuto conto del numero, delle dimensioni degli esemplari e delle caratteristiche etologiche nonché nel rispetto delle caratteristiche comportamentali proprie di ogni specie e delle normative vigenti.
2. La detenzione ed il commercio di animali vivi che possono costituire pericolo per la salute o l'incolumità pubblica sono vietate salvo le

eccezioni e le deroghe previste dalla normativa vigente e nel rispetto delle relative disposizioni.

3. Restano comunque ferme le disposizioni comunitarie e nazionali in materia di commercio internazionale delle specie in via di estinzione.

TITOLO VIII - ALTRE SPECIE ANIMALI

Art. 60 Della popolazione di Columba livia varietà domestica

- 2.1. Negli edifici e nelle aree, pubbliche o private, dove si possono verificare nidificazioni o stabulazioni di colombi tali da creare condizioni favorevoli ad una loro rapida proliferazione, in contrasto con l'equilibrio dell'ecosistema urbano e con la vivibilità della città, devono essere attuati a cura dei proprietari e/o dei responsabili i seguenti interventi:
 - pulizia e disinfezione delle superfici necessari al ripristino delle condizioni igieniche;
 - interventi di tipo meccanico o strutturale a mantenere condizioni sfavorevoli alla nidificazione ed allo stanziamento dei colombi (dissuasori anti-stazionamento, occlusioni, reti di protezione, repellenti visivi, ecc.).Ogni intervento dovrà rispettare le regole di benessere degli animali ed è comunque sempre vietato l'uso di dissuasori anti-stazionamento costituiti da aghi metallici, le installazioni già presenti dovranno essere sostituite coerentemente con il piano pluriennale che sarà redatto dall'Amministrazione Comunale.
- 2.2. E' possibile l'alimentazione dei colombi, preferibilmente somministrando loro granaglie idonee al loro nutrimento, senza che ciò comprometta l'igiene del suolo pubblico e privato e ad una distanza non inferiore a 50 metri dai luoghi frequentati da soggetti particolarmente a rischio e precisamente: strutture di ricovero e cure sanitarie (es. case di riposo, ambulatori medici), oratori, asili nido, scuole per l'infanzia e scuole elementari, aree giochi bimbi.
3. L'alimentazione dei colombi, in ogni caso, su suolo privato e pubblico deve essere somministrata in quantità tale da non richiamare un numero eccessivo di esemplari che possono compromettere la civile coesistenza uomo-animale. Chi alimenta gli animali, deve altresì garantire la pulizia del luogo di somministrazione, al fine di evitare l'insorgenza di inconvenienti igienico-sanitari.

Art. 61 Detenzione di volatili ed animali acquatici

1. Si applicano anche ai volatili d'affezione e agli animali acquatici, in quanto compatibili, le norme relative al benessere animale contenute nel presente Regolamento.
2. I volatili detenuti in gabbia non potranno essere esposti a condizioni climatiche sfavorevoli e i contenitori dell'acqua e del cibo dovranno essere sempre riforniti. Le gabbie utilizzate dovranno assicurare le funzioni motorie connesse alle caratteristiche etologiche degli animali in modo che in ogni voliera gli animali possano muoversi comodamente e distendere le ali. Agli animali deve essere garantito il normale alternarsi del giorno e della notte; se le condizioni del locale lo impedissero, occorre supplire con luce artificiale, almeno dalle ore 9.00 del mattino alle ore 17.00 del pomeriggio. L'alimento e l'acqua dovranno essere sistemati in contenitori facilmente lavabili e disinfettabili e, per le specie che lo necessitano, dovranno essere

posizionati posatoi che consentano a tutti gli animali di stazionare comodamente.

Le voliere per la detenzione di volatili devono avere, di norma, dimensioni minime pari a otto (8) volte l'apertura alare della specie di maggiori dimensioni ivi detenuta.

3. Gli animali acquatici dovranno essere tenuti in acquari che per dimensioni e capienza siano conformi alle esigenze fisiologiche ed etologiche delle specie ospitate e consentano agli stessi di compiere adeguato movimento e in ogni caso non devono mai avere una capienza inferiore a trenta (30) litri d'acqua; sono vietati quelli sferici. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura dovranno essere adeguate alle specie ospitate.
4. Oltre a quanto già vietato dalla normativa vigente in materia di maltrattamento degli animali, nonché di pesca marittima e di pesca in acque interne, di acquicoltura, di polizia veterinaria e di igiene degli alimenti di origine animale, è fatto assoluto divieto di:
 - conservare ed esporre per la commercializzazione sia all'ingrosso che al dettaglio, nonché per la somministrazione, prodotti della pesca vivi ad esclusione dei molluschi lamellibranchi (cosiddetti frutti di mare), al di fuori di adeguate vasche munite di impianto di ossigenazione e depurazione dell'acqua con lunghezza minima quattro volte superiore alla lunghezza dell'animale più grande; oltre i due esemplari la dimensione minima va aumentata del 20% per ogni animale aggiunto;
 - procedere alla macellazione dei prodotti della pesca negli esercizi di vendita al dettaglio dove detti animali, ad esclusione dei molluschi lamellibranchi, dovranno essere mantenuti in vasche con le caratteristiche descritte al precedente punto fino alla consegna al consumatore finale;
 - tenere permanentemente le chele legate ai crostacei.

Art. 62 Api ed insetti impollinatori

1. Durante la fase di fioritura delle colture legnose, erbacee e/o foraggere e alle piante ornamentali, nel periodo che va dalla schiusa dei petali alla loro caduta, è vietato eseguire trattamenti con insetticidi, pesticidi, acaricidi o altri prodotti tossici per le api e gli altri insetti impollinatori.
2. Nel periodo immediatamente precedente e in quello immediatamente successivo alla fioritura, ogni trattamento deve essere comunque eseguito nelle ore serali o prima dell'alba.
3. Per evitare possibili danni alle api e agli altri insetti impollinatori che si nutrono del nettare dei fiori di campo, prima di ogni trattamento nei giardini pubblici e privati, è obbligatorio sfalciare il manto erboso fiorito sotto alle piante ed è obbligatorio inoltre l'asporto totale della massa sfalciata, o in alternativa l'effettuazione dei trattamenti deve avvenire solo quando i fiori di tali erbe sfalciate si presentino completamente essiccati in modo da non attirare più gli insetti.

TITOLO IX - EQUIDI

Art. 63 Principi

1. Fanno parte della famiglia degli equidi (Equidae) gli esemplari appartenenti alle specie cavallo, asino, mulo e bardotto.

2. L'Amministrazione Comunale promuove la loro tutela attraverso l'adozione di misure atte a garantirne il benessere e appropriate condizioni di vita, favorendo una corretta gestione degli stessi e reprimendo qualsiasi atto di crudeltà o maltrattamento nei loro confronti.

Art. 64 Norme di tutela

1. Chiunque venga a contatto con equidi nell'espletamento di qualsiasi mansione o attività che ne preveda l'impiego, deve tenere nei loro confronti una condotta etica ed attenta al benessere dell'animale, segnalando tempestivamente al responsabile della struttura detentrica o all'autorità competente qualsiasi episodio di maltrattamento o comportamento inadeguato.
2. Il detentore, ovvero proprietario o incaricato, è responsabile del benessere dell'equide e di una gestione atta a garantirne i bisogni fisici ed etologici primari (sistemazione, socialità, motilità, igiene, alimentazione, assistenza sanitaria).
3. Indispensabile per l'equilibrio psicofisico dell'equide è la socializzazione con membri della sua stessa specie.
4. Quando non impiegato in attività, l'equide deve essere sempre dissellato e privato di finimenti o qualunque altra attrezzatura che ne condizioni il normale movimento e/o l'utilizzo della bocca.
5. Con particolare riguardo alle stereotipie comportamentali, detti "vizi di stalla", come il ballo dell'orso e il ticchio d'appoggio, è vietato l'utilizzo di collari o strumenti elettrici o costrittivi; è altresì vietata qualsiasi azione atta ad impedire il movimento stereotipato che, se accertato da medico veterinario, deve essere trattato con terapia di recupero comportamentale (spostamento dell'equide all'aperto, introduzione in un branco, arricchimento ambientale). Ove ciò non fosse possibile, si potrà procedere al sequestro cautelare dell'equide da parte delle Autorità ai sensi dell'art. 13 Legge 689 del 1981. Le spese di riabilitazione e sostentamento dell'equide restano a carico del proprietario.
6. È vietato impastoiare gli arti.
7. In caso di sistemazione nei box l'equide deve poter accedere giornalmente al paddock, da solo o in socialità o comunque va garantita la sua possibilità di movimento. Di seguito riportata la tabella con le dimensioni minime dei box:

	Box	Posta
Equidi da corsa	3x3,5 mt.	
Equidi selezionati da riproduzione	Stallone 4x5 mt. Fattrice + redo 4x4 mt. Fattrice 3x3,5 mt.	
Equidi da sella, da turismo, da macello e a fine carriera	Taglia grande 3x3,5 mt. Taglia media 2,5x3 mt. Taglia piccola 2,20x2,80 mt.	2,20x3,50 mt. 1,80x3 mt. 1,60x2,80

8. E' vietato detenere l'equide legato in posta, tanto all'interno dei box quanto all'aperto. L'equide può essere legato solo per il tempo necessario alle operazioni di strigliatura e per gli interventi di mascaia, o per brevi periodi. In tal caso, l'equide deve essere assicurato in modo da consentirne una liberazione tempestiva in situazioni di emergenza e comunque sotto stretta vigilanza del detentore.

9. È vietato lasciare l'equide al pascolo in luoghi non recintati legandolo alla cavezza con una corda assicurata ad un vincolo a terra o a qualsiasi altra struttura (pali, alberi, ecc.).
10. L'equide che vive all'aperto, con esclusione di quelli che vivono allo stato semi-brado in ambienti con adeguata superficie e copertura naturale, deve disporre all'interno del paddock di una struttura coperta, chiusa almeno su 3 lati, con accesso ad acqua e cibo.
11. Gli equidi che vivono permanentemente all'aperto devono essere controllati almeno una volta al giorno.
12. Il Comune di Capo d'Orlando può rilasciare licenze per il servizio di trasporto a trazione animale per interessi turistici e culturali. I veicoli a trazione animale destinati a servizi di piazza, oltre alla targa indicata nell'art. 67, devono essere muniti di altra targa con l'indicazione "servizio di piazza.". Il Comune può destinare speciali aree, delimitate e segnalate, per lo stazionamento delle vetture a trazione animale per i servizi di piazza." Tutto ciò nel rispetto della normative in materia di benessere degli animali.
13. Tutti i veicoli in transito sul territorio comunale devono comunque rispettare il codice della strada ed in particolare devono ottemperare:
 - a) all'art. 34, ovvero l'obbligo della raccolta delle deiezioni, derivante dall'art.15 c.d.s. (e relativa sanzione e ripristino dei luoghi);
 - b) hanno l'obbligo di targa di cui all'art. 67 c.d.s. (e relativa sanzione) e art.222 regolamento di esecuzione c.d.s.;
 - c) l'obbligo di presenza di dispositivo frenante di cui al combinato disposto dell'art. 64 c.d.s. (e relativa sanzione) e dell'art.220 del regolamento di esecuzione del c.d.s.;
 - d) l'obbligo di segnalazione visiva ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 e 152 c.d.s. (e relativa sanzione) e art. 221 del regolamento di esecuzione c.d.s.;
 - e) infine la tipologia dei cerchioni da montare sui veicoli a trazione animale è regolamentata dall'art. 66 c.d.s..
14. E' vietato l'uso di equidi in qualunque manifestazione, fatta eccezione per la rievocazione storica.
15. E' vietato l'accesso di equidi all'interno dell'isola pedonale fatta eccezione per manifestazioni di interesse pubblico preventivamente autorizzate.

Art. 65 Luoghi di custodia

1. Le strutture atte ad ospitare l'equide devono essere efficienti, regolarmente ispezionate, ventilate, prontamente riparate in caso di guasti e progettate in modo tale da evitare rischi fisici, chimici, biologici e tossicologici.
2. Le scuderie devono essere dotate di ventilazione naturale o forzata. Le aperture destinate all'aerazione devono essere proporzionate al volume della struttura.
3. Le finestre superiori dei box devono essere mantenute aperte per garantire l'affaccio verso l'esterno.
4. Le recinzioni devono essere sufficientemente solide e di una altezza adeguata ad impedire la fuga dell'animale, realizzate con materiali idonei e mantenute in modo tale da non provocare danni fisici all'equide.

TITOLO X - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 66 Vigilanza

L'Amministrazione Comunale, per il tramite dell'Ufficio Tutela Animali, vigila sull'applicazione delle norme previste dal presente Regolamento avvalendosi del supporto del Corpo di Polizia Municipale ed anche, nei limiti dei compiti attribuiti della Consulta, delle Associazioni di volontariato animalista riconosciute, delle Onlus con finalità statutarie di protezione degli animali e delle Guardie Ecologiche Volontarie.

Art. 67 Osservanza del regolamento

Responsabile dell'osservanza delle prescrizioni contenute nel presente Regolamento è la Polizia Locale di Capo d'Orlando. Gli agenti, in fase di acceramento, potranno avvalersi del supporto e della consulenza di un medico-veterinario per accertare la correlazione fra gli eventuali danni fisici o stereotipie e il maltrattamento di animali che essi avranno rilevato.

Art. 68 Sanzioni principali e accessorie

Le violazioni alle norme contenute nel presente "Regolamento" sono punite con le sanzioni comminate ai sensi dell'art. 8 "Sanzioni" del Decreto Presidenziale 12 gennaio 2007, n. 7 "Regolamento esecutivo dell'art. 4 della Legge Regionale 3 luglio 2000, n. 15 "Istituzione dell'anagrafe canina e norme per la tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo".

VIOLAZIONI	L.R. n. 15/2000	SANZIONI Minimo da (euro)	SANZIONI (massimo da (euro)
Art. 3, comma 7	Obbligo della iscrizione	86,00	520,00
Art. 3, comma 8	Obbligo della iscrizione razze aggressive	2.887,00	17.325,00
Art. 5, comma 4	Operazioni di anagrafe	58,00	347,00
Art. 8, comma 6	Obblighi dei proprietari e dei detentori di cani iscritti all'anagrafe	86,00	289,00
Art. 9, comma 4	Abbandono di animali	578,00	1.733,00
Art. 17, comma 4	Norme di tutela igienica della collettività: dispositivi per rimozione deiezioni	28,00	173,00
Art. 17, comma 5	Norme di tutela igienica della collettività: obbligo di rimozione deiezioni	58,00	173,00
Art. 24, comma 1	Divieto di combattimento fra animali	5.775,00	34.650,00
Art. 26, comma 1	Sanzioni	173,00	289,00

Per le violazioni alle norme del presente Regolamento non previste al precedente comma si applica la sanzione da un minimo di €. 28,00 ad un massimo di €. 173,00.

Art. 69 Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore dalla data di approvazione da parte del Consiglio Comunale, seduta del _____
2. Alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono da intendersi abrogate tutte le norme, con esso incompatibili o in contrasto, eventualmente contenute in altri regolamenti, provvedimenti o disposizioni comunali.

TITOLO XI -GLOSSARIO DEI TERMINI USATI NEL REGOLAMENTO

Vivere in stato di cattività: vivere rinchiuso in gabbia o comunque privo di libertà.

Caratteristiche etologiche: caratteristiche proprie della specie cui ci si riferisce.

Ecosistema: ambiente naturale unitario (p.e. un bosco), comprensivo degli organismi animali e vegetali che vi hanno dimora e che in esso trovano le condizioni per un loro sviluppo equilibrato; ogni ecosistema tende a conservarsi se non intervengono alterazioni ecologiche.

Specie aviarie: volatili.

Animali omeotermi: animali che mantengono il corpo alla stessa temperatura indipendentemente dalla temperatura ambientale.

Fauna autoctona: animali che vivono nei luoghi in cui sono nati.

Deiezioni: escrementi.

Gatto libero: gatto che vive in libertà e frequenta abitualmente lo stesso territorio pubblico o privato.

Colonia felina: gruppo di gatti liberi che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso territorio pubblico o privato.

Habitat di colonia felina: territorio pubblico o privato nel quale vive abitualmente una colonia di gatti liberi, indipendentemente dal numero di soggetti che la compongono.

Gattara/gattaro: persona che volontariamente e gratuitamente si occupa della cura e del mantenimento delle colonie feline e dei gatti liberi.

Fauna alloctona: animali che vivono in luogo diverso da quello da cui provengono.

Stabulazione: luogo di stazionamento di animali.

Malattie zoonosiche: malattie infettive degli animali, trasmissibili all'uomo.

Sinantropi: animali che vivono a contatto con l'uomo.

Malattie infestive: malattie provocate da parassiti.

Ectoparassiti: parassiti della pelle, ad esempio zecche e pulci.

TITOLO XII - NORMATIVE DI RIFERIMENTO

- 1.1.1.1. Il Testo Unico delle Leggi Sanitarie e D.P.R 31 marzo 1979 che conferiscono al Sindaco, attraverso i propri organi, la vigilanza sulla osservanza delle Leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali ed a difesa del patrimonio zootecnico.
- 1.1.1.2. Il Regolamento di Polizia Veterinaria, D.P.R. 320/1954, artt. 17, 18 ed art. 24 che dispongono di porre sotto la vigilanza e tutela del Servizio Veterinario competente qualsiasi concentrazione di animali ed art. 83 e seguenti dove sono individuate le norme per la prevenzione antirabbica.
- 1.1.1.3. Gli Artt. 823 e 826 del Codice Civile sulla base dei quali il Sindaco esercita la tutela delle specie animali presenti allo stato libero nel territorio comunale, vigila sull'osservanza delle leggi e delle Norme relative alla protezione degli animali da compagnia.
4. La Legge 689 del 24 novembre 1981 articolo 13 " Modifiche al sistema penale – Atti di accertamento".
5. La Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia approvata a Strasburgo il 13 novembre 1987 riconosce che l'uomo ha l'obbligo morale di rispettare tutte le creature viventi, definisce norme fondamentali di comportamento nei confronti degli animali da compagnia.
6. La Legge 14 agosto 1991, n. 281 in base alla quale il Comune promuove e disciplina la tutela degli animali d'affezione e condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono.
7. La Legge 11 febbraio 1992, n. 157 " Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio".
8. La Legge Regionale 3 luglio 2000, n. 15 "Istituzione dell'anagrafe canina e norme per la tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo" che detta disposizioni in materia di anagrafe canina e tutela degli animali d'affezione.
9. Il DPCM 28 febbraio 2003, n. 358 "Recepimento dell'accordo recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy" che detta norme per la tutela del benessere degli animali.
10. Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali"
11. La Legge 189/2004 "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento

degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate.

12. Decreto Presidenziale Regione Sicilia 12 gennaio 2007, n.7 "Regolamento esecutivo esecutivo dell'art. 4 della L. R. n. 15/2000".
13. La dichiarazione dei diritti degli animali approvata dall'U.N.E.S.C.O. Parigi il 15/10/1978.
14. Ordinanza del Ministero della salute 6 agosto 2008 "Ordinanza contingibile e urgente concernente misure per l'identificazione e la registrazione della popolazione canina".
15. Decreto Assessoriale 13 dicembre 2007 (Assessorato della Sanità) – linee guida per il controllo del randagismo e bandi per la concessione di contributi da destinare al risanamento dei rifugi esistenti e alla costruzione di rifugi sanitari, all'attuazione di piani di controllo delle nascite e al mantenimento di animali.
16. Ordinanza del Ministero del Welfare contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani.